

YELLOW FUNDS SICAV

Società d'investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*)
costituita ai sensi delle leggi del Lussemburgo

Il presente Prospetto non può essere distribuito se non corredato da una copia dell'ultima relazione annuale o dell'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. Tali relazioni formano parte integrante del presente Prospetto.

Prospetto luglio 2017

ELENCO DEI COMPARTI ATTIVI

Denominazione dei Comparti	Valuta di riferimento
YELLOW FUNDS SICAV – Difesa by BlackRock	EUR
YELLOW FUNDS SICAV – Centrocampo by BlackRock	EUR
YELLOW FUNDS SICAV – Attacco by BlackRock	EUR
YELLOW FUNDS SICAV – Cedola by Duemme	EUR
YELLOW FUNDS SICAV – Dividendo by Duemme	EUR

INTRODUZIONE

YELLOW FUNDS SICAV (la “**Società**”) è una società d’investimento organizzata ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo in quanto società d’investimento a capitale variabile (*société d’investissement à capital variable*), costituita come “public limited company” (*société anonyme*), che si qualifica in quanto organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“**OICVM**”) ai sensi della parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d’investimento collettivo, e successive modifiche (la “**Legge del 2010**”).

La Società offre azioni (ciascuna una “**Azione**” e collettivamente le “**Azioni**”) di numerosi comparti distinti (ognuno un “**Comparto**” e collettivamente i “**Comparti**”) e nell’ambito di ciascun Comparto diverse classi di Azioni (ognuna una “**Classe di Azioni**” e collettivamente le “**Classi di Azioni**”), sulla base delle informazioni contenute nel presente prospetto (il “**Prospetto**”) e nei documenti in esso menzionati.

Nessuno è autorizzato a fornire informazioni o a fare affermazioni riguardanti la Società diverse dalle informazioni contenute nel Prospetto e nei documenti in esso menzionati e qualsiasi sottoscrizione effettuata da un soggetto sulla base di informazioni o dichiarazioni non contenute nel presente Prospetto o contrastanti con le informazioni contenute nel Prospetto sarà a rischio del solo sottoscrittore. La distribuzione del Prospetto, l’offerta, l’emissione o la vendita di Azioni non costituiscono in alcuna circostanza conferma che le informazioni fornite nel presente Prospetto siano da considerarsi esatte anche a date posteriori a quella del Prospetto stesso. Sarà fornito, se necessario, un Prospetto modificato o aggiornato per riflettere importanti modifiche delle informazioni in esso contenute.

Le Azioni che verranno emesse possono essere di diverse Classi di Azioni che fanno riferimento a Comparti distinti. Le Azioni dei diversi Comparti possono essere emesse, rimborsate e convertite ai prezzi calcolati sulla base del valore patrimoniale netto (il “Valore patrimoniale netto”) per ciascuna Classe di Azioni del Comparto interessato, come definito nello Statuto della Società (lo “**Statuto**”).

In conformità allo Statuto, il Consiglio d’amministrazione della Società (il “**Consiglio d’amministrazione**”) può emettere Azioni e Classi di Azioni in ciascun Comparto. Per ciascun Comparto, viene tenuto un portafoglio titoli distinto che è investito in conformità con gli obiettivi finanziari applicabili al Comparto interessato. Di conseguenza, la Società è un “fondo multicomparto” che permette agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi d’investimento, investendo in uno o più Comparti. Gli investitori possono scegliere quale Comparto si adatti meglio alle loro aspettative di rischio e di rendimento, oltre che alle loro esigenze di diversificazione.

Il Consiglio d’amministrazione può in qualsiasi momento creare ulteriori Comparti, i cui obiettivi d’investimento possono differire da quelli dei Comparti già esistenti. In caso di creazione di nuovi Comparti, il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

La distribuzione del Prospetto e l’offerta delle Azioni potrebbero essere soggette a limitazioni in alcune giurisdizioni. Il Prospetto non costituisce né offerta né sollecitazione di vendita in nessuna giurisdizione in cui sia illegale farlo o in cui il soggetto che effettua l’offerta o la sollecitazione non sia qualificato a farlo, ovvero in cui il soggetto che riceva l’offerta o la sollecitazione non possa legalmente farlo. È responsabilità di qualsiasi soggetto in possesso del Prospetto e di qualsiasi soggetto che desideri sottoscrivere Azioni, informarsi riguardo alle leggi e alle normative applicabili nella giurisdizione interessata e conformarsi a esse.

Il Consiglio d’amministrazione ha adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurarsi che i fatti dichiarati nel presente Prospetto siano veri e accurati in tutti gli aspetti sostanziali e che non vi siano altri fatti rilevanti la cui omissione renderebbe ingannevole qualsiasi informazione, di fatto o

di opinione, in esso contenuta. Il Consiglio d'amministrazione ne accetta di conseguenza la responsabilità.

Granducato di Lussemburgo - La Società è registrata ai sensi della parte I della Legge del 2010. Tuttavia, tale registrazione non richiede l'approvazione o la disapprovazione da parte di alcuna autorità del Granducato di Lussemburgo rispetto all'adeguatezza o accuratezza del Prospetto o delle attività detenute nei vari Comparti. Qualsiasi dichiarazione contraria è non autorizzata e illegale.

Unione europea ("UE") - La Società è un OICVM ai fini della Direttiva del Consiglio 2009/65/CE ("**Direttiva OICVM**") e il Consiglio d'amministrazione della Società si propone di commercializzare le Azioni in conformità alla Direttiva OICVM in alcuni stati membri dell'Unione europea e in paesi che non sono stati membri dell'UE.

Stati Uniti d'America - Le Azioni non sono state registrate in osservanza della Legge detta United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (la "**Legge del 1933**"); esse non possono quindi essere pubblicamente offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, o in alcuno dei territori soggetti alla sua giurisdizione ovvero a - o a beneficio di - un Soggetto USA, secondo la definizione di questo termine riportata all'Articolo 10 dello Statuto (un "**Soggetto USA**").

Le Azioni non sono offerte negli Stati Uniti d'America e possono essere offerte negli Stati Uniti d'America solo in virtù di un'esenzione dalla registrazione prevista dalla Legge del 1933, e non sono state registrate presso la Securities and Exchange Commission o presso alcuna commissione statale sugli strumenti finanziari, né la Società è stata registrata secondo quanto previsto dallo United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche (la "**Legge del 1940**"). Non è consentito effettuare alcun trasferimento o vendita di Azioni a un Soggetto USA a meno che, tra l'altro, tale trasferimento o vendita non sia esente dai requisiti di registrazione previsti dalla Legge del 1933 e da qualsiasi legge statale sugli strumenti finanziari applicabile o non sia effettuato in conformità a una dichiarazione di registrazione efficace ai sensi della Legge del 1933 e di qualsiasi legge statale sugli strumenti finanziari e non comporti la registrazione o la regolamentazione della Società ai sensi della Legge del 1940. Inoltre, le Azioni non possono essere vendute o detenute, né direttamente né per conto, tra l'altro, di un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America, un'associazione organizzata o costituita in qualsiasi stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America o qualsiasi altra area soggetta alla giurisdizione statunitense, un patrimonio immobiliare o trust soggetto alla tassazione USA sui redditi da qualsiasi fonte, o qualsiasi società o altra persona giuridica organizzata ai sensi della legge vigente o costituita negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi stato, territorio o possedimento degli USA o altra area soggetta alla giurisdizione statunitense. Tutti gli acquirenti devono attestare che il beneficiario di tali Azioni non sia un Soggetto USA e non rientri nell'ambito delle suddette descrizioni e che stia acquistando tali Azioni per proprio conto, ai soli fini d'investimento e non per la loro rivendita.

Lo Statuto riserva al Consiglio d'amministrazione il diritto di imporre le restrizioni che ritenesse necessarie per assicurare che le Azioni della Società non siano acquistate o detenute da soggetti in violazione della legge o dei requisiti di qualsivoglia paese o autorità di governo o da un soggetto in circostanze che, ad opinione del Consiglio d'amministrazione, potrebbero determinare il fatto che la Società venga assoggettata a passività o tassazione ovvero ad altri svantaggi che la Società non avrebbe altrimenti subito e, in particolare, da un Soggetto USA nel significato summenzionato. La Società può riscattare forzosamente tutte le Azioni detenute da tali soggetti.

Il valore delle Azioni può diminuire oltre che aumentare e, all'atto del trasferimento o del rimborso di Azioni, un azionista potrebbe non recuperare l'importo inizialmente investito. I proventi delle Azioni possono oscillare in termini monetari e cambiamenti dei tassi di cambio possono far diminuire o aumentare il valore delle Azioni. I livelli e la base, oltre che le esenzioni, della tassazione possono cambiare. Non vi possono essere garanzie che gli obiettivi d'investimento della Società vengano raggiunti.

Gli investitori sono tenuti a informarsi e a richiedere un'adeguata consulenza sui requisiti legali relativi a eventuali conseguenze fiscali, restrizioni di cambio, requisiti di controllo dei cambi o costi e spese aggiuntivi sostenuti per gli investimenti nella Società a cui potrebbero essere soggetti ai sensi delle leggi dei paesi di cittadinanza, residenza o domicilio e che potrebbero essere rilevanti per la sottoscrizione, l'acquisto, la detenzione, la conversione, il rimborso o la vendita delle Azioni della Società (ivi compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsivoglia commissione dovuta a intermediari finanziari locali).

La Società richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che essi potranno esercitare direttamente i diritti loro spettanti in tale loro qualità (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti) solo verso la Società, e solo se un azionista si sarà registrato a proprio nome nell'apposito registro tenuto dalla Società. Se un investitore sottoscriverà le azioni della Società tramite un intermediario che si interesterà tali azioni per conto dell'investitore, non sempre quest'ultimo potrà esercitare direttamente verso la Società alcuni diritti spettanti agli azionisti. Si suggerisce agli investitori di informarsi sui diritti loro spettanti.

Ogni riferimento nel Prospetto a “USD” ed “EUR” riguarda la valuta legale degli Stati Uniti d'America e dell'Unione europea.

Ogni riferimento a:

- **“Giorno lavorativo”**: riguarda ogni giorno in cui le banche sono aperte per l'attività in Lussemburgo, eccetto il 24 e il 31 dicembre, salvo diversamente specificato nella parte B del presente Prospetto.
- **“Valore patrimoniale netto”**: il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni, determinato in ciascun giorno che sia un Giorno di Valutazione per quel Comparto.
- **“Giorno di Valutazione”**: se non diversamente specificato nella parte B del presente Prospetto, è un Giorno di Valutazione per ogni Comparto ciascun giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo.

Ulteriori copie del presente Prospetto possono essere ottenute da:

BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

YELLOW FUNDS SICAV
Società di investimento a capitale variabile
R.C.S. Luxembourg B-175.534

Sede legale: 60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consiglio d'amministrazione:

Presidente: Stefano Radice
CheBanca! S.p.A.
Vicedirettore Generale & CFO
Viale Bodio 37
Palazzo 4
I-20158 Milano
Italia

Membri: Marco Parini
Chief Investment Officer
CheBanca! S.p.A.
Viale Bodio 37
Palazzo 4
I-20158 Milano
Italia

Andrea Verger
CheBanca! S.p.A.
Chief Risk Officer & AML Officer
Viale Bodio 37
Palazzo 4
I-20158 Milano
Italia

Mario Seghelini
Banca Esperia S.p.A.
Responsabile Risk Management e Conformità &
AML Officer
Via Filodrammatici 5
I-20121 Milano
Italia

Società di Gestione: Duemme International Luxembourg SA
2, Boulevard de la Foire
L-1528 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consiglio d'amministrazione:

Fabio Ventola
Chief Executive Officer
2, Boulevard de la Foire
L-1528 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

George Gudenburg
 Amministratore indipendente
 44, Rue de Contern
 L-5339 Moutfort
 Granducato di Lussemburgo

Giovanni Lainati
 Amministratore indipendente
 42, Am Bongert
 L-1270 Lussemburgo
 Granducato di Lussemburgo

**Banca depositaria e
 agente di pagamento,
 Agente domiciliatario e Agente responsabile delle quotazioni,
 Agente di trasferimento e
 Conservatore del registro:**

BNP Paribas Securities Services, Filiale di
 Lussemburgo
 60, avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Lussemburgo
 Granducato di Lussemburgo

Agente amministrativo:

BNP Paribas Securities Services, Filiale di
 Lussemburgo
 60, avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Lussemburgo
 Granducato di Lussemburgo

Gestori degli Investimenti:

Per i seguenti Comparti: YELLOW FUNDS SICAV –
 Difesa by BlackRock, YELLOW FUNDS SICAV –
 Centrocampo by BlackRock, YELLOW FUNDS
 SICAV - Attacco by BlackRock
 BlackRock Investment Management (UK) Limited
 33 King William Street
 Londra EC4R 9AS
 Regno Unito

Per i seguenti Comparti: YELLOW FUNDS SICAV
 – Cedola by Duemme, YELLOW FUNDS SICAV –
 Dividendo by Duemme
 Duemme SGR S.p.A.
 Via Dante, 16
 I-20121 Milano
 Italia

Distributori:

CheBanca! S.p.A.
 Viale Bodio 37
 Palazzo 4
 I-20158 Milano
 Italia

Allfunds Bank S.A.
 6, La Moraleja
 Complejo Plaza de la Fuente
 Alcobendas, Madrid
 Spagna

Revisore dei Conti:

Ernst & Young
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

Consulenti legali:

Arendt & Medernach SA
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Lussemburgo
Granducato di Lussemburgo

INDICE

ELENCO DEI COMPARTI ATTIVI.....	2
INTRODUZIONE	3
INDICE.....	9
PARTE A: INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ	11
OBIETTIVI, POLITICHE, TECNICHE E LIMITI D'INVESTIMENTO	11
I. OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO	11
II. LIMITI AGLI INVESTIMENTI	11
1. Principio generale	11
2. Altre attività	13
3. Limiti all'investimento in base agli emittenti.....	13
4. Ulteriori limiti	16
5. Esercizio dei diritti di sottoscrizione	17
6. Investimenti incrociati.....	17
7. Strutture master-feeder	17
III. TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI	19
1. Principio generale	19
2. Tecniche di gestione efficiente del portafoglio	20
3. Gestione della garanzia collaterale e politica per derivati finanziari negoziati fuori borsa e tecniche di gestione efficiente	23
4. Politica di scarto di garanzia	25
5. Copertura valutaria.....	26
IV. FATTORI DI RISCHIO	27
1. Considerazioni generali di rischio applicabili alla Società.....	27
2. FATCA / CRS – Obblighi di rendicontazione delle informazioni per gli investitori	27
3. Protezione dei dati.....	28
4. Fattori di rischio applicabili all'utilizzo di strumenti derivati	28
5. Rischio di custodia	30
6. Conflitti di interesse	30
7. Negoziazioni interessate.....	30
8. Conflitti di interesse del Gestore degli Investimenti	31
9. Conflitti di interesse in caso di prestito titoli	31
10. Mercati emergenti:	32
V. ESPOSIZIONE GLOBALE E MISURAZIONE DEL RISCHIO	33
1. Determinazione dell'esposizione globale.....	33
2. Metodo di misurazione del rischio secondo il profilo di rischio del comparto	33
3. Calcolo dell'esposizione globale.....	34
PROFILO DELL'INVESTITORE	35
LE AZIONI.....	35
DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DELLE CLASSI DI AZIONI.....	36
1. Classi di Azioni	36
2. Importi minimi di sottoscrizione e requisiti per la detenzione	36
PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO	37

1. Sottoscrizione di Azioni	37
2. Conversione di Azioni.....	38
3. Rimborso di Azioni	39
4. Tutela contro pratiche di late trading e market timing	41
CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	41
1. Calcolo e pubblicazione	41
2. Sospensione temporanea del calcolo.....	42
POLITICA DI DISTRIBUZIONE.....	43
SOCIETÀ DI GESTIONE	44
DISTRIBUTORE/I.....	46
GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTE/I PER GLI INVESTIMENTI.....	46
BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DI PAGAMENTO	47
CONSERVATORE DEL REGISTRO E AGENTE DI TRASFERIMENTO	49
AGENTE DOMICILIATARIO E AGENTE RESPONSABILE DELLE QUOTAZIONI.....	50
AGENTE AMMINISTRATIVO	50
COMMISSIONI E SPESE.....	50
1. Informazioni generali	50
2. Commissioni della Società di Gestione.....	51
3. Commissione di Gestione	52
4. Duplicazione di commissioni e oneri	53
5. Commissioni della Banca depositaria e dell'Agente di pagamento, dell'Agente amministrativo, del Conservatore del registro e Agente di trasferimento e dell'Agente domiciliatario e responsabile della quotazione.....	53
TASSAZIONE	53
1. Tassazione della Società nel Granducato di Lussemburgo	53
2. Tassazione degli Azionisti nel Granducato di Lussemburgo	54
3. Common Reporting Standard (“CRS”)	55
4. Legge statunitense di contrasto all'evasione fiscale dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act o “FATCA”).....	55
INFORMAZIONI GENERALI.....	57
1. Informazioni societarie.....	57
2. Assemblee degli azionisti e relazioni agli azionisti	57
3. Scioglimento e liquidazione della Società.....	58
4. Scioglimento e fusione di Comparti.....	59
PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE	61
I. COMPARTO YELLOW FUNDS SICAV – DIFESA BY BLACKROCK	61
II. COMPARTO YELLOW FUNDS SICAV – CENTROCAMPO BY BLACKROCK.....	68
III. COMPARTO YELLOW FUNDS SICAV – ATTACCO BY BLACKROCK	75
IV. COMPARTO YELLOW FUNDS SICAV – CEDOLA BY DUEMME.....	82
V. COMPARTO YELLOW FUNDS SICAV – DIVIDENDO BY DUEMME	85

PARTE A: INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

OBIETTIVI, POLITICHE, TECNICHE E LIMITI D'INVESTIMENTO

I. OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO

L'obiettivo d'investimento della Società è la gestione degli attivi di ciascun Comparto a beneficio dei suoi azionisti, entro i limiti descritti alla voce "Limiti agli investimenti". Per raggiungere gli obiettivi d'investimento, gli attivi della Società saranno investiti in valori mobiliari o altre attività consentite dalla legge, inclusi, tra gli altri, liquidità e attivi equivalenti.

Gli investimenti nell'ambito di ciascun Comparto sono soggetti alle fluttuazioni di mercato e ai rischi propri di tutti gli investimenti; di conseguenza non può essere fornita alcuna garanzia che l'obiettivo d'investimento verrà raggiunto.

Le politiche d'investimento e la struttura applicabili ai vari Comparti creati dal Consiglio d'amministrazione sono descritte alla successiva Parte B del presente Prospetto. Qualora vengano creati ulteriori Comparti, il Prospetto verrà aggiornato di conseguenza.

II. LIMITI AGLI INVESTIMENTI

Il Consiglio d'amministrazione, in base al principio di ripartizione del rischio, ha la facoltà di determinare la politica d'investimento per gli investimenti di ciascun Comparto nonché di dirigere la gestione e gli affari della Società.

Fatte salve le regolamentazioni più restrittive fornite per uno specifico Comparto come descritto nei dettagli dello stesso nella Parte B del Prospetto, la politica d'investimento dovrà attenersi alle regolamentazioni e restrizioni riportate di seguito:

1. Principio generale

L'investimento in ciascun Comparto della Società deve essere costituito esclusivamente da:

- a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato secondo la definizione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sui mercati degli strumenti finanziari;
- b) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione europea, che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale sulla borsa valori di uno stato non membro dell'Unione europea o negoziati su un altro mercato di uno stato non membro dell'Unione europea, che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- d) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che:

- I termini dell'emissione prevedano la presentazione della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o altro mercato regolamentato secondo quanto precisato ai punti a), b) e c) summenzionati; e
 - Tale ammissione venga concessa entro un anno dall'emissione dei titoli;
- e) Azioni o quote di OICVM autorizzati in conformità alla Direttiva OICVM e/o altri OIC ai sensi del primo e secondo comma dell'Articolo 1(2) della Direttiva OICVM, aventi sede o meno in uno stato membro dell'Unione europea, a condizione che:
- Detti altri OIC siano autorizzati per legge e che tali leggi prevedano un controllo che la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") giudichi equivalente a quello previsto dalla legislazione comunitaria, purché sia garantita una sufficiente cooperazione tra le autorità;
 - Il grado di protezione assicurato ai titolari di azioni o quote di detti altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari di azioni o quote di un OICVM e, in particolare, che le regole relative alla ripartizione degli attivi, ai finanziamenti, ai prestiti e alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano conformi ai requisiti della Direttiva OICVM;
 - Le attività di tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutarne l'attivo e il passivo, i ricavi e le operazioni nel periodo considerato;
 - Non oltre il 10% degli attivi di OICVM o altri OIC di cui sia prevista l'acquisizione sia, in conformità ai rispettivi regolamenti di gestione o documenti costitutivi, investito complessivamente in azioni o quote di altri OICVM od OIC;
- f) Depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o che possano essere smobilizzati, con una scadenza massima di 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede in uno stato membro dell'Unione europea ovvero, qualora la sede legale dell'istituto di credito sia sita in uno stato non membro, sia soggetto a regole prudenziali che la CSSF giudichi equivalenti a quelle previste dalla legislazione UE;
- g) Strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti assimilabili che diano luogo a regolamenti di cassa, negoziati su un mercato regolamentato secondo quanto precisato ai punti a), b) e c) summenzionati, e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("**strumenti derivati fuori borsa**"), a condizione che:
- L'attivo sottostante consista in strumenti di cui alla Sezione 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, nei quali il Comparto possa effettuare investimenti in conformità ai propri obiettivi d'investimento;
 - Le controparti di operazioni in strumenti derivati negoziati fuori borsa siano istituti soggetti a controllo prudenziale e appartenenti a categorie approvate dalla CSSF e dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione; e
 - Gli strumenti derivati negoziati fuori borsa siano quotidianamente sottoposti a una valutazione affidabile e verificabile e, su iniziativa della Società, possano essere venduti, liquidati o sciolti con un'operazione di compensazione, in qualsiasi momento e a un valore congruo;
- h) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati secondo quanto precisato ai punti a), b) e c), purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano anch'essi soggetti a un regolamento che persegua la tutela degli investitori e del risparmio, a condizione che tali strumenti siano:
- Emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno stato membro dell'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno stato non membro o, nel caso di uno stato federale, da uno dei componenti della federazione o da un organismo pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più stati membri; ovvero
 - Emessi da un organismo i cui titoli siano negoziati su mercati regolamentati secondo quanto precisato ai punti a), b) o c) summenzionati; ovvero

- Emessi o garantiti da un istituto soggetto a controllo prudenziale, in conformità ai criteri definiti dalla legislazione UE, ovvero da un istituto soggetto e conforme a regole prudenziali che la CSSF giudichi tanto rigorose quanto quelle previste dalla legislazione UE; ovvero
- Emessi da altri enti appartenenti a categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a regole finalizzate alla tutela degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo e terzo comma della presente Sezione 1 h), e purché l'emittente (i) sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino ad almeno dieci milioni di euro (EUR 10.000.000) e (ii) che pubblichi i bilanci annuali in conformità alla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in materia di bilanci annuali, bilanci consolidati e relazioni correlate di alcune tipologie di organismi, (iii) sia una persona giuridica che, nell'ambito di un gruppo di società che comprenda una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo, o (iv) sia una persona giuridica che si dedichi al finanziamento di strumenti di cartolarizzazione supportati da una linea di credito bancario.

2. Altre attività

Ogni Comparto può:

- a) Investire fino al 10% del patrimonio netto di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli precisati alla Sezione 1) ai precedenti punti da a) a d) e h).
- b) Detenere liquidità a titolo accessorio.
- c) Contrarre prestiti per un importo equivalente a un massimo del 10% del patrimonio netto, fermo restando che tale prestito abbia carattere temporaneo e che l'importo non superi il 15% del patrimonio totale della Società.
- d) Acquistare valuta estera attraverso finanziamenti "back to back".

3. Limiti all'investimento in base agli emittenti

Inoltre, la Società dovrà rispettare, in relazione al patrimonio netto di ciascun Comparto, i seguenti limiti agli investimenti per emittente:

- a) **Normative per la ripartizione del rischio**

Ai fini del calcolo dei limiti definiti ai punti da (1) a (5) e (7) sotto riportati, le società appartenenti al medesimo Gruppo di Società saranno trattate come emittenti singoli.

- **Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario**

- (1) Un Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo ente.
Il valore totale dei valori mobiliari e strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto nell'ente emittente nel quale investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto non deve superare il 40% del valore del proprio patrimonio netto. Tale restrizione non si applica ai depositi e operazioni fuori borsa effettuati con istituti finanziari soggetti a controllo prudenziale.
- (2) Il limite del 10% fissato al paragrafo (1) viene portato al 20% in caso di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo gruppo di società.
- (3) Il limite del 10% fissato al paragrafo (1) viene portato a un massimo del 35% laddove i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o

garantiti da uno stato membro dell'Unione europea, da enti pubblici territoriali appartenenti allo stesso, da uno stato non membro dell'Unione europea o da organismi internazionali di natura pubblica di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione europea.

- (4) Il limite del 10% fissato al paragrafo (1) viene portato al 25% per determinati titoli di debito emessi da un istituto di credito che abbia sede legale in uno stato membro dell'Unione europea e che sia soggetto per legge a un controllo pubblico speciale che persegua la tutela dei titolari di titoli di debito. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali titoli di debito devono essere investite, conformemente alla legge, in attivi che, durante l'intero periodo di validità di detti titoli di debito, siano in grado di coprire eventuali rivendicazioni relative a tali titoli e che, in caso di bancarotta dell'emittente, possano essere utilizzati su base prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora il Comparto investa oltre il 5% del proprio patrimonio in titoli di debito emessi dal medesimo emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% del valore del patrimonio netto del Comparto.
- (5) I valori menzionati ai precedenti punti (3) e (4) non vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% riportato al precedente paragrafo (1).
- (6) **Fermi restando i limiti summenzionati e in conformità al principio di ripartizione del rischio, ciascun Comparto è autorizzato a investire fino al 100% del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea, da enti pubblici territoriali appartenenti allo stesso, da uno stato appartenente all'OCSE o da organismi internazionali di natura pubblica di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione europea, a condizione che (i) tali valori appartengano ad almeno sei diverse emissioni e (ii) i valori appartenenti a una stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del Comparto.**
- (7) Fermi restando i limiti fissati al seguente punto (b), i limiti fissati al precedente punto (1) vengono portati a un massimo del 20% per gli investimenti in titoli azionari e/o titoli di debito di uno stesso emittente laddove l'obiettivo della politica d'investimento del Comparto sia quello di replicare la composizione di un certo indice di titoli azionari o di titoli di debito, riconosciuto dalla CSSF e che soddisfi i seguenti criteri:
 - La composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
 - L'indice rappresenti un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce;
 - L'indice sia pubblicato in modo idoneo.
 Il limite del 20% può essere portato al 35% qualora sussistano eccezionali condizioni di mercato, in particolare per quei mercati regolamentati sui quali determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario siano dominanti. L'investimento fino al 35% è concesso esclusivamente per titoli di un singolo emittente.

- **Depositi bancari**

- (8) Un Comparto non può investire oltre il 20% del proprio patrimonio netto in depositi effettuati con il medesimo ente.

- **Derivati**

- (9) L'esposizione al rischio di controparte in un'operazione in strumenti derivati fuori borsa non può superare il 10% del patrimonio netto del Comparto qualora la controparte sia un istituto di credito secondo quanto precisato al punto f) nella precedente Sezione 1, o il 5% del patrimonio netto negli altri casi.
- (10) Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a condizione che l'esposizione agli attivi sottostanti non superi complessivamente i limiti agli

investimenti fissati ai punti da (1) a (5), (8), (16) e (17). Qualora il Comparto investa in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non devono essere cumulati ai limiti fissati ai punti da (1) a (5), (8), (16) e (17).

- (11) Eventuali strumenti derivati incorporati in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dovranno essere tenuti in considerazione al momento dell'applicazione delle disposizioni previste ai punti (12), (16) e (17), oltre che per soddisfare i criteri di esposizione al rischio derivanti dalle operazioni in strumenti derivati.
- (12) Con riferimento agli strumenti derivati, ciascun Comparto provvederà a garantire che l'esposizione totale relativa agli strumenti derivati non superi il valore netto complessivo del proprio portafoglio.

L'esposizione al rischio viene calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio di controparte, il possibile andamento del mercato e il tempo disponibile per la liquidazione delle posizioni.

Secondo quanto illustrato in modo più specifico alla sezione riportata di seguito "Tecniche e strumenti finanziari" e nei dettagli dei Comparti nella Parte B del Prospetto, gli strumenti derivati possono essere utilizzati sia a fini di copertura che d'investimento.

- **Azioni o quote in fondi di tipo aperto**

- (13) Ciascun Comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in azioni o quote di un singolo OICVM o altro OIC secondo quanto precisato al precedente punto 1) e).
- (14) Inoltre, gli investimenti effettuati in OIC diversi da OICVM non possono superare, complessivamente, il 30% del patrimonio netto del Comparto.
- (15) Quando un OICVM od OIC è composto da diversi comparti e a condizione che il principio di ripartizione degli impegni dei diversi comparti sia garantito nei confronti di terzi, ciascun comparto sarà considerato un'entità distinta ai fini dell'applicazione dei limiti fissati al precedente punto (13).

Quando il Comparto investe in azioni o quote di altri OICVM e/o altri OIC gestiti, direttamente o indirettamente, dalla medesima Società di Gestione o da qualsiasi altra società alla quale la Società di Gestione sia collegata da controllo o gestione comune o da una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la Società di Gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione o rimborso per conto dell'investimento del Comparto in azioni o quote di altri OICVM e/o altri OIC.

Qualora il Comparto decida di investire una quota sostanziale del proprio patrimonio in altri OICVM e/o OIC, il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate al Comparto e all'OICVM e/o OIC nel quale intenda investire sarà comunicato nel presente Prospetto alla sezione informazioni specifiche relative al Comparto interessato.

- **Limiti complessivi**

- (16) Fermi restando i singoli limiti fissati ai punti (1), (8) e (9), i Comparti non possono cumulare:
 - investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da;
 - depositi effettuati con; e/o
 - esposizioni derivanti da operazioni su strumenti derivati fuori borsa intraprese con
 un singolo ente in misura superiore al 20% del proprio patrimonio netto.
- (17) I limiti fissati ai punti da (1) a (5), (8) e (9) non possono essere cumulati. Pertanto, gli investimenti di ciascun Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo ente o in depositi o strumenti derivati effettuati con lo stesso ente in conformità ai punti da (1) a (5), (8) e (9) non possono superare complessivamente il 35% del patrimonio netto del Comparto.

- b) **Restrizioni con riferimento al controllo**

- (18) Nessun Comparto è autorizzato ad acquistare azioni con diritti di voto in misura tale da consentirgli di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente.
- (19) La Società può acquistare non più del:
- (i) 10% delle azioni senza diritto di voto in circolazione di uno stesso emittente,
 - (ii) 10% delle obbligazioni in circolazione di uno stesso emittente,
 - (iii) 25% delle azioni o quote in circolazione di uno stesso OICVM e/o altro OIC,
 - (iv) 10% degli strumenti del mercato monetario in circolazione di uno stesso emittente.

I limiti fissati ai precedenti punti da (ii) a (iv) non si applicano all'atto dell'acquisto qualora, in quel momento, non sia possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, ovvero l'importo netto degli strumenti emessi.

- (20) I limiti fissati ai punti (18) e (19) non si applicano:
- Ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea o dai relativi enti locali;
 - Ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato non membro dell'Unione europea;
 - Ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi da enti pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più stati membri dell'Unione europea;
 - Alle azioni detenute da una società costituita in uno stato non membro dell'Unione europea che investa il proprio patrimonio prevalentemente in titoli di enti emittenti aventi sede legale in quello stesso stato qualora, ai sensi delle leggi ivi vigenti, tale partecipazione rappresenti l'unica forma d'investimento consentita al Comparto in titoli di emittenti di tale stato e a condizione che la politica d'investimento di detta società sia conforme alle regolamentazioni in materia di diversificazione del rischio e alle restrizioni con riferimento al controllo fissate dal presente;
 - Alle azioni detenute da società controllate che si occupino esclusivamente della gestione, della consulenza o del marketing nello stato in cui la controllata abbia sede, con riferimento al riacquisto delle azioni su richiesta degli azionisti esclusivamente per proprio o loro conto.

4. Ulteriori limiti

Inoltre, è necessario attenersi alle seguenti restrizioni:

- a) Nessun Comparto può effettuare investimenti in metalli preziosi o certificati rappresentativi di tali beni.
- b) Nessun Comparto può investire in beni immobili, pur potendo investire in titoli garantiti da beni immobili o quote immobiliari, ovvero emessi da società che investano in beni immobili o quote immobiliari.
- c) Nessun Comparto può emettere warrant o altri diritti che concedano ai titolari il diritto di sottoscrivere Azioni in tale Comparto.
- d) Fatta salva la possibilità di un Comparto di acquisire titoli di debito e di detenere depositi bancari, un Comparto non può concedere prestiti o agire in qualità di garante per conto di terzi. Tale restrizione non impedisce al Comparto di acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente liberati.
- e) Un Comparto non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari.

5. Esercizio dei diritti di sottoscrizione

Fatte salve le disposizioni summenzionate:

- a) Ciascun Comparto non deve obbligatoriamente uniformarsi ai limiti summenzionati qualora eserciti eventuali diritti di sottoscrizione su valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del portafoglio del Comparto interessato.
- b) Qualora tali limiti vengano superati per ragioni che esulano dal controllo del Comparto o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, tale Comparto deve perseguire, come obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita, la regolarizzazione di tale situazione, tenendo nella debita considerazione l'interesse dei propri azionisti.

6. Investimenti incrociati

Infine, un Comparto della Società può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da parte di uno o più altri Comparti della Società, conformemente alle disposizioni riportate nei documenti di vendita della Società e con le restrizioni previste dalla Legge del 2010, fermo restando che:

- a) Il Comparto target non investa a sua volta nel Comparto che investe nel Comparto target.
- b) Non più del 10% delle attività dei Comparti target di cui si considera l'acquisizione può essere investito, conformemente alla sua politica d'investimento, in aggregato in Azioni di altri Comparti target del Fondo.
- c) Gli eventuali diritti di voto associati alle Azioni del Comparto target sono sospesi fintanto che le Azioni sono detenute dal Comparto che effettua l'investimento e ferma restando l'adeguata elaborazione nei conti e nelle relazioni periodiche.
- d) In qualsiasi caso, fintanto che le Azioni del Comparto target siano detenute dal Comparto che effettua l'investimento, il loro valore non sia considerato ai fini del calcolo del patrimonio netto della Società, finalizzato alla verifica della soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge del 2010.

7. Strutture master-feeder

Ai sensi delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Lussemburgo, il Consiglio d'amministrazione può, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e nella misura massima prevista dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Lussemburgo:

- a) Creare qualsivoglia Comparto e/o Classe di Azioni che si qualificano come OICVM feeder o OICVM master.
- b) Convertire qualsiasi Comparto e/o Classe di Azioni esistenti in un comparto di OICVM e/o Classe di Azioni feeder, ovvero cambiare l'OICVM master di qualsiasi Comparto di OICVM e/o Classe di Azioni feeder.

In deroga all'Articolo 46 della Legge del 2010, la Società o qualsivoglia suo Comparto che sia feeder ("**Feeder**") di un fondo master investirà almeno l'85% del proprio patrimonio in un altro OICVM o in un comparto di tale OICVM ("**Master**").

Il Feeder non potrà investire più del 15% del proprio patrimonio in:

- a) Attività liquide accessorie, conformemente all'Articolo 41 (2), secondo sottoparagrafo, della Legge del 2010;

- b) Strumenti finanziari derivati che possono essere utilizzati solo a fini di copertura, conformemente all'Articolo 41 (1), punto g) e all'Articolo 42 (2) e (3) della Legge del 2010;
- c) Beni mobili e immobili essenziali per il diretto perseguimento delle attività della Società.

III. TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

1. Principio generale

La Società deve adottare procedure di gestione del rischio che le consentano di monitorare e controllare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste ultime al profilo di rischio complessivo; essa deve adottare una procedura per una valutazione accurata e indipendente del valore degli strumenti derivati negoziati fuori borsa. La Società deve peraltro comunicare alla CSSF, costantemente e in conformità alle regolamentazioni specifiche definite da quest'ultima, la tipologia di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi nonché i metodi prescelti al fine di stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati.

La Società potrà ricorrere a tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a condizione che, a seconda del periodo, tali tecniche e strumenti siano impiegati a fini di copertura, per un'efficiente gestione del portafoglio, per un'efficiente gestione della duration o per la gestione del rischio di portafoglio come descritto di seguito.

Quando tali operazioni si riferiscono all'impiego di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono conformarsi alle disposizioni fissate alla sezione "Limiti agli investimenti". Tuttavia, l'esposizione complessiva al rischio correlata agli strumenti finanziari derivati non deve essere superiore al Valore patrimoniale netto totale della Società. Pertanto, l'esposizione complessiva relativa all'utilizzo di strumenti finanziari derivati non può superare il 100% del Valore patrimoniale netto della Società e, quindi, l'esposizione complessiva al rischio della Società non può mai essere superiore al 200% del suo Valore patrimoniale netto.

Ogni Comparto utilizzerà il metodo basato sugli impegni o l'approccio VaR ai fini del calcolo della propria esposizione complessiva, conformemente al profilo di rischio del Comparto in questione.

Tali operazioni non dovranno in alcun modo comportare una deviazione dall'obiettivo d'investimento dello specifico Comparto.

Inoltre un Comparto potrà investire, per finalità sia d'investimento che di copertura, in strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa, tra cui a mero titolo d'esempio i contratti a termine non consegnabili, i total return swap, gli swap su tassi d'interesse, gli swap su valute, gli swaption, i credit default swap e i titoli credit-linked, e potrà impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (compresi a mero titolo d'esempio i prestiti attivi e passivi di titoli e i contratti di pronto contro termine attivi e passivi) per finalità d'investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

In tali operazioni il Comparto dovrà rispettare le limitazioni vigenti e in particolare i criteri guida dell'ESMA sugli "exchange traded fund" ("ETF") e su altre tematiche degli OICVM descritte nella circolare CSSF 14/592.

La Società si conformerà inoltre alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, nonché al Regolamento di modifica (UE) n. 648/2012 ("SFTR"). Le informazioni generali da includere nel Prospetto conformemente alla sezione B dell'allegato alla SFTR sono riportate in questa Parte A del Prospetto in relazione alle operazioni di prestito attivo e passivo di titoli e alle operazioni di pronti contro termine. Tuttavia, per il momento, nessuno dei Comparti può utilizzare alcuna operazione di finanziamento, ossia (a) operazioni di riacquisto, (b) concessione in prestito di titoli e materie prime o assunzione in prestito di materie prime o titoli, (c) operazioni di pronti contro termine attive o passive, e (d) operazioni di prestito margini o total return swap soggetti alla SFTR. Nel caso in cui tali strumenti vengano utilizzati in futuro, il Prospetto verrà modificato di conseguenza e le informazioni specifiche sui singoli Comparti saranno fornite nella Parte B del Prospetto.

Nel calcolo dei limiti del rischio di controparte di cui all'articolo 52 della Direttiva 2009/65/CE si dovrà tenere conto delle esposizioni al rischio verso controparti, derivanti da operazioni con strumenti derivati negoziati fuori borsa e da tecniche di gestione efficiente del portafoglio.

In nessun caso l'uso di strumenti finanziari derivati o di altre tecniche finanziarie o strumenti finanziari potrà far deviare la Società dagli obiettivi d'investimento descritti nel Prospetto.

Inoltre, la Società può, a fini di gestione efficiente dei portafogli, fare esclusivamente ricorso a operazioni di concessione o assunzione di prestito e operazioni di riacquisto, fermo restando che le regole descritte nel prosieguo siano rispettate e che nel Prospetto vengano incluse le informazioni divulgative previste dalla sezione B dell'allegato alla SFTR.

Nelle sue relazioni finanziarie la Società dovrà comunicare:

- l'esposizione sottostante ottenuta tramite strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa e tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- l'identità della/e controparte/i di tali operazioni con strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa e tecniche di gestione efficiente del portafoglio; e
- il tipo e il valore della garanzia ricevuta dall'OICVM per ridurre il rischio di controparte.

Tutti i proventi derivanti da strumenti finanziari derivati e tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto delle spese e delle commissioni di gestione dirette e indirette, saranno restituiti al Comparto pertinente. In particolare, alcune commissioni e spese potranno essere versate ad agenti del Comparto pertinente e ad altri intermediari come normali compensi delle loro prestazioni di servizi legati a strumenti finanziari derivati e tecniche di gestione efficiente del portafoglio. Tali commissioni potranno essere calcolate in percentuale dei proventi lordi percepiti dal Comparto in questione tramite tali strumenti e tecniche. La relazione annuale della Società e la Parte B del Prospetto in relazione al Comparto pertinente in caso di utilizzo di operazioni di finanziamento tramite titoli o di total return swap soggetti alla SFTR, conterranno le informazioni sulle spese e le commissioni di gestione dirette e indirette che potrebbero essere richieste a tale riguardo, nonché i nomi dei percettori di tali costi e spese e i loro eventuali rapporti con la Banca depositaria, la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti.

2. Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

2.1. Prestiti attivi e passivi di titoli

Al fine di realizzare un rendimento positivo in termini assoluti, la Società può stipulare operazioni di prestito attivo e passivo di titoli, a condizione che le medesime siano conformi con i regolamenti previsti dalle Circolari 08/356 e 14/592 della CSSF e con i Criteri guida dell'ESMA 2014/937 riguardanti le regole applicabili agli organismi di investimento collettivo quando questi utilizzano talune tecniche e determinati strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come di volta in volta modificate. Le operazioni di prestito attivo e passivo di titoli sono operazioni tramite le quali una controparte trasferisce titoli in una data futura o quando richiesto da parte del trasferente; queste operazioni vengono considerate prestiti attivi per la controparte che effettua il trasferimento dei titoli e prestiti passivi per la controparte alla quale i titoli vengono trasferiti. La Società può stipulare operazioni di prestito attivo e passivo di titoli in quanto prestatore e in quanto prestatario dei titoli, fermo restando che tali operazioni siano conformi alle regole seguenti:

- (i) La Società può prestare o prendere in prestito titoli unicamente attraverso un sistema standardizzato di prestito organizzato da un ente specializzato nell'attività di compensazione ufficialmente riconosciuto o da un intermediario finanziario di prim'ordine e buona reputazione, specializzato in questo tipo di operazioni, approvato dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione. In ogni caso, la controparte del contratto di prestito

di titoli dovrà essere soggetta a regole di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle prescritte dalla legge dell'UE. Le controparti dovranno avere un rating di livello investment grade e, in tutti i casi, dovranno avere sottoscritto un Master Agreement e Credit Support Annex ISDA e un EMIR Reporting Delegation Agreement. Non vi è alcun requisito specifico in relazione allo status legale delle controparti idonee (ossia in relazione alla forma di costituzione societaria della controparte). Qualsiasi controparte dovrà essere approvata dal Consiglio d'amministrazione della Società di Gestione. L'elenco delle controparti autorizzate viene approvato con frequenza almeno annuale dal Consiglio d'amministrazione della Società di Gestione. Le controparti vengono selezionate tramite un'analisi di mercato e di rischio/rendimento, per assicurarsi che le medesime offrano tutte le garanzie previste in termini di organizzazione e di politica di migliore esecuzione. Se agirà per proprio conto, il suddetto istituto finanziario dovrà essere considerato una controparte del contratto di prestito attivo o passivo di titoli. Se la Società presterà i propri titoli o prenderà a prestito titoli da entità a essa collegate da gestione o controllo comuni, dovrà essere prestata particolare attenzione al conflitto d'interesse che potrebbe risulterne.

- (ii) Nell'ambito delle sue operazioni di prestito, la Società deve ricevere, in linea di massima, una garanzia collaterale appropriata il cui valore, al momento del perfezionamento del contratto, sia almeno pari al valore globale dei titoli prestati. Alla scadenza dell'operazione di prestito di titoli, la suddetta garanzia adeguata sarà riconsegnata contestualmente o successivamente alla restituzione dei titoli prestati.
- (iii) Devono essere considerate garanzie collaterali tutti gli strumenti finanziari ricevuti dalla Società nell'ambito di tecniche di gestione efficiente del portafoglio. La garanzia deve rispettare le condizioni successivamente indicate in "gestione della garanzia collaterale".
- (iv) Nel caso di un sistema di prestito titoli standardizzato organizzato da un istituto di compensazione riconosciuto ovvero nel caso di un sistema di prestito organizzato da un istituto finanziario soggetto a regole di vigilanza prudenziale che la CSSF reputi equivalenti a quelle previste dalla legge della UE e specializzato in questo tipo di operazioni, i titoli dati in prestito possono essere trasferiti prima che la garanzia sia stata ricevuta se l'intermediario in questione assicura il corretto completamento dell'operazione. Tale intermediario, invece del mutuatario, può fornire alla Società una garanzia il cui valore, al momento del perfezionamento del contratto, sia almeno pari al valore globale dei titoli prestati.
- (v) La Società deve assicurare che il volume delle operazioni di prestito titoli sia mantenuto a un livello appropriato ovvero di avere il diritto di richiedere la restituzione dei titoli in un modo che le consenta, in qualsiasi momento, di soddisfare i propri obblighi di rimborso e che tali operazioni non mettano a repentaglio la gestione delle attività della Società in conformità alla politica d'investimento.
- (vi) Riguardo ai prestiti di titoli, generalmente la Società chiederà al mutuatario di prestare una garanzia collaterale, che per tutto il periodo di validità del contratto dovrà essere almeno pari al valore dei titoli prestati (compresi gli interessi, dividendi e gli altri potenziali diritti spettanti ai titoli).
- (vii) Le operazioni di credito passivo non possono superare il 50% del valore complessivo del portafoglio titoli di ciascun Comparto. Ciascun Comparto può prendere titoli in prestito nelle seguenti circostanze, in relazione al regolamento di una operazione di vendita: (a) quando i titoli sono stati spediti per rinnovare la registrazione; (b) quando i titoli sono stati dati in prestito e non sono stati restituiti in tempo; (c) per evitare un mancato regolamento quando la Banca depositaria non sia in grado di effettuare una consegna; e (d) come tecnica per adempiere l'obbligo di consegnare i titoli oggetto di contratti di pronti contro termine passivi quando la controparte del contratto esercita il diritto di riacquisto dei titoli, qualora questi ultimi siano stati precedentemente venduti dai Comparti interessati.

- (viii) La Società garantisce di poter richiamare in qualsiasi momento qualsiasi titolo prestato o di rescindere qualsivoglia operazione di prestito titoli stipulata; e
- (ix) La Società garantisce di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare l'intero importo in contanti o di rescindere il contratto di pronti contro termine attivo in base all'importo maturato ovvero in base al valore di mercato. Quando i contanti possono essere richiamati in qualsiasi momento in base ai valori mercato, il valore di mercato dei contratti di pronti contro termine attivi deve essere utilizzato per il calcolo del valore patrimoniale netto dell'OICVM. La Società deve inoltre garantire di poter richiamare in qualsiasi momento qualsiasi titolo prestato o di rescindere i contratti di pronti contro termine stipulati.

La Società di Gestione della Società non opera in quanto agente di prestito titoli.

Le attività soggette a operazioni di prestito titoli sono tenute in custodia presso la Banca depositaria.

Per il momento, nessuno dei Comparti può utilizzare operazioni di prestito attivo e passivo di titoli. Qualora qualsivoglia Comparto avrà facoltà di utilizzare operazioni di prestito attivo e passivo di titoli in futuro, le informazioni specifiche in merito al Comparto da divulgare conformemente alla sezione B dell'allegato alla SFTR, saranno riportate nella Parte B del Prospetto.

2.2. Operazioni di pronti contro termine

La Società, su base accessoria, può stipulare operazioni di pronti contro termine, ossia operazioni costituite dall'acquisto e dalla vendita di titoli che non possono essere trasferiti o costituiti in pegno a favore di più di una controparte alla volta, provviste di una clausola che riserva al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti a un prezzo e a una scadenza specificati dalle due parti nel loro accordo contrattuale; tale operazione è definita operazione di pronti contro termine attivo per la controparte che vende i titoli e operazione di pronti contro termine passivo per la controparte che li acquista.

La Società può partecipare a operazioni di pronti contro termine o a una serie continuativa di operazioni di pronti contro termine in qualità di acquirente o in qualità di venditore. Il suo coinvolgimento in tali operazioni è tuttavia soggetto alle seguenti regole:

- (i) La Società può stipulare tali operazioni solo se le controparti delle medesime sono soggette a regole di vigilanza prudenziale che la CSSF reputa equivalenti a quelle previste dalle leggi della UE e approvate dal consiglio di amministrazione della Società di Gestione. Le controparti dovranno avere una buona reputazione, un rating di livello investment grade e, in tutti i casi, dovranno avere sottoscritto un Master Agreement e Credit Support Annex ISDA e un EMIR Reporting Delegation Agreement. Non vi è alcun requisito specifico in relazione allo status legale delle controparti idonee (ossia in relazione alla forma di costituzione societaria della controparte). Qualsiasi controparte dovrà essere approvata dal Consiglio d'amministrazione della Società di Gestione. L'elenco delle controparti autorizzate viene approvato con frequenza almeno annuale dal Consiglio d'amministrazione della Società di Gestione. Le controparti vengono selezionate tramite un'analisi di mercato e di rischio/rendimento, per assicurarsi che le medesime offrano tutte le garanzie previste in termini di organizzazione e di politica di migliore esecuzione. Se agirà per proprio conto, il suddetto istituto finanziario dovrà essere considerato una controparte del contratto di prestito attivo o passivo di titoli. Se la Società presterà i propri titoli o prenderà a prestito titoli da entità a essa collegate da una gestione o controllo comuni, dovrà essere prestata particolare attenzione al conflitto d'interesse che potrebbe risulterne.
- (ii) Alla scadenza del contratto, la Società deve assicurarsi di disporre di attività sufficienti per poter regolare l'importo concordato con la controparte per la restituzione alla Società. La Società deve garantire che il volume delle operazioni di pronti contro termine sia mantenuto a

un livello che le consenta, in qualsiasi momento, di poter soddisfare i propri obblighi di rimborso nei confronti degli azionisti.

- (iii) La Società deve garantire di essere in grado, in qualsiasi momento, di richiamare l'intero importo in contanti o di rescindere il contratto di pronti contro termine attivo in base all'importo maturato ovvero in base al valore di mercato. Quando i contanti possono essere richiamati in qualsiasi momento in base ai valori mercato, il valore di mercato dei contratti di pronti contro termine attivi deve essere utilizzato per il calcolo del Valore patrimoniale netto dei Comparti in questione.
- (iv) La Società deve garantire di poter richiamare in qualsiasi momento qualsiasi titolo prestato o di rescindere i contratti di pronti contro termine stipulati.
- (v) Generalmente i contratti di pronti contro termine attivi e passivi saranno garantiti, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto, almeno per il loro importo figurativo.
- (vi) I titoli che sono oggetto di un'operazione di acquisto con opzione di riacquisto ovvero di contratti di pronti contro termine attivi sono limitati a:
 - certificati bancari di breve termine o strumenti del mercato monetario di cui alla definizione della Direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 che implementa la Direttiva del Consiglio 85/611/CEE sul coordinamento delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative relativi a determinati OICVM per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni;
 - obbligazioni emesse o garantite da uno stato membro dell'OCSE o da loro autorità pubbliche o da organismi sovranazionali, nonché da aziende operanti nell'UE o in ambito regionale o mondiale;
 - azioni o quote emesse da OIC monetari che calcolano giornalmente il valore patrimoniale netto e in possesso di un rating di AAA o equivalente;
 - obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrano una liquidità adeguata;
 - azioni quotate o negoziate in un mercato regolamentato di uno stato membro dell'Unione europea o in borse valori di uno stato membro dell'OCSE, purché incluse in uno dei principali indici.
- (vii) I titoli acquistati con opzione di riacquisto ovvero tramite un'operazione di pronti contro termine attiva, devono essere conformi alla politica d'investimento del Comparto in questione e devono, unitamente agli altri titoli che il Comparto detiene in portafoglio, essere complessivamente conformi alle sue limitazioni all'investimento.

I contratti di pronti contro termine attivi e passivi a scadenza fissa e di durata non superiore a sette (7) giorni devono essere considerati accordi che permettono alla Società di richiamare i titoli in qualsiasi momento.

Le attività soggette a operazioni di pronti contro termine sono tenute in custodia presso la Banca depositaria.

Per il momento, nessuno dei Comparti può utilizzare operazioni di pronti contro termine. Qualora qualsivoglia Comparto avrà facoltà di utilizzare operazioni di pronti contro termine in futuro, le informazioni specifiche in merito al Comparto da divulgare conformemente alla sezione B dell'allegato alla SFTR, saranno riportate nella Parte B del Prospetto.

3. Gestione della garanzia collaterale e politica per derivati finanziari negoziati fuori borsa e tecniche di gestione efficiente

Come forma di protezione per qualsivoglia operazione nell'ambito di tecniche di gestione efficiente e su strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (OTC), il Comparto in questione riceverà garanzie collaterali, sotto forma di obbligazioni (emesse o garantite da stati membri dell'OCSE o da loro enti pubblici locali, ovvero emesse o garantite da istituti sovranazionali e società operanti nell'ambito della UE o in ambito regionale e mondiale) e di contanti, che coprano almeno il valore di mercato degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di gestione efficiente e delle operazioni su derivati finanziari OTC.

La garanzia ricevuta deve, in qualsiasi momento, soddisfare i criteri seguenti:

- **Liquidità:** la garanzia deve essere sufficientemente liquida, in modo da poter essere venduta rapidamente a un prezzo simile alla sua valutazione precedente la vendita.
- **Valutazione:** la garanzia deve poter essere valutata almeno su base giornaliera ed essere sottoposta a mark-to-market quotidianamente.
- **Qualità creditizia dell'emittente:** di norma la Società accetterà esclusivamente garanzie collaterali di qualità molto elevata.
- **Correlazione:** la garanzia ricevuta dal Comparto sarà emessa da un'entità indipendente dalla controparte e non avrà un'elevata correlazione con la performance della controparte.
- **Custodia:** la garanzia deve essere trasferita e verrà mantenuta in custodia presso la Banca depositaria o il suo agente.
- **Applicabilità:** la garanzia collaterale deve essere immediatamente disponibile alla Società senza ricorso alla controparte, in caso di insolvenza di tale entità.
- **Gestione del rischio:** i rischi legati alla gestione della garanzia, quali i rischi operativo e legale, saranno identificati, gestiti e attenuati tramite il processo di gestione del rischio.

In modo particolare, si applicano le seguenti limitazioni specifiche:

- a) **La garanzia collaterale non in contanti**
 - non può essere venduta, impegnata o reinvestita;
 - deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte; e
 - deve essere diversificata, in modo da evitare il rischio di concentrazione in un'unica emissione, in un unico settore o in un unico paese.

- b) **Il denaro contante ricevuto come garanzia può essere esclusivamente:**
 - collocato in deposito presso entità previste dall'Articolo 41(f) della Legge del 2010;
 - investito in obbligazioni governative di qualità elevata;
 - utilizzato in contratti di pronti contro termine attivi, purché stipulati con istituti creditizi soggetti a vigilanza prudenziale e purché la Società possa richiamare in qualsiasi momento l'intero importo del denaro maturato in un dato periodo;
 - investito in fondi del mercato monetario a breve termine, come descritti nei Criteri guida dell'ESMA per una Definizione comune dei Fondi del mercato monetario europeo. Ogni Comparto può reinvestire il denaro contante ricevuto come garanzia collaterale in relazione all'uso di tecniche e strumenti per la gestione efficiente del portafoglio, ai sensi delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili, ivi compresa la Circolare CSSF 08/356, come modificata dalla Circolare CSSF 11/512, e i Criteri guida dell'ESMA.

La garanzia collaterale in contanti reinvestita esporrà il Comparto a taluni rischi, quali il rischio di cambio, il rischio di fallimento o insolvenza dell'emittente del titolo in cui il denaro contante

è stato investito. Il denaro ricevuto come garanzia dovrà essere reinvestito tenendo presenti le regole di diversificazione per la garanzia non in denaro.

Ogni Comparto deve assicurarsi di essere in grado di rivendicare i propri diritti sulla garanzia al verificarsi di un evento che ne richieda l'esecuzione. Pertanto, la garanzia deve essere disponibile in qualsiasi momento, direttamente o per il tramite di un intermediario che sia un istituto finanziario di prim'ordine ovvero una società interamente controllata da tale istituto, in modo tale che consenta al Comparto di appropriarsi o realizzare le attività fornite come garanzia, immediatamente, qualora la controparte non rispetti il proprio obbligo di restituzione dei titoli. Per tutta la durata del contratto, la garanzia non potrà essere venduta o fornita come garanzia o impegnata.

c) **Diversificazione della garanzia (concentrazione delle attività)**

La garanzia dev'essere sufficientemente diversificata in termini di paese, mercati ed emittenti. Il criterio della sufficiente diversificazione riguardo alla concentrazione degli emittenti sarà ritenuto rispettato se la Società riceverà dalle controparti delle operazioni negoziate fuori borsa a fini di gestione efficiente del portafoglio e con strumenti finanziari derivati un paniere di garanzie collaterali la cui esposizione massima verso un singolo emittente non supererà il 20% del Valore patrimoniale netto. Se la Società è esposta a controparti diverse, per calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo emittente dovranno essere cumulati tra loro i singoli panieri delle garanzie collaterali. In deroga al presente sottoparagrafo, la Società può essere interamente garantita mediante valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi, emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea, da uno o più dei suoi enti locali, da uno stato terzo o da un organismo pubblico internazionale a cui appartengano uno o più stati membri. In tal caso, la Società dovrà ricevere titoli da almeno sei emittenti diversi, ma i titoli di un'unica emissione non dovranno rappresentare più del 30% del Valore patrimoniale netto della Società. La Società intende essere pienamente garantita tramite titoli emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea. La Società può accettare come garanzia per più del 20% del Valore patrimoniale netto, titoli emessi o garantiti da stati membri dell'Unione europea.

4. Politica di scarto di garanzia

Nell'esecuzione di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, ogni Comparto deve ricevere, in linea di principio, una garanzia il cui valore sia, nel corso di tutta la durata del contratto di prestito, almeno pari al 105% della valutazione complessiva (interessi, dividendi ed eventuali altri diritti inclusi) dei titoli dati in prestito, a seconda del livello di rischio che il valore di mercato delle attività incluse nella garanzia possa diminuire.

La garanzia idonea sarà rappresentata esclusivamente da obbligazioni governative con le seguenti caratteristiche e scarti di garanzia

Classe di attività	Garanzia idonea	Margine richiesto	Concentrazione per emittente
Reddito fisso			
Obbligazioni governative ITALIA	Investment grade	105%	20%
Obbligazioni governative EUR (Italia esclusa)	Investment grade	105%	20%
Obbligazioni governative USD	Investment grade	105%	20%
Obbligazioni governative CHF	Investment grade	105%	20%

Obbligazioni governative GBP	Investment grade	105%	20%
------------------------------	------------------	------	-----

Per il denaro contante, lo scarto di garanzia sarà pari allo 0%. Questo vale esclusivamente per il denaro contante della medesima valuta del Comparto.

Alla stipula delle operazioni fuori borsa, ogni Comparto deve ricevere o pagare una garanzia gestita da Credit Support Annex (CSA) all'ISDA, in essere con ciascuna controparte. La Società deve provvedere giornalmente alla valutazione della garanzia ricevuta o pagata, utilizzando i prezzi di mercato disponibili e applicandovi le opportune riduzioni di valore, che saranno determinate ai sensi del CSA in essere per ciascuna categoria di attività, sulla base dei propri criteri. Tali criteri tengono conto di una serie di fattori a seconda della natura della garanzia ricevuta, come l'affidabilità creditizia dell'emittente, la scadenza, la valuta e la volatilità dei prezzi delle attività.

Gli eventuali scarti di garanzia applicabili vengono concordati in modo conservativo e singolarmente con ogni controparte dello strumento finanziario derivato OTC. Gli stessi varieranno a seconda delle condizioni dei singoli accordi sulla garanzia collaterale negoziati e a seconda delle prassi e condizioni di mercato prevalenti. La garanzia ricevuta o pagata dalla Società sarà prevalentemente limitata ai contanti e alle obbligazioni governative, conformemente al CSA.

Ogni Comparto otterrà la seguente garanzia collaterale, che copra almeno il valore di mercato dello strumento finanziario oggetto dell'operazione OTC:

Classe di attività	Scarto di garanzia
Liquidità	0%
Titoli di Stato con scadenza massima di 1 anno	Tra 0% e 2%
Titoli di Stato con scadenza superiore a 1 anno	Tra 0% e 5%

Lo scarto di garanzia dello 0% per i contanti vale esclusivamente per il denaro contante della medesima valuta del Comparto.

Alla stipula delle operazioni di pronti contro termine attivi o passivi, ogni Comparto otterrà la seguente garanzia collaterale, che copra almeno il valore di mercato dello strumento finanziario oggetto dell'operazione:

Classe di attività	Scarto di gar.
Liquidità	0%
Titoli di Stato	0%

L'assenza di scarto di garanzia è ascrivibile prevalentemente alla natura di brevissimo termine delle operazioni. Tuttavia, lo scarto di garanzia dello 0% per i contanti vale esclusivamente per il denaro contante della medesima valuta del Comparto.

5. Copertura valutaria

Allo scopo di proteggere i suoi attivi e passivi presenti e futuri dalle fluttuazioni dei cambi, la Società può impegnarsi in operazioni che abbiano per oggetto l'acquisto o la vendita di contratti a termine su cambi, nonché l'acquisto o la vendita di opzioni call o put su valute, l'acquisto o la vendita di valute a termine o lo scambio di valute a trattativa privata, a condizione che tali operazioni siano effettuate in borsa o fuori borsa con intermediari finanziari di prim'ordine, specializzati in questo tipo di operazioni e partecipanti a mercati non regolamentati.

Lo scopo delle operazioni summenzionate presuppone l'esistenza di un legame diretto fra dette operazioni e gli attivi o i passivi da coprire e implica, in linea di principio, che le operazioni trattate in una data valuta (inclusa una valuta che abbia un legame sostanziale con il valore della valuta di

riferimento, per esempio la valuta di denominazione) del Comparto interessato, noto come “Copertura Incrociata”, non possono superare il valore totale degli attivi e dei passivi detenuti in tale valuta, né possono, per quanto riguarda la duration, superare il periodo di detenzione o di prevista acquisizione di tali attivi, o di assunzione o prevista assunzione di tali passivi.

Nelle sue rendicontazioni periodiche la Società deve indicare, per le diverse categorie di operazioni, l’ammontare totale degli impegni assunti in virtù di tali operazioni in corso alla data di riferimento di tali situazioni contabili.

IV. FATTORI DI RISCHIO

1. Considerazioni generali di rischio applicabili alla Società

Un investimento nella Società non deve essere inteso come un deposito presso un istituto di credito o altro istituto garantito. L’investimento può non essere idoneo per qualsiasi investitore. La Società non deve essere intesa come un programma completo d’investimento e gli investitori devono tenere nella dovuta considerazione i loro obiettivi d’investimento a lungo termine nonché le loro esigenze finanziarie quando intraprendono una decisione d’investimento. Un investimento nella Società deve essere inteso come un investimento a lungo termine.

Le performance passate non rappresentano una garanzia delle performance future. Il valore delle Azioni, nonché il rendimento delle stesse, può subire fluttuazioni al rialzo o al ribasso. Non vi è alcuna garanzia che la Società raggiunga i propri obiettivi d’investimento. Un investitore che realizzi il proprio investimento a breve termine può, inoltre, non recuperare l’importo originariamente investito a causa degli oneri iniziali applicabili all’emissione di Azioni.

Il valore di un investimento nella Società sarà soggetto alle fluttuazioni del valore della valuta di denominazione delle Azioni del relativo Comparto rispetto al valore della valuta di denominazione dell’investimento sottostante del Comparto. Esso potrà inoltre essere soggetto a variazioni delle regolamentazioni di controllo dei cambi, delle legislazioni fiscali, delle politiche economiche o monetarie e di altre leggi e regolamentazioni applicabili. Le fluttuazioni negative dei tassi di cambio possono comportare un decremento dei rendimenti e una perdita del capitale.

Un investimento in strumenti azionari può subire variazioni al ribasso o al rialzo a breve o persino a lungo termine. Si fa presente agli azionisti che la partecipazione in warrant potrebbe aumentare la volatilità del valore del relativo Comparto.

I Comparti che investono in titoli a reddito fisso sono soggetti alle variazioni dei tassi di interesse e del contesto in cui questi si formano. In linea generale, i prezzi delle obbligazioni e di altri titoli di debito subiscono fluttuazioni contrarie a quelle dei tassi di interesse. I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, ossia all’incapacità dell’emittente di rimborsare il capitale e riconoscere gli interessi sulle obbligazioni, e possono essere soggetti alla volatilità dei prezzi a causa della sensibilità ai tassi di interesse.

2. FATCA / CRS – Obblighi di rendicontazione delle informazioni per gli investitori

Ai sensi della legge del Lussemburgo del 24 luglio 2015 e successive modifiche (la “**Legge FATCA**”) e della legge del Lussemburgo del 18 dicembre 2015 e successive modifiche (la “**Legge CRS**”), la Società verrà presumibilmente considerata un (Foreign) Financial Institution. Di conseguenza, la Società potrà richiedere agli azionisti di fornire prove documentali in merito alla loro residenza fiscale e tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della conformità con i summenzionati regolamenti.

Qualora la Società venisse assoggettata a una ritenuta alla fonte e/o ad ammende a seguito del FATCA e/o ad ammende a seguito della CRS, il valore delle Azioni detenute da tutti gli azionisti potrebbe subire importanti ripercussioni.

La Società e/o i suoi azionisti possono inoltre essere indirettamente influenzati dal fatto che un'entità finanziaria non USA non sia conforme ai regolamenti FATCA anche se la Società soddisfa i propri obblighi ai sensi del FATCA.

3. Protezione dei dati

Conformemente alle disposizioni della legge del Lussemburgo del 2 agosto 2002 sulla protezione delle persone in relazione al trattamento dei dati personali e successive modifiche (la "**Legge sulla protezione dei dati**"), nonché alle leggi e ai regolamenti locali, ove applicabili, la Società, in quanto controller dei dati, raccoglie, archivia ed elabora, tramite mezzi elettronici o di altro tipo, i dati forniti dagli investitori ai fini della prestazione dei servizi richiesti dagli stessi e della conformità con i propri obblighi legali e normativi. I dati elaborati includono in modo particolare il nome, i dettagli di contatto (ivi inclusi l'indirizzo postale o e-mail), le coordinate bancarie, l'importo investito e le partecipazioni nella Società degli investitori ("**Dati personali**"). L'investitore può, a propria discrezione, rifiutarsi di comunicare i Dati personali alla Società. In tal caso, tuttavia, la Società può rifiutare una richiesta di Azioni. Ogni investitore ha diritto di accedere ai propri Dati personali e può richiedere la rettifica dei medesimi laddove i Dati personali siano inesatti o incompleti, scrivendo alla Società presso la sua sede legale, come indicato nell'elenco dei contatti e dei dati di contatto.

I Dati personali forniti dagli investitori vengono elaborati, in modo particolare, ai fini dell'evasione delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni di Azioni e dei pagamenti di dividendi agli investitori, per motivi di amministrazione dei conti, di gestione delle relazioni con i clienti, per l'esecuzione dei controlli in merito a pratiche di excessive trading e market timing, ai fini dell'identificazione fiscale, come richiesto ai sensi delle leggi e dei regolamenti del Lussemburgo o esteri (ivi inclusi i regolamenti e le leggi relativi al FATCA o alla CRS) e per la conformità con i regolamenti antiriciclaggio applicabili. I dati forniti dagli azionisti vengono inoltre elaborati ai fini del mantenimento del registro degli azionisti della Società. Inoltre, i Dati personali possono essere elaborati per finalità di marketing. Ogni investitore ha diritto di obiettare all'uso dei propri Dati personali a fini di marketing scrivendo alla Società.

I Dati personali non verranno trattenuti per un periodo più lungo del periodo necessario ai fini dell'elaborazione dei dati, fermi restando i periodi di trattenimento minimi legali applicabili.

4. Fattori di rischio applicabili all'utilizzo di strumenti derivati

Sebbene l'impiego prudente di strumenti derivati possa essere vantaggioso, detti strumenti derivati possono comportare rischi diversi e, in taluni casi, maggiori rispetto a quelli presentati da investimenti più tradizionali. Gli investimenti in strumenti derivati possono aumentare la volatilità delle performance dei Comparti e comportare maggiori rischi finanziari. Di seguito sono riportati i principali fattori di rischio relativi all'impiego di strumenti derivati, che gli investitori dovrebbero comprendere prima di investire nella Società.

a) *Rischio di mercato*

Si tratta di un rischio generale che si applica a tutti gli investimenti, ossia il valore di un particolare strumento derivato può variare in modo da penalizzare gli interessi della Società.

b) *Controllo e monitoraggio*

Gli strumenti derivati sono strumenti altamente specializzati che richiedono tecniche d'investimento e analisi del rischio diverse da quelle considerate per l'investimento in titoli azionari e titoli a reddito fisso. L'impiego di tecniche derivate richiede la comprensione non solo degli attivi sottostanti allo strumento derivato ma anche dello strumento stesso, senza poter beneficiare dell'osservazione delle

performance dello strumento derivato in tutte le possibili condizioni di mercato. In particolare, l'impiego e la complessità degli strumenti derivati richiedono il mantenimento di adeguati controlli al fine di monitorare le operazioni, la capacità di valutare il rischio che uno strumento derivato può aggiungere alla Società, nonché la capacità di prevedere correttamente il relativo prezzo, il tasso di interesse o i movimenti del tasso di cambio.

c) Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità sussiste quando un particolare strumento non è facilmente acquistabile o vendibile. Qualora un'operazione in strumenti derivati sia particolarmente estesa o il relativo mercato versi in una situazione di illiquidità, può non essere possibile iniziare un'operazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso (tuttavia, la Società sottoscriverà esclusivamente strumenti derivati OTC qualora sia consentito liquidare tali operazioni in qualsiasi momento al valore equo).

d) Rischio di controparte

La Società ha la facoltà di sottoscrivere transazioni in mercati non regolamentati, che la esporranno al credito delle relative controparti e alla loro capacità di soddisfare i termini di tali contratti. Nell'eventualità di bancarotta o insolvenza di una controparte, la Società potrebbe trovarsi nella condizione di dover ritardare la liquidazione delle posizioni e registrare perdite significative, incluso il decremento del valore dei propri investimenti durante il periodo in cui la Società tenti di far valere i propri diritti, e nell'impossibilità di realizzare i guadagni sui propri investimenti durante tale periodo e sostenere commissioni e spese relative all'esercizio dei propri diritti. Sussiste inoltre la possibilità che i suddetti accordi e le tecniche su strumenti derivati vengano risolti a causa, ad esempio, di bancarotta, sopraggiunta illegalità o modifica delle normative fiscali o contabili relative al periodo in cui tali accordi sono stati sottoscritti.

e) Reinvestimento della garanzia

Un Comparto può inoltre sostenere una perdita nel reinvestire la garanzia in contanti ricevuta, ove consentito. Tale perdita può insorgere a causa di una diminuzione del valore degli investimenti effettuati. La diminuzione del valore di tali investimenti ridurrebbe l'importo della garanzia disponibile per la restituzione da parte del Comparto alla controparte, come previsto dalle condizioni dell'operazione. Il Comparto sarebbe quindi tenuto a coprire la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile per la restituzione alla controparte, determinando in questo modo una perdita per il Comparto.

f) Rischi diversi

Tra i rischi diversi derivanti dall'impiego di strumenti derivati vanno inclusi il rischio di valutazioni diverse di strumenti derivati a causa dell'utilizzo di diversi metodi di valutazione e dell'incapacità di detti strumenti derivati di fare riferimento correttamente a titoli, tassi e indici sottostanti. Molti strumenti derivati, in particolare gli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC), sono complessi e spesso vengono valutati in maniera soggettiva e la valutazione può essere fornita esclusivamente da un numero limitato di professionisti del mercato che possano agire in qualità di controparte nella transazione da valutare. Le valutazioni poco accurate possono comportare un maggiore pagamento in contanti da parte delle controparti nonché una perdita di valore per la Società. Tuttavia, tale rischio è limitato in quanto il metodo di valutazione utilizzato per valutare gli strumenti derivati negoziati fuori borsa deve essere verificabile da una società di revisione indipendente.

L'uso di strumenti finanziari derivati implica rischi addizionali, dovuti alla leva finanziaria in questo modo creata. La leva finanziaria si crea quando viene investita nell'acquisto di strumenti derivati una somma di capitale inferiore al costo di un'acquisizione diretta delle attività sottostanti. Più alto l'effetto leva, maggiore la variazione del prezzo dello strumento derivato in caso di fluttuazione del prezzo dell'attività sottostante (rispetto al prezzo di sottoscrizione calcolato nelle condizioni dello strumento derivato). Il potenziale e i rischi degli strumenti derivati pertanto aumentano parallelamente all'incremento dell'effetto leva.

Gli strumenti derivati non sempre mettono in correlazione perfetta titoli, tassi o indici o seguono l'andamento del valore degli stessi. Di conseguenza, l'impiego da parte della Società di tecniche su strumenti derivati può rivelarsi uno strumento inefficace, e talvolta può essere controproducente, sulla base degli obiettivi di investimento della stessa.

5. Rischio di custodia

La responsabilità della Banca Depositaria si estende solo alla sua negligenza ed omissione volontaria o a quanto causato dalla negligenza o dolo del suo agente locale, e non si estende alle perdite dovute alla liquidazione, bancarotta, negligenza od omissione volontaria di qualsivoglia conservatore del registro. In caso di tali perdite, la Società dovrà rivendicare i propri diritti contro l'emittente e/o il conservatore del registro nominato dei titoli.

I titoli detenuti presso un corrispondente locale o un sistema di compensazione/regolamento o un corrispondente titoli (“**Sistema titoli**”) potrebbero non essere altrettanto protetti quanto quelli detenuti in Lussemburgo. In modo particolare, si potrebbero sostenere delle perdite a seguito dell'insolvenza del corrispondente o del Sistema titoli locale. In alcuni mercati, la segregazione o l'identificazione separata dei titoli di un titolare effettivo potrebbe non essere possibile ovvero le prassi di segregazione o di identificazione separata potrebbero essere diverse dalle prassi in vigore sui mercati più sviluppati.

6. Conflitti di interesse

La Società di Gestione, il/i distributore/i, il Gestore degli Investimenti (eventuale), la Banca depositaria e l'Agente amministrativo possono, nello svolgimento della propria attività, avere conflitti di interesse con la Società. La Società di Gestione, il/i distributore/i, il Gestore degli Investimenti (eventuale), la Banca depositaria e l'Agente amministrativo considereranno i rispettivi doveri nei confronti della Società e di altri soggetti nella stipula di operazioni per le quali potrebbero insorgere conflitti, o potenziali conflitti, di interesse. Nel caso in cui tali conflitti emergessero, ciascuno di questi soggetti si sarà impegnato, o la Società richiederà a ciascuno di tali soggetti di impegnarsi, ad adoperarsi in modo ragionevole per risolvere tali eventuali conflitti di interesse in modo equo (nel rispetto dei rispettivi obblighi e doveri) e di garantire che la Società e gli Azionisti siano trattati equamente.

7. Negoziazioni interessate

La Società di Gestione, il/i distributore/i, il Gestore degli Investimenti (eventuale), la Banca depositaria, l'Agente amministrativo e le relative controllate, affiliate, consociate, agenti, amministratori, funzionari, dipendenti o delegati (ciascuna una “**Parte interessata**”, congiuntamente le “**Parti interessate**”) potranno:

- a) contrarre o sottoscrivere transazioni finanziarie, bancarie o di altra natura con un'altra o con la Società ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'investimento da parte della Società in titoli di qualsivoglia società o ente i cui investimenti od obblighi costituiscano parte integrante delle attività della Società o di uno dei Comparti, o siano interessati ai suddetti contratti o alle suddette transazioni;
- b) investire in e negoziare azioni, titoli, attività o eventuali proprietà delle tipologie incluse nella proprietà della Società per proprio conto o per conto di terze parti; e
- c) agire in qualità di agente o mandante nella vendita, emissione o acquisto di titoli e altri investimenti verso, o dalla Società, attraverso, o congiuntamente al Gestore degli Investimenti (eventuale) o alla Banca depositaria o relative controllate, affiliate, consociate, agenti o delegati.

Eventuali attività della Società sotto forma di contanti potranno essere investite in certificati di deposito o investimenti bancari emessi da una Parte interessata. Potranno inoltre essere effettuate

transazioni bancarie o analoghe con o presso una Parte interessata (a condizione che la stessa sia autorizzata a svolgere questo tipo di attività).

Non vi sarà alcun obbligo da parte di qualsiasi Parte interessata di rendere conto agli azionisti in merito ai benefici così originati e tali eventuali benefici potranno essere trattenuti dalla parte in questione.

Qualsivoglia siffatta operazione deve essere effettuata alle normali condizioni di mercato e commerciali.

8. Conflitti di interesse del Gestore degli Investimenti

Il Gestore degli Investimenti potrà inoltre essere nominato quale agente di prestito titoli della Società secondo i termini di un contratto di gestione di prestito titoli. Secondo i termini di tale contratto, l'agente di prestito viene nominato al fine di gestire le attività di prestito titoli della Società ed è autorizzato a percepire una commissione che va a sommarsi alla relativa commissione in qualità di gestore degli investimenti. Il reddito derivante dall'attività di prestito titoli sarà diviso tra la Società e il Gestore degli Investimenti e la commissione versata al Gestore degli Investimenti rispetterà i normali tassi commerciali. Dettagli finanziari completi circa gli importi maturati e le spese sostenute rispetto all'attività di prestito titoli per conto della Società, ivi comprese le commissioni versate o dovute, saranno inclusi nei rendiconti finanziari annuali e semestrali, nonché nell'allegato specifico del Comparto in questione nella Parte B del Prospetto. La Società di Gestione revisionerà con cadenza almeno annuale gli accordi di prestito titoli e i costi correlati.

Il Gestore degli Investimenti può effettuare negoziazioni attraverso le relative affiliate sia in qualità di mandante che di agente, secondo quanto consentito ai sensi di legge. Per via di tali rapporti commerciali, le affiliate del Gestore degli Investimenti riceveranno, tra altri benefici, commissioni, ricarichi/svalutazioni e proventi associati alla fornitura di servizi di prime brokerage e di altra natura.

Taluni conflitti di interesse possono insorgere dal fatto che le affiliate del Gestore degli Investimenti o della Società di Gestione possono agire quali sub-distributori di interessi rispetto alla Società o a taluni Comparti. Tali entità potranno inoltre sottoscrivere accordi ai sensi dei quali le stesse o le relative affiliate emetteranno e distribuiranno strumenti o altri titoli la cui performance sia correlata al Comparto interessato.

Laddove il Gestore degli Investimenti percepisca una commissione (ivi compresa una commissione di rimborso) in virtù di un investimento di un Comparto nelle quote di un altro organismo d'investimento collettivo, tale commissione dovrà essere versata nel suddetto Comparto.

9. Conflitti di interesse in caso di prestito titoli

La Banca depositaria potrà inoltre essere nominata quale agente di prestito titoli della Società secondo i termini di un contratto di prestito titoli. Secondo i termini di tale contratto, l'agente di prestito viene nominato al fine di gestire le attività di prestito titoli della Società ed è autorizzato a percepire una commissione che va a sommarsi alla relativa commissione in qualità di Banca depositaria. Il reddito derivante dall'attività di prestito titoli sarà diviso tra la Società e la Banca depositaria e la commissione versata alla Banca depositaria rispetterà i normali tassi commerciali. Dettagli finanziari completi circa gli importi maturati e le spese sostenute rispetto all'attività di prestito titoli per conto della Società, ivi comprese le commissioni versate o dovute, saranno inclusi nei rendiconti finanziari annuali e semestrali, nonché nell'allegato specifico del Comparto in questione nella Parte B del Prospetto. La Società di Gestione revisionerà con cadenza almeno annuale gli accordi di prestito titoli e i costi correlati.

La Banca depositaria può effettuare negoziazioni attraverso le relative affiliate sia in qualità di mandante che di agente, secondo quanto consentito ai sensi di legge. Per via di tali rapporti

commerciali, le affiliate della Banca depositaria riceveranno, tra altri benefici, commissioni, ricarichi/svalutazioni e proventi associati alla fornitura di servizi di prime brokerage e di altra natura.

Taluni conflitti di interesse possono insorgere dal fatto che le affiliate della Banca depositaria o della Società di Gestione possono agire quali sub-distributori di interessi rispetto alla Società o a taluni Comparti. Tali entità potranno inoltre sottoscrivere accordi ai sensi dei quali le stesse o le relative affiliate emetteranno e distribuiranno strumenti o altri titoli la cui performance sia correlata al Comparto interessato.

Laddove la Banca depositaria percepisca una commissione (ivi compresa una commissione di rimborso) in virtù di un investimento di un Comparto nelle quote di un altro organismo d'investimento collettivo, tale commissione dovrà essere versata nel suddetto Comparto.

10. Mercati emergenti:

- a) In taluni paesi vi è la possibilità di espropriazione di attività, imposta confiscatoria, instabilità politica o sociale o sviluppi diplomatici che possono influire negativamente sull'investimento in tali paesi. Possono essere disponibili meno informazioni circa taluni strumenti finanziari rispetto a quelle ritenute normali da taluni investitori e le entità di alcuni paesi potrebbero non essere soggette a standard e requisiti contabili, di certificazione e finanziari paragonabili a quelli a cui taluni investitori potrebbero essere abituati. Taluni mercati finanziari, il cui volume sia generalmente in crescita, presentano in linea di massima un volume inferiore rispetto ai paesi più sviluppati, e i titoli di molte società sono meno liquidi e i relativi prezzi più volatili rispetto ai titoli di società comparabili appartenenti a mercati più ampi. In vari paesi vi sono inoltre livelli variabili di supervisione da parte dei governi e di regolamentazione degli scambi, degli istituti finanziari e degli emittenti. Inoltre, le modalità secondo le quali gli investitori stranieri possono investire nei titoli di taluni paesi, nonché le limitazioni sui suddetti investimenti, possono influire sulle operazioni di investimento dei Comparti.
- b) Il debito dei paesi emergenti sarà soggetto a un rischio elevato e non dovrà rispettare standard minimi in termini di rating, e la relativa affidabilità creditizia non dovrà essere valutata da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale. L'emittente o l'autorità governativa che sovrintende al rimborso del debito di un paese emergente potrebbe non essere in grado o non voler rimborsare il capitale e/o gli interessi dovuti in conformità ai termini del suddetto debito. Di conseguenza, un emittente governativo potrebbe non adempiere ai propri obblighi. Laddove si verifici un tale evento, le facoltà di ricorso della Società nei confronti dell'emittente e/o del garante potrebbero essere limitate. In alcuni casi i rimedi dovranno essere perseguiti presso i tribunali della parte inadempiente, e la facoltà del titolare di titoli di Stato stranieri di ottenere una rivalsa potrà essere soggetta al clima politico del paese interessato. Inoltre, non è possibile assicurare che i titolari di debito commerciale non contestino i pagamenti ai titolari di altri titoli di Stato stranieri in caso di inadempienza ai sensi dei relativi contratti di prestito con una banca commerciale.
- c) I sistemi di regolamento dei mercati emergenti possono essere meno organizzati rispetto ai mercati sviluppati. Pertanto, sussiste il rischio che il regolamento possa essere rinviato e che la liquidità o i titoli dei Comparti possano essere a rischio a causa di malfunzionamenti o difetti dei sistemi. Nello specifico, le pratiche di mercato possono richiedere che il pagamento sia effettuato prima della ricezione del titolo acquistato o che la consegna di un titolo debba essere effettuata prima della ricezione del pagamento. In tali circostanze, l'inadempienza di un intermediario o di una banca (la controparte) attraverso i quali la transazione viene eseguita può

comportare una perdita a carico dei Comparti che investono nei titoli dei mercati emergenti.

- d) Ove possibile, la Società tenterà di ricorrere a controparti la cui situazione finanziaria sia tale da ridurre il suddetto rischio. Tuttavia, non è possibile garantire che la Società sia in grado di eliminare il suddetto rischio per i Comparti, in particolare in quanto spesso le controparti che operano sui mercati emergenti non dispongono della solidità o delle risorse finanziarie delle relative controparti dei paesi sviluppati.
- e) Può inoltre sussistere il pericolo che, per via delle incertezze legate al funzionamento dei sistemi di regolamento sui singoli mercati, rivendicazioni contrastanti possano insorgere rispetto ai titoli detenuti da o trasferiti ai Comparti. Inoltre, i sistemi di compensazione possono essere non esistenti, limitati o inadeguati rispetto alle rivendicazioni della Società nel caso dei suddetti eventi.
- f) In alcuni paesi dell'Europa orientale vi sono incertezze legate alla titolarità delle proprietà. Di conseguenza, l'investimento in valori mobiliari emessi da società che detengono la titolarità delle suddette proprietà dell'Europa orientale può essere soggetto a maggiori rischi.

V. ESPOSIZIONE GLOBALE E MISURAZIONE DEL RISCHIO

La Società potrà avvalersi di strumenti derivati, le cui attività sottostanti potranno essere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, a fini sia di copertura che di negoziazione.

Se per tali operazioni sarà necessario il ricorso agli strumenti derivati, le loro condizioni e limiti d'utilizzo dovranno corrispondere alle disposizioni del Prospetto.

Se un comparto si avvale di strumenti derivati a fini d'investimento (negoziazione), potrà farlo solo entro i limiti della sua politica d'investimento.

1. Determinazione dell'esposizione globale

L'esposizione globale dei comparti deve essere calcolata conformemente alla Circolare 11/512 della CSSF. I limiti relativi all'esposizione globale devono essere rispettati su base costante.

Spetterà alla Società di Gestione scegliere un appropriato metodo di calcolo dell'esposizione globale. Nello specifico, la scelta deve basarsi sulla valutazione, effettuata dalla stessa Società di Gestione, del profilo di rischio del Comparto risultante dalla sua politica d'investimento (compreso l'uso di strumenti finanziari derivati).

2. Metodo di misurazione del rischio secondo il profilo di rischio del comparto

I Comparti sono classificati mediante l'autovalutazione dei profili di rischio risultanti dalle rispettive politiche d'investimento, comprese le loro strategie d'investimento in strumenti derivati, che determinano due distinti metodi di misurazione del rischio:

- a) Il metodo avanzato di misurazione del rischio detto Value-at-Risk (VaR), usato per calcolare l'esposizione globale quando:

- Il Comparto si impegna in complesse strategie d'investimento che rappresentano una parte non trascurabile della politica d'investimento del Comparto;
- Il Comparto vanta un'esposizione non trascurabile a derivati complessi/esotici; o
- L'approccio basato sugli impegni non coglie adeguatamente il rischio di mercato del portafoglio.

b) Il metodo basato sugli impegni.

La Società di Gestione ha scelto il metodo basato sugli impegni per tutti i Comparti della Società.

3. Calcolo dell'esposizione globale

- a) Per gli strumenti derivati standard, il metodo di conversione degli impegni è sempre il valore di mercato della posizione equivalente nello strumento finanziario sottostante, che potrà essere sostituito dal valore figurativo o dal prezzo dei contratti future qualora questo sia più conservativo;
- b) Per gli strumenti finanziari non standard si potrà ricorrere a un metodo alternativo, purché il loro ammontare totale rappresenti una parte trascurabile del portafoglio del Comparto;
- c) Il metodo di calcolo usato dai Comparti strutturati è descritto nei criteri guida ESMA/2011/112.

Nel calcolo degli impegni non si tiene conto degli strumenti derivati se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) L'investimento aggregato del Comparto in uno strumento finanziario derivato relativo a uno strumento finanziario e in liquidità investita in strumenti finanziari esenti da rischio equivale a una posizione di liquidità in quel determinato strumento finanziario.
- b) Lo strumento finanziario derivato non è ritenuto generatore di esposizioni incrementali e di rischi legati alla leva finanziaria o di mercato.

Il totale degli impegni del Comparto in strumenti finanziari derivati, limitato al 100% del valore totale netto del portafoglio, è quantificato come la somma (in valore assoluto) dei singoli impegni, al netto delle eventuali compensazioni e degli accordi di copertura.

PROFILO DELL'INVESTITORE

Tenuto conto degli obiettivi e delle politiche d'investimento della Società precedentemente esposti, l'investimento nella Società è idoneo per quegli investitori che si prefiggano di investire in titoli a reddito fisso di breve termine o in titoli azionari e che perseguano la crescita del capitale a lungo termine. Gli investitori non dovrebbero prefiggersi l'obiettivo di ricevere dividendi costanti e dovrebbero accettare i rischi associati a questa tipologia d'investimento, come previsto nella precedente sezione "Fattori di rischio", e devono essere in grado di sopportare la volatilità del valore delle proprie Azioni.

LE AZIONI

La Società può emettere Azioni di Classi differenti, che rappresentano i diversi Comparti che il Consiglio d'amministrazione decida di costituire. Nell'ambito di un Comparto possono essere di volta in volta definite dal Consiglio d'amministrazione Classi di Azioni che corrispondano a (i) una particolare politica di distribuzione dei proventi, quale il dare diritto a distribuzioni ("**Azioni di distribuzione**") ovvero il non dare diritto a distribuzioni ("**Azioni di capitalizzazione**") e/o (ii) una particolare struttura delle commissioni di vendita e di rimborso e/o (iii) una particolare struttura delle commissioni di gestione o di consulenza, e/o (iv) una particolare struttura della commissione di distribuzione, (v) un determinato importo minimo di sottoscrizione o detenzione, e/o (vi) altre caratteristiche specifiche applicabili a una classe.

Se per un Comparto vengono emesse Classi di Azioni differenti, ne vengono descritte le caratteristiche nel relativo Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

Per ciascuna Classe all'interno di ciascun Comparto verrà calcolato un distinto Valore patrimoniale netto, che differirà sulla base dei fattori variabili sopra descritti.

All'interno di ciascun Comparto possono essere emesse, su richiesta degli azionisti, Azioni nominative o Azioni al portatore. L'iscrizione del nome dell'azionista nel libro dei soci dimostra il suo diritto di proprietà su tali Azioni nominative.

Il possessore di Azioni nominative riceverà una conferma scritta della sua partecipazione azionaria.

Il possessore di Azioni al portatore riceverà una conferma scritta della sua partecipazione azionaria. La conferma scritta al portatore (ove disponibile) verrà emessa solo in tagli da 1, 10 o 100 Azioni. Ai sensi di legge, le azioni al portatore devono essere depositate presso una banca depositaria, incaricata della tenuta delle suddette azioni al portatore attraverso un registro. Non saranno emesse azioni al portatore.

Tutte le Azioni devono essere interamente versate; esse sono prive di valore nominale e non prevedono diritti privilegiati o di prelazione. Ciascuna Azione della Società, a prescindere dal Comparto di appartenenza, dà diritto a un voto all'assemblea generale degli azionisti, in conformità alle leggi del Granducato di Lussemburgo e allo Statuto.

Le frazioni di Azioni nominative e al portatore saranno emesse fino a un millesimo di Azione; tali frazioni non daranno diritto al voto, ma daranno diritto di partecipare, su base proporzionale, ai risultati netti e ai proventi della liquidazione spettanti alle Azioni del Comparto interessato.

Qualora le Azioni di un Comparto siano quotate presso la borsa valori di Lussemburgo, ne sarà fatta menzione nella Parte B del presente Prospetto.

DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DELLE CLASSI DI AZIONI

1. Classi di Azioni

Il Consiglio d'amministrazione può decidere di emettere, per ciascun Comparto, differenti Classi di Azioni, i cui attivi verranno investiti secondo le regole comuni, ma che potranno avere caratteristiche differenti, come sopra specificato. I dettagli delle diverse Classi emesse nell'ambito di un Comparto saranno specificati nella Parte B del presente Prospetto.

La Società può emettere le seguenti categorie di Azioni:

- a) Azioni di distribuzione (Azioni di Categoria "A" o "Azioni A"), che percepiscono un dividendo annuale, e il cui Valore patrimoniale netto viene decurtato di un importo pari alla distribuzione effettuata,
- b) Azioni di capitalizzazione (Azioni di Categoria "B" o "Azioni B"), che non percepiscono un dividendo, e il cui Valore patrimoniale netto resta invariato (determinando un aumento percentuale del Valore patrimoniale netto complessivo attribuibile alle Azioni di Classe B).

Attualmente i Comparti della Società possono emettere le seguenti Classi di Azioni:

- a) Classe Classic ("Classi C"), destinata agli investitori persone fisiche e giuridiche, ai gestori professionali di patrimoni e agli investitori istituzionali che detengono le azioni nell'ambito dei rispettivi patrimoni o che operano per conto di persone fisiche o giuridiche,
- b) Classe Institutional ("Classi I"), offerta esclusivamente agli investitori istituzionali ai sensi della disposizione 174 (2) della Legge del 2010.

Le Classi azionarie disponibili saranno indicate nella descrizione di ciascun Comparto.

Ciascuna Classe di Azioni può essere associata a una specifica struttura di commissioni e a un importo minimo di sottoscrizione, come specificamente indicato di seguito e nella Parte B del presente Prospetto.

Gli investitori possono sottoscrivere le Azioni attraverso piani di risparmio regolari.

2. Importi minimi di sottoscrizione e requisiti per la detenzione

Il Consiglio d'amministrazione può stabilire un importo minimo di sottoscrizione e di partecipazione per ciascuna Classe di Azioni. Tali requisiti, se previsti, sono indicati dettagliatamente per ciascun Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

Il Consiglio d'amministrazione può anche stabilire un importo minimo per le successive sottoscrizioni per gli azionisti che intendano aggiungere alle loro partecipazioni una delle Classi di Azioni esistenti.

Il Consiglio d'amministrazione ha la facoltà, di volta in volta, di derogare al requisito dell'importo minimo.

Il Consiglio d'amministrazione può, in ogni momento, decidere di rimborsare forzosamente tutte le Azioni dagli azionisti che detengano un importo inferiore al minimo di sottoscrizione proprio di ciascun Comparto o che non abbiano i requisiti previsti. In tal caso, l'azionista interessato verrà informato con un mese di preavviso in modo da essere in grado di incrementare il proprio quantitativo di azioni o di soddisfare i requisiti richiesti.

PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO

1. Sottoscrizione di Azioni

Il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Classe di Azioni di un Comparto (il “**Prezzo di sottoscrizione**”) è pari al Valore patrimoniale netto per Azione della relativa Classe, determinato nel Giorno di Valutazione applicabile e maggiorato della commissione di vendita prevista nella Parte B del presente Prospetto. Il Prezzo di sottoscrizione è disponibile per la consultazione presso la sede legale della Società.

Agli investitori le cui richieste di sottoscrizione siano state accettate verranno attribuite Azioni emesse sulla base del Valore patrimoniale netto per ciascuna Classe di Azioni determinato nel Giorno di Valutazione successivo a quello di ricezione del modulo di sottoscrizione, a condizione che tale modulo pervenga alla Società entro le ore 16:00, ora del Lussemburgo, del Giorno lavorativo precedente quel Giorno di Valutazione. Le richieste ricevute dopo le ore 16:00, ora del Lussemburgo, del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione, saranno evase il Giorno di Valutazione successivo.

Gli ordini saranno normalmente inoltrati alla Società dal/i distributore/i o da un relativo agente nello stesso giorno in cui sono stati da essi ricevuti, a condizione che essi pervengano al/i distributore/i o al relativo agente prima dell’orario di volta in volta stabilito presso l’ufficio in cui l’ordine è stato presentato. Né il/i distributore/i né i relativi agenti sono autorizzati a trattenere ordini di collocamento con l’obiettivo di beneficiare di un cambiamento di prezzo o per altro motivo.

Agli investitori può essere richiesto di compilare una richiesta di sottoscrizione per ciascuna Classe di Azioni o altro documento richiesto dalla Società, dal/i distributore/i o da un relativo agente, che indichi che l’acquirente non sia un “Soggetto USA”, secondo la definizione riportata all’Articolo 10 dello Statuto, o suoi intestatari. I moduli di sottoscrizione contenenti tale dichiarazione sono disponibili presso la Società, il/i distributore/i o i relativi agenti.

Il pagamento delle Azioni può essere effettuato nella valuta di riferimento della Società, nella valuta di riferimento del Comparto interessato o in un’altra valuta liberamente convertibile.

Il pagamento delle sottoscrizioni deve essere effettuato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del Prezzo di sottoscrizione.

Qualora il pagamento venga effettuato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del Comparto interessato, gli eventuali costi di conversione valutaria saranno a carico dell’azionista.

La Società si riserva il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, le richieste di sottoscrizione; in tal caso il denaro pagato, o eventualmente il saldo residuo, sarà restituito al sottoscrittore nel più breve tempo possibile, nonché il diritto di sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso l’emissione di Azioni in uno, in alcuni o in tutti i Comparti.

Le conferme scritte della partecipazione azionaria (a seconda dei casi) saranno inviate agli azionisti entro dieci Giorni lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione.

Non verranno emesse Azioni di un Comparto nei periodi in cui il calcolo del Valore patrimoniale netto per quella Classe di Azioni di tale Comparto sia stato sospeso dalla Società, in conformità ai poteri a essa riservati dall’Articolo 12 dello Statuto.

Nel caso di sospensione delle negoziazioni delle Azioni, la richiesta di sottoscrizione verrà evasa il primo Giorno di Valutazione successivo alla fine di tale periodo di sospensione.

Per contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro, le richieste di sottoscrizione devono includere una copia certificata (da una delle seguenti autorità: ambasciata, consolato, notaio, commissariato di polizia) di (i) la carta d'identità del sottoscrittore nel caso di singoli individui, (ii) lo statuto di costituzione e dell'estratto del registro del commercio nel caso di entità societarie.

Inoltre, la Società è legalmente responsabile dell'identificazione dell'origine di fondi trasferiti da banche non soggette a una procedura di identificazione equivalente a quella prevista dalla legge del Granducato di Lussemburgo. Le sottoscrizioni possono essere temporaneamente sospese fino a che tali fondi non siano stati correttamente identificati.

2. Conversione di Azioni

Gli azionisti hanno diritto, subordinatamente alle seguenti disposizioni, di convertire tutte o parte delle loro Azioni di qualsiasi Classe di un Comparto in Azioni di un'altra Classe dello stesso o di un altro Comparto.

Tuttavia, il diritto di convertire le Azioni è subordinato all'osservanza di ogni altra condizione (compresi gli importi minimi di sottoscrizione) applicabile alla Classe in cui è effettuata la conversione.

Il tasso a cui saranno convertite le Azioni di un Comparto sarà determinato con riferimento ai rispettivi Valori patrimoniali netti delle Azioni o Classi di Azioni interessate, calcolati nel Giorno di Valutazione di ciascuna Classe successivo a quello di ricezione dei documenti di seguito indicati.

La conversione di Azioni o Classi di Azioni di un Comparto sarà soggetta all'applicazione di una commissione basata sul rispettivo Valore patrimoniale netto delle Azioni o Classi di Azioni interessate riportato nella Parte B del presente Prospetto. Tuttavia, tale importo può essere maggiorato se la commissione di sottoscrizione applicata al Comparto originario è inferiore alla commissione di sottoscrizione applicata al Comparto in cui saranno convertite le Azioni. In tali casi, la commissione di conversione non può superare la differenza tra la commissione di sottoscrizione applicata al Comparto in cui saranno convertite le Azioni e la commissione di sottoscrizione applicata alla sottoscrizione iniziale. Tale importo sarà dovuto al/i distributore/i.

Le Azioni possono essere consegnate per la conversione in qualsiasi Giorno di valutazione.

Tutti i termini e le comunicazioni riguardanti il rimborso di Azioni si applicheranno anche alla conversione di Azioni.

Le conversioni di Azioni non potranno essere effettuate fino a che non sia pervenuta alla sede legale della Società, da parte dell'Azionista, una richiesta di conversione debitamente compilata.

All'atto della conversione potranno essere emesse frazioni di Azioni nominative e al portatore fino a un millesimo di Azione.

Le conferme scritte della partecipazione azionaria (a seconda dei casi) saranno inviate agli azionisti entro dieci Giorni Lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione, unitamente all'eventuale saldo risultante da tale conversione.

Nel convertire Azioni di qualsiasi Classe di un Comparto con Azioni di un'altra Classe o di un altro Comparto, l'azionista deve rispettare i requisiti d'investimento iniziale minimo vigenti per il Comparto acquisito.

Se, a seguito di qualsivoglia richiesta di conversione, il numero di Azioni detenute da qualsiasi azionista in un Comparto scendesse al di sotto del numero minimo indicato nella Sezione 4. “Investimento minimo” nel paragrafo delle Informazioni specifiche per ciascun Comparto, la Società tratterà tale richiesta come una richiesta di conversione dell’intera partecipazione di tale azionista.

Non verranno convertite Azioni dei Comparti nei periodi in cui il calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione o per Classi di Azioni di tale Comparto sia stato sospeso dalla Società, in conformità all’Articolo 12 dello Statuto.

Nel caso di sospensione delle negoziazioni delle Azioni, la richiesta di conversione verrà evasa il primo Giorno di Valutazione successivo alla fine di tale periodo di sospensione.

3. Rimborso di Azioni

Ciascun azionista della Società può in qualsiasi momento richiedere alla Società di rimborsare, in tutto o in parte, in qualsiasi Giorno di Valutazione, Azioni o Classi di Azioni detenute da tale azionista in qualsiasi Comparto.

Gli azionisti che desiderino il rimborso, totale o parziale, delle loro Azioni devono far pervenire la loro richiesta scritta alla sede legale della Società.

Il/i distributore/i e i relativi agenti trasmetteranno le richieste di rimborso alla Società per conto degli azionisti.

Le richieste di rimborso devono contenere le seguenti informazioni (ove applicabile): l’identità e l’indirizzo dell’azionista che richianda il rimborso, il numero di Azioni da rimborsare, la Classe di Azioni interessata, qualora ve ne sia più di una nel Comparto, se le Azioni sono state emesse con o senza conferma scritta azionaria, il nominativo a cui tali Azioni sono intestate e i dettagli relativi al soggetto a cui debba essere effettuato il pagamento. Tutti i documenti necessari a completare il rimborso devono essere allegati a tale richiesta.

Gli azionisti le cui richieste di rimborso vengano accettate, vedranno rimborsate le loro Azioni in qualsiasi Giorno di Valutazione, a condizione che dette richieste pervengano alla Società entro le ore 16.00, ora del Lussemburgo, del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato. Le richieste pervenute dopo le ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione saranno evase il Giorno di Valutazione successivo.

Le Azioni saranno rimborsate a un prezzo (il “**Prezzo di rimborso**”) basato sul Valore patrimoniale netto per Azione o per Classe di Azioni del Comparto interessato calcolato nel primo Giorno di Valutazione successivo alla ricezione della richiesta di rimborso, eventualmente diminuito di una commissione come previsto nella Parte B del presente Prospetto.

Il Prezzo di rimborso sarà pagato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del Valore patrimoniale netto.

Il pagamento sarà effettuato attraverso bonifico bancario sul conto indicato dall’azionista, a spese e a rischio dell’azionista stesso.

Il pagamento del Prezzo di rimborso sarà automaticamente effettuato nella valuta di riferimento del Comparto interessato, a meno che non vengano impartite istruzioni contrarie dall’azionista; in tal caso, il pagamento può essere effettuato nella valuta di riferimento della Società o in altra valuta liberamente convertibile e ogni costo di conversione valutaria sarà detratto dall’importo dovuto a tale azionista.

Il Prezzo di rimborso può essere maggiore o minore del prezzo pagato al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

Le Azioni di un Comparto non saranno rimborsate se il calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione o per Classe di Azioni di tale Comparto sia stato sospeso dalla Società in conformità all'Articolo 12 dello Statuto.

La comunicazione di tale sospensione sarà inviata in tutti i modi appropriati agli azionisti che abbiano richiesto un rimborso che sia stato in tal modo sospeso. In caso di sospensione della negoziazione delle Azioni, la richiesta sarà evasa il primo Giorno di Valutazione successivo alla fine di tale periodo di sospensione.

Qualora, in conseguenza di una richiesta di rimborso, il numero di Azioni o Classi di Azioni detenute da un azionista in un Comparto dovesse scendere al di sotto del livello minimo per ciascuna Classe di Azioni indicato nella Parte B del Prospetto, la Società può considerare tale richiesta come una richiesta di rimborso per l'intero pacchetto di Azioni di tale azionista.

Salvo diversa indicazione nelle caratteristiche di ciascun Comparto, se in un Giorno di Valutazione le richieste di rimborso ai sensi dell'Articolo 8 dello Statuto e le richieste di conversione ai sensi dell'Articolo 9 dello Statuto riguardassero oltre il 10% delle Azioni in circolazione di uno specifico Comparto, ovvero nel caso di una forte volatilità del mercato o dei mercati in cui sta investendo uno specifico Comparto, il Consiglio d'amministrazione può decidere di rimandare in tutto o in parte tali richieste di rimborso o di conversione per il periodo ritenuto necessario nell'interesse del Comparto, ma che non dovrà normalmente superare i 30 giorni. In tal caso, per coprire i corrispondenti costi di vendita del portafoglio sottostante, può essere addebitata una commissione di uscita, non superiore all'1% del Valore patrimoniale netto per Azione del relativo Comparto, agli azionisti che presentino la domanda di rimborso o di conversione. La percentuale di tale commissione di uscita sarà uguale per tutti gli azionisti che abbiano richiesto la conversione o il rimborso delle loro Azioni nello stesso Giorno di Valutazione. La commissione di uscita spetterà al Comparto dal quale è stato effettuato il rimborso o la conversione. Nel Giorno di Valutazione successivo a tale periodo, tali richieste di rimborso e di conversione saranno evase con priorità rispetto alle richieste successive.

Salvo diversa indicazione nelle caratteristiche di ciascun Comparto, qualora il valore del patrimonio netto di un Comparto in un determinato Giorno di Valutazione scendesse a un importo considerato dalla Società come la soglia minima perché tale Comparto operi in maniera economicamente efficiente, o nel caso di un cambiamento significativo della situazione economica o politica, ovvero al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio d'amministrazione potrà, a sua discrezione, decidere di rimborsare tutte - e non solo alcune - le Azioni in circolazione per tale Comparto, al Valore patrimoniale netto per Azione (tenendo conto degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione corrispondente all'entrata in vigore di tale decisione. La Società dovrà fornire un preavviso scritto di almeno 30 giorni a tutti i detentori delle Azioni da rimborsare. I proventi derivanti dal rimborso di Azioni non consegnate alla data del rimborso forzoso da parte della Società possono essere tenuti presso la Banca depositaria per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data di tale rimborso forzoso; dopo tale termine, i proventi saranno tenuti in custodia presso la *Caisse des Consignations*. Inoltre, salvo diversa indicazione nelle caratteristiche di ciascun Comparto, qualora gli attivi di un Comparto non raggiungessero o scendessero al di sotto di un livello al quale il Consiglio d'amministrazione ritenga possibile la gestione, il Consiglio d'amministrazione potrà decidere la fusione di un Comparto con uno o più Comparti della Società, secondo la procedura descritta nelle "INFORMAZIONI GENERALI" sottoparagrafo 4) "Scioglimento e Fusione di Comparti".

All'Articolo 10, lo Statuto contiene disposizioni che permettono alla Società di rimborsare forzosamente le Azioni detenute da Soggetti USA.

4. Tutela contro pratiche di late trading e market timing

Il Consiglio d'amministrazione non autorizza intenzionalmente investimenti connessi a pratiche di market timing o late trading o altre pratiche di transazioni eccessive in quanto possono penalizzare gli interessi degli azionisti. Il Consiglio d'amministrazione potrà rifiutare richieste di sottoscrizione, conversione o rimborso presentate da un azionista sospettato di tali pratiche e intraprendere, a seconda dei casi, qualsiasi altra decisione ritenga idonea a tutelare gli interessi degli altri azionisti.

Con market timing si intende un metodo di arbitraggio attraverso il quale un investitore sottoscrive e riscatta o converte sistematicamente quote o azioni del medesimo OIC nel breve periodo, traendo profitto dalle differenze di valuta e/o imperfezioni o deficienze del metodo di determinazione del valore patrimoniale netto dell'OIC.

Con late trading si intende l'accettazione di un ordine di sottoscrizione, conversione o riscatto oltre il periodo fissato per l'accettazione degli ordini (cut-off time) nel giorno relativo e l'esecuzione di tale ordine al prezzo basato sul valore patrimoniale netto applicabile per quel giorno.

CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

1. Calcolo e pubblicazione

Il Valore patrimoniale netto per ciascuna Classe di Azioni di ciascun Comparto sarà determinato nella valuta di riferimento di tale Comparto.

Il Valore patrimoniale netto per ciascuna Classe di Azioni di un Comparto sarà calcolato in ciascun Giorno di Valutazione (come sopra definito) suddividendo gli attivi netti della Società attribuibili a ciascuna Classe di tale Comparto (pari al valore della quota di attivi meno la quota di passività attribuibili a ciascuna Classe di Azioni di tale Comparto in quel Giorno di Valutazione) per il numero complessivo di Azioni di quella Classe in circolazione.

Se, dal momento del calcolo del Valore patrimoniale netto per ciascuna Classe di Azioni nel Giorno di Valutazione interessato, vi è una variazione significativa delle quotazioni nei mercati in cui è negoziata o quotata una parte sostanziale degli investimenti attribuibili al Comparto stesso, la Società può, per salvaguardare gli interessi degli azionisti e della Società stessa, annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda. Tutte le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno trattate sulla base di questa seconda valutazione.

Il Valore patrimoniale netto per ciascuna Classe di Azioni è calcolato nel giorno specificato per ciascun Comparto nella Parte B del presente Prospetto (il "**Giorno di Valutazione**") sulla base del valore dei sottostanti investimenti del Comparto interessato, calcolato nel modo seguente:

- (a) Il valore di contanti in cassa o in deposito, di effetti e cambiali a vista e di conti da ricevere, di spese pagate in anticipo, dividendi e interessi dichiarati o maturati come anzidetto e non ancora incassati, sarà costituito dal loro pieno ammontare, a meno che non si riveli improbabile che questo valore possa essere incassato o ricevuto completamente; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato detraendo un certo importo ritenuto idoneo, in tale ipotesi, a riflettere il loro valore reale.
- (b) Il valore di ciascun titolo e/o strumento finanziario derivato e/o strumento del mercato monetario quotato o negoziato su qualsiasi borsa valori si baserà sull'ultimo prezzo di chiusura della borsa valori che normalmente viene considerata il principale mercato per tale titolo e/o

strumento finanziario derivato e/o strumento del mercato monetario conosciuto alla fine del giorno precedente il relativo Giorno di Valutazione.

- (c) Il valore di ciascun titolo e/o strumento finanziario derivato e/o strumento del mercato monetario negoziato su un altro mercato regolamentato si baserà sull'ultimo prezzo di chiusura normalmente disponibile alla fine del giorno precedente il relativo Giorno di Valutazione.
- (d) Le azioni o quote di fondi d'investimento di tipo aperto saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto calcolato disponibile.
- (e) Gli swap sono valutati al loro valore equo sulla base dei titoli sottostanti.
- (f) Qualora gli attivi non siano quotati o negoziati su una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, ovvero qualora i prezzi degli attivi quotati o negoziati su una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, come anzidetto, calcolati con le modalità descritte ai precedenti punti da (b) a (e) non siano rappresentativi dell'equo valore di mercato degli attivi interessati, il valore di tali attivi si baserà sul probabile valore di realizzo, ragionevolmente prevedibile, calcolato con prudenza e in buona fede.
- (g) Tutti gli altri titoli e gli altri attivi saranno valutati all'equo valore di mercato determinato in buona fede secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

I proventi netti derivanti dall'emissione di Azioni di ciascun Comparto sono investiti nel portafoglio titoli che costituisce tale Comparto.

Il Consiglio d'amministrazione manterrà per ciascun Comparto un portafoglio distinto di attivi. Tra gli azionisti, ciascun portafoglio di attivi potrà essere investito a esclusivo vantaggio del relativo Comparto e ciascun Comparto sarà trattato come entità legale distinta. Gli attivi di un particolare Comparto sono esclusivamente applicabili ai debiti, agli impegni e agli obblighi di detto Comparto.

Il valore di tutti gli attivi e passivi non espressi nella valuta di riferimento del Comparto sarà convertito nella valuta di riferimento di tale Comparto al tasso di cambio vigente in Lussemburgo nel Giorno di Valutazione interessato. Qualora tali quotazioni non siano disponibili, il tasso di conversione sarà determinato in buona fede dal Consiglio d'amministrazione o secondo le procedure da esso stabilite.

Il Consiglio d'amministrazione, a sua discrezione, può autorizzare l'uso di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tale valutazione rifletta meglio il valore equo degli attivi.

Il Valore patrimoniale netto per ciascuna Classe di Azioni e i prezzi di emissione, rimborso e conversione per le Azioni di ciascun Comparto possono essere ottenuti durante l'orario lavorativo presso la sede legale della Società e saranno pubblicati nei quotidiani stabiliti per ciascun Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

2. Sospensione temporanea del calcolo

Salvo diversa indicazione nelle caratteristiche di ciascun Comparto, la Società può temporaneamente sospendere il calcolo del Valore patrimoniale netto per ciascuna Classe di Azioni di un Comparto, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione di Azioni nei seguenti casi:

- (a) quando un mercato o una borsa valori, che rappresentano il mercato o la borsa principale in cui viene quotata o negoziata una quota significativa degli investimenti della Società attribuibili al Comparto, sono chiusi per motivi diversi dai normali periodi di ferie o quando le transazioni

sono sospese o soggette a limiti, a condizione che tali limiti o sospensioni condizionino la valutazione degli investimenti della Società, attribuibili a tale Comparto, quotati in tali mercati;

- (b) quando secondo il Consiglio d'amministrazione è in atto una situazione di emergenza a causa della quale la vendita o la valutazione degli attivi posseduti dalla Società e attribuibili al Comparto non risulti praticabile;
- (c) quando non è possibile per la Società la rimessa dei fondi per effettuare pagamenti di rimborsi di Azioni del Comparto o quando un trasferimento di fondi coinvolti nella realizzazione o nell'acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti per il rimborso di Azioni non possa, ad opinione del Consiglio d'amministrazione, essere effettuato ai normali tassi di cambio;
- (d) quando, per qualsiasi altra ragione, i prezzi degli investimenti posseduti dalla Società e attribuibili al Comparto non possano essere accertati tempestivamente o accuratamente;
- (e) dopo la pubblicazione della convocazione dell'assemblea generale degli azionisti per deliberare lo scioglimento della Società;
- (f) quando un Comparto è oggetto di fusione con un altro Comparto o un altro OICVM (o un comparto del suddetto OICVM) a condizione che la suddetta sospensione sia giustificata dalla protezione dell'Azionista; e/o
- (g) quando una classe di azioni o un Comparto siano Feeder di un altro OICVM, laddove il calcolo del valore patrimoniale netto del suddetto OICVM, comparto o classe di azioni Master sia sospeso.

La comunicazione relativa all'inizio e alla fine di ciascun periodo di sospensione sarà data dalla Società a tutti gli azionisti a mezzo stampa e può essere inviata individualmente agli azionisti interessati, per esempio coloro che abbiano fatto richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni per le quali sia stato sospeso il calcolo del Valore patrimoniale netto.

La richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione di Azioni è irrevocabile salvo che nel caso di sospensione del calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto interessato, nel qual caso gli azionisti possono comunicare che intendono ritirare la loro richiesta. Qualora la Società non riceva tale comunicazione, la richiesta sarà evasa il primo Giorno di Valutazione successivo alla fine del periodo di sospensione.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Il principale obiettivo di investimento della Società è la crescita del capitale nel lungo termine.

Di conseguenza non si prevede di distribuire dividendi agli azionisti dei diversi Comparti.

Il Consiglio d'Amministrazione si riserva tuttavia il diritto di proporre in qualsiasi momento il pagamento di un dividendo.

Comunque, come specificato nella Parte B del presente Prospetto, alcuni Comparti emetteranno azioni di distribuzione. Tali azioni daranno diritto agli azionisti di ricevere dividendi.

In ogni caso, non possono essere effettuate distribuzioni se, in conseguenza della distribuzione, il Valore patrimoniale netto della Società scenda al di sotto di EUR 1.250.000.

I dividendi non rivendicati entro cinque anni dalla data di distribuzione scadranno e torneranno a beneficio delle Azioni del Comparto interessato.

SOCIETÀ DI GESTIONE

Come stipulato nel Contratto di servizi di gestione datato 19 marzo 2015, Duemme International Luxembourg S.A, con sede legale in 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, è stata nominata società di gestione (la “**Società di Gestione**”) della Società. La Società di Gestione sarà incaricata della gestione ordinaria, sotto la totale responsabilità e vigilanza del Consiglio d’amministrazione, al fine di prestare servizi d’amministrazione, marketing, gestione e consulenza degli investimenti alla Società. Il Contratto di servizi di gestione con la Società di Gestione può essere cessato da ciascuna delle parti mediante comunicazione scritta inviata con un preavviso non inferiore a tre mesi.

La Società di Gestione può delegare a terzi tutte le proprie funzioni ovvero parte di esse. La Società di Gestione ha delegato le funzioni amministrative all’Agente amministrativo e le funzioni di conservatore del registro e di trasferimento al Conservatore del registro e Agente di trasferimento. La Società di Gestione ha delegato i servizi di gestione degli investimenti di alcuni Comparti al Gestore degli Investimenti e le attività di marketing e distribuzione al/i distributore/i nominati di volta in volta.

La Società di Gestione è stata costituita il 15 maggio 2008 come société anonyme con durata illimitata. Al 15 maggio 2008, la Società di Gestione aveva un capitale sottoscritto e liberato di EUR 500.000. La Società di Gestione è membro del Gruppo Mediobanca ed è stata approvata in quanto società di gestione regolamentata dal capitolo 15 della Legge del 2010.

La Società di Gestione si è dotata di una politica di remunerazione in linea con la Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che modifica la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sul coordinamento delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative in relazione agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di deposito, le politiche di remunerazione e le sanzioni.

La politica di remunerazione stabilisce i principi applicabili alla remunerazione dei dirigenti senior, di tutti i membri del personale che hanno un impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa finanziaria, nonché di tutti i membri del personale che svolgono funzioni di controllo indipendenti.

La politica di remunerazione è coerente con, e promuove, una gestione del rischio solida ed efficace e non incoraggia l’assunzione di rischio laddove questo non sia in linea con lo Statuto o il Prospetto.

La politica di remunerazione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione, della Società e degli Azionisti della Società, e include misure atte a evitare i conflitti di interesse.

La componente di remunerazione variabile viene pagata dalla Società di Gestione in base alla valutazione della performance, fissata all’interno di un piano pluriennale adeguato al periodo di detenzione raccomandato agli azionisti della Società, al fine di assicurare che il processo di valutazione si basi sui risultati di lungo termine della Società e sui suoi rischi d’investimento, nonché che il pagamento effettivo delle componenti di remunerazione basate sulle performance sia suddiviso nell’arco del medesimo periodo.

Le componenti fisse e variabili della remunerazione totale pagata dalla Società di Gestione sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una porzione sufficientemente elevata da consentire il funzionamento di una politica completamente flessibile sulle componenti di

remunerazione variabili, ivi inclusa la possibilità di non corrispondere alcuna componente di remunerazione variabile.

Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione aggiornata, ivi inclusi, in via non limitativa, ulteriori dettagli e informazioni in merito al metodo di calcolo della remunerazione e dei vantaggi, nonché l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione della remunerazione e dei vantaggi (ivi inclusi i membri del comitato di remunerazione) sono disponibili all'indirizzo http://www.duemmeinternational.com/doc/1463060258_REMUNERATION%20POLICY%20STATEMENT%20provvisorio.pdf.

Una copia cartacea della politica di remunerazione o della sua sintesi può essere ottenuta su richiesta e a titolo gratuito dalla Società di Gestione.

La politica di remunerazione viene rivista almeno su base annua.

DISTRIBUTORE/I

La Società di Gestione ha nominato:

- CheBanca! S.p.A. quale distributore ai fini della commercializzazione e della promozione delle Azioni della Società in ciascun Comparto, ai sensi di un contratto datato 19 marzo 2015 sottoscritto da CheBanca! S.p.A. e la Società di Gestione.
- Allfunds Bank SA (Filiale di Milano), ai fini della commercializzazione e della promozione delle Azioni della Società in ciascun Comparto esclusivamente nei confronti degli investitori individuali, ai sensi di un contratto datato 23 gennaio 2014, così come modificato in data 19 marzo 2015, sottoscritto tra Allfunds Bank SA (filiale di Milano) e la Società di Gestione.

Inoltre, la Società di Gestione può nominare ulteriori distributori.

I contratti di distribuzione vengono stipulati a tempo indeterminato e le parti possono recedere dagli stessi mediante comunicazione scritta inviata con un preavviso non inferiore a tre mesi. Tuttavia, la Società di Gestione può recedere da tali contratti con effetto immediato, qualora ciò sia nel migliore interesse degli azionisti.

Il/i distributore/i è/sono autorizzato/i a trattenere una commissione di distribuzione calcolata sul Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto nel Giorno di Valutazione interessato.

Il/i distributore/i può/possono essere coinvolto/i nella raccolta di ordini di sottoscrizione e di rimborso per conto della Società e di ciascuno dei Comparti e può/possono, in tal caso, fornire un servizio di intestazione per gli investitori che acquistino Azioni attraverso il/i distributore/i stesso/i. Gli investitori potranno decidere di far uso di tale servizio di intestazione in virtù del quale l'Intestatario deterrà le Azioni a proprio nome e per conto degli investitori, che avranno diritto di rivendicare in qualsiasi momento la titolarità diretta di tali Azioni e che, per delegare l'Intestatario a votare a un'assemblea generale degli azionisti, dovranno fornire all'Intestatario istruzioni di voto generali o specifiche a tal fine. Fermo restando quanto precede, l'investitore può anche investire direttamente nella Società, senza far uso del servizio di intestazione.

La Società di Gestione, la Società e il/i distributore/i dovranno sempre attenersi agli obblighi imposti dalle normative antiriciclaggio e, in particolare, dalle leggi lussemburghesi del 19 febbraio 1973, 5 aprile 1993 e 12 novembre 2004 e dalle relative circolari emanate dall'autorità di vigilanza lussemburghese (in particolare la circolare CSSF 05/211 e il Regolamento n. 12 della CSSF del 14 dicembre 2012) in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento di operazioni terroristiche e da qualsiasi altra normativa e regolamentazione applicabile, e successivi emendamenti.

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTE/I PER GLI INVESTIMENTI

La Società di Gestione potrà delegare i suoi servizi d'investimento a un gestore delegato degli investimenti (il "**Gestore degli Investimenti**"). Il Gestore degli Investimenti amministrerà gli investimenti e i disinvestimenti dagli strumenti finanziari di uno o più Comparti, in conformità agli obiettivi d'investimento e ai limiti all'investimento e di assunzione di prestiti, sotto la totale responsabilità del Consiglio d'amministrazione.

Le nomine dei Gestori degli investimenti saranno comunicate nelle descrizioni dei singoli Comparti.

Il Gestore degli Investimenti può delegare, con il preventivo consenso del Consiglio d'amministrazione e della Società di Gestione, a proprie spese, tutte le proprie funzioni ovvero parte

delle stesse, discrezionalità, prerogative e obblighi a tutti i soggetti, aziende o società (il “**Sub-Gestore**”) che egli consideri idonei, fermo restando che il Gestore degli Investimenti sarà responsabile di eventuali perdite od omissioni causate dai succitati soggetti, aziende o società, come se si trattasse di atti od omissioni propri, diversi da qualunque errore di valutazione o errata applicazione di leggi da parte di tali soggetti, aziende o società che siano stati commessi in buona fede in esecuzione dei poteri delegati. Informazioni sui Sub-gestori saranno eventualmente specificate nella Parte B del presente Prospetto.

Inoltre, la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti potranno nominare uno o più consulenti degli investimenti, che dovranno prestare consulenza e suggerimenti alla Società di Gestione e al Gestore degli Investimenti in relazione agli investimenti dei portafogli dei Comparti.

BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DI PAGAMENTO

La Società ha nominato BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo (la “**Banca depositaria**”) in quanto depositario delle sue attività ai sensi di un contratto scritto datato 20 maggio 2016 (il “**Contratto di Banca depositaria**”) stipulato tra la Banca depositaria, la Società e la Società di Gestione.

BNP Paribas Securities Services Luxembourg è una filiale di BNP Paribas Securities Services SCA, una controllata interamente posseduta da BNP Paribas SA. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca dotata di licenza, costituita in Francia come *Société en Commandite par Actions* (partnership limited by shares) con il numero 552 108 011, autorizzata dalla *Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) e sottoposta alla sorveglianza della *Autorité des Marchés Financiers* (AMF), con sede legale all’indirizzo 3 rue d’Antin, 75002 Parigi, operante tramite la sua filiale del Lussemburgo, la cui sede è ubicata all’indirizzo 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, e che è sottoposta alla supervisione della CSSF.

La Banca depositaria svolge tre tipi di funzioni, nello specifico (i) i doveri di supervisione (come definiti dall’Articolo 34 (1) della Legge del 2010), (ii) il monitoraggio dei flussi finanziari della Società (come stabilito dall’Articolo 34 (2) della Legge del 2010) e (iii) la custodia delle attività della Società (come stabilito dall’Articolo 34 (3) della Legge del 2010).

Nell’ambito dei propri doveri di supervisione, la Banca depositaria è tenuta a:

- a) garantire che la vendita, l’emissione, il rimborso e l’annullamento delle Azioni effettuati per conto della Società vengano svolti conformemente alla Legge del 2010 e allo Statuto,
- b) garantire che il valore delle Azioni sia calcolato conformemente alla Legge del 2010 e allo Statuto,
- c) dare seguito alle istruzioni della Società e della Società di Gestione operante per conto della Società, salvo qualora tali istruzioni siano in conflitto con la Legge del 2010 o lo Statuto,
- d) assicurare che in tutte le operazioni riguardanti gli attivi della Società, gli eventuali corrispettivi le saranno rimessi entro i tempi consueti,
- e) garantire che i redditi della Società siano allocati conformemente alla Legge del 2010 e allo Statuto.

L’obiettivo principale della Banca depositaria è la protezione degli interessi degli Azionisti della Società, la quale prevale sempre su qualsivoglia interesse commerciale.

I conflitti di interesse possono insorgere se e quando la Società o la Società di Gestione intrattengono altre relazioni commerciali con BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, parallelamente alla nomina di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo in quanto Banca depositaria.

Tali altre relazioni commerciali possono coprire servizi in relazione a:

- esternalizzazione/delega di funzioni di middle-office o back-office (ad esempio elaborazione delle operazioni, registrazione delle posizioni, monitoraggio della conformità d'investimento post-operazione, gestione delle garanzie collaterali, valutazione OTC, amministrazione dei fondi ivi incluso il calcolo del valore patrimoniale netto, servizi di agenzia di trasferimento e di negoziazione dei fondi) laddove BNP Paribas Securities Services o le sue affiliate operino in quanto agenti della Società o della Società di Gestione, o
- scelta di BNP Paribas Securities Services o delle sue affiliate in quanto controparti o fornitori di servizi accessori per questioni quali esecuzione di operazioni sui cambi, prestito titoli, bridge financing.

La Banca depositaria è tenuta a garantire che qualsiasi operazione relativa a tale relazione commerciale tra la Banca depositaria e un'entità facente parte del suo stesso gruppo, sia effettuata alle normali condizioni di mercato e commerciali e sia nel migliore interesse degli azionisti.

Al fine di risolvere eventuali situazioni di conflitto di interessi, la Banca depositaria ha implementato e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse, che punta nello specifico a:

- a) identificare e analizzare le potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- b) registrare, gestire e monitorare i conflitti di interesse:
 - facendo affidamento sulle misure permanenti in essere per la risoluzione dei conflitti di interesse, quali la separazione dei doveri, la separazione delle linee di riporto, insider list per i membri del personale;
 - implementando una politica di gestione caso per caso al fine di (i) adottare le misure preventive adeguate, quali redigere una nuova watch list, implementare un nuovo Chinese wall (ossia separando funzionalmente e gerarchicamente la prestazione dei propri doveri di Banca depositaria dalle altre attività), assicurando che le operazioni vengano effettuate alle normali condizioni di mercato e/o informando gli azionisti interessati della Società, o (ii) rifiutarsi di effettuare le attività che danno luogo al conflitto di interessi;
 - implementando una politica deontologica;
 - registrando una cartografia dei conflitti di interesse che consenta di creare un inventario delle misure permanenti introdotte per proteggere gli interessi della Società; o
 - mettendo a punto procedure interne relative a, ad esempio (i) la nomina di fornitori di servizi che possono generare conflitti di interesse, (ii) nuovi prodotti/attività della Banca depositaria al fine di valutare qualsiasi situazione che eventualmente comporti un conflitto di interessi.

Nel caso in cui tali conflitti emergessero, la Banca depositaria si impegnerà ad adoperarsi in modo ragionevole per risolvere tali eventuali conflitti di interesse in modo equo (nel rispetto dei rispettivi obblighi e doveri) e di garantire che la Società e gli azionisti siano trattati equamente.

La Banca depositaria può delegare a terzi la custodia delle attività della Società, ferme restando le condizioni previste nelle leggi e nei regolamenti applicabili, nonché le disposizioni del Contratto di Banca depositaria. Il processo di nomina di tali delegati e la loro supervisione continuativa si basa su principi di massima qualità, ivi inclusa la gestione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi che dovesse insorgere a seguito di tale nomina. Tali delegati devono essere soggetti a regolamenti prudenziali efficaci (ivi inclusi requisiti patrimoniali minimi, supervisione nella giurisdizione interessata e auditing esterni periodici) per la custodia di strumenti finanziari. La responsabilità della Banca depositaria non sarà influenzata da qualsivoglia siffatta delega.

Un potenziale rischio di conflitto di interessi può insorgere in situazioni nelle quali i delegati stipulano o hanno in essere relazioni commerciali e/o aziendali separate con la Banca depositaria, parallelamente alla relazione di custodia delegata.

Al fine di prevenire tali potenziali conflitti di interesse e di evitarne la cristallizzazione, la Banca depositaria ha implementato e mantiene un'organizzazione interna nell'ambito della quale tali relazioni commerciali e/o aziendali separate non hanno alcuna influenza sulla scelta del delegato o sul monitoraggio delle prestazioni del delegato ai sensi del contratto di delega.

Un elenco di questi delegati e subdelegati per le funzioni di custodia è disponibile sul sito Web http://securities.bnpparibas.com/files/live/sites/portal/files/contributed/files/Regulatory/Ucits_delegated_s_EN.pdf.

Tale elenco può essere di volta in volta aggiornato.

Le informazioni aggiornate sui doveri di custodia della Banca depositaria, un elenco delle deleghe e sub-deleghe e i conflitti di interesse che possono insorgere, possono essere ottenuti a titolo gratuito e su richiesta presso la Banca depositaria.

Le informazioni aggiornate sui doveri della Banca depositaria e sui conflitti di interesse che possono insorgere sono disponibili agli investitori previa richiesta.

BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo agirà anche in quanto agente di pagamento principale. Nel proprio ruolo di agente di pagamento principale della Società, BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo è responsabile della distribuzione del reddito e dei dividendi agli azionisti.

La Società o la Società di Gestione agente per conto della Società può sollevare la Banca depositaria dai suoi doveri previa una notifica scritta di novanta (90) giorni alla Banca depositaria. Allo stesso modo, la Banca depositaria può dimettersi dai propri obblighi previa una notifica scritta di novanta (90) giorni alla Società. In tal caso, un nuovo depositario deve essere designato per lo svolgimento dei doveri e l'assunzione delle responsabilità della Banca depositaria, come definito nel contratto sottoscritto a tale scopo. La sostituzione della Banca depositaria avverrà entro due mesi.

CONSERVATORE DEL REGISTRO E AGENTE DI TRASFERIMENTO

La Società di Gestione ha inoltre nominato BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, quale conservatore del registro e agente di trasferimento della Società (il “**Conservatore del registro e Agente di trasferimento**”).

Sulla base delle proprie competenze quale conservatore del registro e agente di trasferimento, il Conservatore del registro e Agente di trasferimento è responsabile della gestione dei processi di sottoscrizione delle Azioni, delle richieste di rimborso e conversione e dell'accettazione dei trasferimenti di fondi, della corretta tenuta del registro degli Azionisti della Società, dell'accettazione dei certificati resi per sostituzione, rimborso o conversione e della fornitura e controllo della spedizione di dichiarazioni, report, comunicazioni e altri documenti agli Azionisti.

I diritti e gli obblighi di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, quale conservatore del registro e agente di trasferimento sono disciplinati da un accordo sottoscritto in data 6 settembre 2013 per una durata illimitata. Ciascuna parte potrà risolvere il contratto mediante un preavviso scritto di tre mesi.

AGENTE DOMICILIATARIO E AGENTE RESPONSABILE DELLE QUOTAZIONI

La Società ha nominato BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, quale proprio agente domiciliatario e agente responsabile delle quotazioni (rispettivamente l'”**Agente domiciliatario**” e l'”**Agente responsabile delle quotazioni**”).

Sulla base delle proprie competenze quale agente domiciliatario, in conformità ai termini dell'accordo e ai requisiti del Prospetto e dello Statuto, l'Agente domiciliatario è responsabile, tra l'altro, del ricevimento di qualsiasi corrispondenza indirizzata alla Società, della preparazione e dell'inoltro agli Azionisti di qualsiasi report, comunicazione, avviso di convocazione, pubblicazione, procura e qualsiasi altro documento prodotto nel corso dell'attività della Società, e della preparazione dei verbali di tutte le assemblee della Società incluso le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le assemblee degli Azionisti nonché le pubblicazioni legali per qualsivoglia adempimento amministrativo e di segreteria.

Sulla base delle proprie competenze quale agente responsabile delle quotazioni, l'Agente responsabile delle quotazioni si occuperà, su istruzione della Società, della quotazione delle Azioni, ove necessario, sulla Borsa valori lussemburghese. In caso di quotazione delle Azioni presso la Borsa valori di Lussemburgo, ciò sarà indicato nei dettagli del rispettivo Comparto.

I diritti e gli obblighi di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, quale Agente domiciliatario e Agente responsabile delle quotazioni sono disciplinati da un accordo sottoscritto in data 29 luglio 2013 e modificato in data 19 marzo 2015 per una durata illimitata. Ciascuna parte potrà risolvere il contratto mediante un preavviso scritto di tre mesi.

AGENTE AMMINISTRATIVO

Inoltre la Società di Gestione ha nominato BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, agente amministrativo della Società (“l'**Agente amministrativo**”).

In veste di Agente Amministrativo, BNP Paribas Fund Services sarà responsabile di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal diritto lussemburghese e, in particolare, della tenuta contabile e del calcolo del Valore patrimoniale netto delle Azioni come previsto dal diritto lussemburghese.

I diritti e gli obblighi di BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, quale agente amministrativo sono disciplinati da un accordo sottoscritto in data 6 settembre 2013 per una durata illimitata. Ciascuna parte potrà risolvere il contratto mediante un preavviso scritto di tre mesi.

COMMISSIONI E SPESE

1. Informazioni generali

La Società utilizza gli attivi del Comparto interessato per pagare tutte le spese da essa dovute, comprese, ma non limitate a, tutte le spese di costituzione, le commissioni dovute alla Società di Gestione incluse la commissione di gestione degli investimenti e la commissione di gestione del rischio, le commissioni e spese dovute al Revisore dei conti e ai contabili, alla Banca depositaria e ai suoi corrispondenti, all'Agente domiciliatario, al Conservatore del registro e Agente di trasferimento, al/ai distributore/i, all'Agente responsabile delle quotazioni, all'Agente principale di pagamento, a tutti i rappresentanti permanenti in luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente nominato dalla Società, il compenso (ove presente) al Consiglio di amministrazione e le relative e ragionevoli

spese documentate, la copertura assicurativa, le ragionevoli spese di viaggio sostenute per riunioni del Consiglio d'amministrazione, le commissioni e spese per servizi legali e di verifica contabile, qualsiasi commissione e spesa sostenuta per la registrazione e il mantenimento della registrazione della Società presso agenzie governative o borse valori nel Granducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro paese, le spese di rendicontazione e pubblicazione, inclusi i costi per la redazione, la stampa, la pubblicità e la distribuzione di prospetti, note esplicative, relazioni periodiche o attestati di registrazione e i costi di eventuali comunicazioni agli azionisti, le imposte, i dazi, le commissioni governative e oneri simili, le spese operative, incluso il costo di compravendita degli attivi, gli interessi, gli oneri bancari e le commissioni di intermediazione, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società può accumulare le spese amministrative o di altro genere aventi cadenza regolare o periodica, sulla base di un ammontare stimato per anno o per altri periodi.

Qualora una passività della Società non sia attribuibile a un singolo Comparto, tale passività sarà attribuita a tutti i Comparti in proporzione ai rispettivi Valori patrimoniali netti o in altro modo stabilito dal Consiglio d'amministrazione in buona fede, fermo restando che tutte le obbligazioni, a prescindere dal Comparto cui siano attribuibili, sono vincolanti per la Società nel suo complesso, salvo accordi contrari con i creditori.

I costi relativi alla costituzione della Società e alla creazione di un nuovo Comparto saranno sostenuti da tutti i Comparti esistenti in proporzione ai loro patrimoni netti. I compartimenti di nuova creazione, quindi, dovranno sostenere una quota proporzionale dei costi e delle spese sostenute in relazione alla creazione della Società e all'emissione iniziale di Azioni, che non siano ancora stati ammortizzati al momento della creazione dei nuovi Comparti.

Tutti i costi relativi alla creazione di un nuovo Comparto, dopo il completo ammortamento delle spese di costituzione della Società, saranno ammortizzati immediatamente per intero e saranno sostenuti da tutti i Comparti esistenti in proporzione ai loro patrimoni netti.

In caso di scioglimento di un Comparto, tutti i costi relativi alla costituzione della Società e alla creazione di nuovi Comparti non ancora ammortizzati saranno sostenuti da tutti i Comparti rimanenti.

2. Commissioni della Società di Gestione

Alla Società di Gestione spetta una commissione di gestione basata sul valore patrimoniale netto della Società per le sue attività in quanto società di gestione. Tuttavia, tale commissione di gestione generale non copre la remunerazione della funzione di gestione degli investimenti prestata direttamente dalla Società di Gestione o da un Gestore degli Investimenti delegato. La commissione di gestione corrisponde a quanto di seguito indicato:

- 5pb annui per le attività in gestione fino a EUR 100 milioni inclusi,
- 3pb annui per le attività in gestione comprese tra EUR 100 milioni e EUR 200 milioni inclusi,
- 1pb annuo per le attività in gestione al di sopra di EUR 200 milioni.

La commissione sarà calcolata sulla media trimestrale del totale delle attività gestite nel corso del trimestre precedente. Tale commissione sarà dovuta trimestralmente in via posticipata.

Inoltre, come retribuzione della funzione di gestione degli investimenti, alla Società di Gestione spetta una commissione di gestione degli investimenti. Salvo diversa indicazione nella Parte B del presente Prospetto, tale commissione viene liquidata trimestralmente ed è calcolata sulla media del valore patrimoniale netto del Comparto interessato nel trimestre di riferimento. L'importo della commissione di gestione degli investimenti viene stabilito individualmente per ogni Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

Inoltre, come remunerazione per le sue attività di gestione del rischio, la Società di Gestione ha diritto a percepire dalla Società una commissione dello 0,025% annuo, pagabile trimestralmente e calcolata sul Valore patrimoniale netto trimestrale medio della Società.

3. Commissione di Gestione

Salvo diversa indicazione nella Parte B del presente Prospetto, se sarà stato nominato un Gestore degli Investimenti come descritto nelle caratteristiche dei vari Comparti, la Società di Gestione gli pagherà una commissione di gestione per tale attività.

4. Duplicazione di commissioni e oneri

Poiché alcuni Comparti investiranno in altri OIC, gli investitori devono essere consapevoli che le commissioni di gestione degli investimenti dovute potranno sommarsi alle commissioni versate dagli OIC ai rispettivi sub-gestori, con il risultato di duplicarne il pagamento.

Inoltre gli investitori devono essere consapevoli del fatto che i Comparti possono investire, in conformità ai termini del presente Prospetto, in organismi d'investimento collettivo che sono gestiti, direttamente o mediante delega, dalla Società di Gestione o da qualsiasi altra società alla quale la Società di Gestione sia collegata da controllo o gestione comune; in tal caso, la Società di Gestione o altra società non può addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso per conto dell'investimento dei Comparti negli organismi d'investimento collettivo.

Un Comparto che investa una parte significativa delle relative attività in altri organismi d'investimento collettivo dovrà comunicare all'interno del presente Prospetto il livello massimo delle commissioni di gestione applicabili al Comparto e agli altri organismi d'investimento collettivo in cui lo stesso intenda investire. All'interno della relazione annuale della Società, esso indicherà il livello massimo delle commissioni di gestione applicate al Comparto e ad altri organismi d'investimento collettivo in cui esso intende investire.

5. Commissioni della Banca depositaria e dell'Agente di pagamento, dell'Agente amministrativo, del Conservatore del registro e Agente di trasferimento e dell'Agente domiciliatario e responsabile della quotazione

La Banca depositaria e l'Agente di pagamento, l'Agente domiciliatario e responsabile delle quotazioni, l'Agente amministrativo, il Conservatore del registro e Agente di trasferimento hanno diritto a percepire dagli attivi di ciascun Comparto una commissione calcolata in conformità alle pratiche bancarie in uso in Lussemburgo, pari a una percentuale annua della media trimestrale del Valore patrimoniale netto nel trimestre di riferimento, pagabile trimestralmente, in via posticipata. Inoltre, la Banca depositaria e l'Agente di pagamento, l'Agente domiciliatario e responsabile delle quotazioni, l'Agente amministrativo, il Conservatore del registro e Agente di trasferimento hanno diritto di ottenere il rimborso, da parte della Società, di tutte le spese ed esborsi ragionevolmente sostenuti e di tutti gli oneri per i propri corrispondenti.

A titolo di remunerazione per i servizi resi alla Società sulla base delle rispettive competenze, la Banca depositaria e l'Agente di pagamento riceveranno dalla Società, in conformità alle pratiche di mercato lussemburghesi e salvo diversa indicazione nella Parte B del presente Prospetto, una commissione pari a un massimo dello 0,75% annuo calcolata sulla media trimestrale del Valore patrimoniale netto della Società.

In conformità alle pratiche di mercato lussemburghesi, la Società dovrà sostenere una commissione per servizi centrali d'amministrazione forniti alla stessa, pari a un massimo dello 0,80% annuo e calcolata sulla media trimestrale del Valore patrimoniale netto della Società.

TASSAZIONE

La sintesi seguente si basa sulla legge e sugli usi attualmente vigenti nel Granducato di Lussemburgo ed è soggetta ai relativi cambiamenti.

1. Tassazione della Società nel Granducato di Lussemburgo

La Società non è soggetta, nel Granducato di Lussemburgo, a imposte sui proventi o sul reddito e i proventi pagati dalla Società non sono soggetti, nel Granducato di Lussemburgo, a ritenute d'acconto. La Società è tuttavia soggetta, nel Granducato di Lussemburgo, a una tassa di abbonamento dello 0,05% annuo del suo Valore patrimoniale netto, pagabile trimestralmente sulla base del valore del patrimonio netto totale dei Comparti alla fine del trimestre solare di riferimento.

Tuttavia, con riferimento alle Classi del Comparto detenute esclusivamente da investitori istituzionali, la Società è soggetta alla summenzionata tassa di abbonamento pari allo 0,01% annuo del Valore patrimoniale netto di tale Comparto, così come definito dalle linee guida o dalle raccomandazioni emanate dalle autorità di controllo lussemburghesi.

Tale tassa di abbonamento non sarà addebitata sulla porzione di patrimonio investita in azioni o in quote di altri OIC, nella misura in cui tali azioni o quote siano già state assoggettate alla tassa di abbonamento, ai sensi delle leggi applicabili del Granducato di Lussemburgo. Nel Granducato di Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta di bollo o altra imposta sull'emissione di Azioni. Tuttavia, qualsiasi modifica dello Statuto è soggetta, per regolamento, a un onere fisso di EUR 75. Nel Granducato di Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta sulle plusvalenze realizzate degli attivi della Società.

La Società è considerata in Lussemburgo come soggetto imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") senza alcun diritto di deduzione. In Lussemburgo vige un'esenzione dall'IVA per i servizi che si qualificano in quanto servizi di gestione dei fondi. Altri servizi forniti alla Società potrebbero dare luogo a IVA e richiedere la registrazione IVA della Società in Lussemburgo. A seguito dell'apertura della partita IVA, la Società avrà la facoltà di assolvere al proprio dovere di auto-valutazione dell'IVA considerata dovuta in Lussemburgo sui servizi (o sui beni, in qualche misura) imponibili acquistati all'estero.

Nessuna passività IVA insorge, in linea di principio, in Lussemburgo in relazione a qualsiasi pagamento dalla Società ai suoi Azionisti, nella misura in cui tali pagamenti siano collegati alla loro sottoscrizione di Azioni e, pertanto, non costituiscano il corrispettivo ricevuto per i servizi imponibili forniti.

I dividendi e gli interessi percepiti dalla Società sui relativi investimenti possono essere soggetti a ritenute d'acconto e ad altre tasse non recuperabili nei paesi di origine.

2. Tassazione degli Azionisti nel Granducato di Lussemburgo

Secondo la legislazione vigente nel Granducato di Lussemburgo, gli azionisti non sono soggetti a imposte sulle plusvalenze, sul reddito o a ritenute d'acconto nel Granducato di Lussemburgo (salvo che per (i) i soggetti domiciliati, residenti o aventi un'ubicazione commerciale permanente nel Granducato di Lussemburgo o (ii) non residenti del Granducato di Lussemburgo che detengano (in via diretta o indiretta) oltre il 10% delle Azioni della Società e che cedano tutte o parte delle relative partecipazioni entro sei mesi dalla data di acquisizione o (iii) in alcuni casi limitati, alcuni ex residenti del Granducato di Lussemburgo che detengano (in via diretta o indiretta) oltre il 10% delle Azioni della Società).

Si prevede che gli azionisti della Società siano fiscalmente residenti in molti paesi differenti. Quindi non si tenta nel presente Prospetto di sintetizzare le conseguenze fiscali applicabili a ciascun investitore a seguito della sottoscrizione, conversione, detenzione, rimborso o comunque dall'acquisto o cessione di Azioni della Società. Tali conseguenze fiscali varieranno secondo la legge e le prassi vigenti nei paesi di cittadinanza, residenza, domicilio o sede legale degli azionisti e secondo le loro personali circostanze.

3. Common Reporting Standard (“CRS”)

Il 9 dicembre 2014, il Consiglio ha adottato la Direttiva 2014/107/UE che modifica la Direttiva 2011/16/UE (nel seguito “**AEOID**”) in relazione allo scambio automatico delle informazioni in ambito fiscale, che include lo scambio automatico delle informazioni su tutti i tipi di prodotti finanziari secondo l’OCSE. Con decorrenza 1 gennaio 2016, (i) l’AEOID sarà implementata negli stati membri e il relativo scambio di informazioni verrà effettuato nel 2017. Inoltre, la CRS verrà possibilmente implementata tra le giurisdizioni non UE e UE nell’ambito di accordi multilaterali.

4. Legge statunitense di contrasto all’evasione fiscale dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act o “**FATCA**”)

Le disposizioni del FATCA generalmente impongono la rendicontazione allo US Internal Revenue Service in merito alla proprietà diretta e indiretta da parte di soggetti USA di conti ed entità non USA. La mancata fornitura delle informazioni richieste può determinare (i) una ritenuta alla fonte del 30% applicata a taluni redditi di fonte statunitense (inclusi dividendi e interessi) e ai proventi lordi della vendita o altra cessione di proprietà che possano produrre interessi o dividendi di fonte statunitense, e/o (ii) ammende.

Per ottemperare alle norme fondamentali del FATCA, che potrebbero classificare la Società come “Istituto finanziario (estero)”, quest’ultima potrebbe chiedere a tutti gli Azionisti la consegna di documenti comprovanti le rispettive residenze fiscali nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie per rispettare la suddetta legge.

Fatte salve eventuali disposizioni contrarie di cui al presente Prospetto e secondo quanto consentito dalla legge lussemburghese, la Società avrà il diritto di:

- trattenere alla fonte tutte le imposte e gli altri oneri che essa sia tenuta a esigere per disposizioni di legge o per altri motivi in relazione a qualsiasi partecipazione azionaria nella Società;
- chiedere a qualsiasi Azionista o beneficiario effettivo di comunicare immediatamente i dati personali eventualmente richiestigli a propria discrezione dalla Società per ottemperare a qualsiasi legge e/o per accertare rapidamente l’ammontare della ritenuta alla fonte;
- comunicare tali dati personali a qualsiasi autorità tributaria o di vigilanza, come richiesto dalla legge o da tali autorità;
- bloccare il pagamento di qualsiasi dividendo o rimborso a un Azionista fino a quando la Società disporrà di informazioni sufficienti per stabilire l’importo esatto della ritenuta.

Inoltre la Società conferma che essa potrebbe diventare un “Istituto finanziario estero” (Foreign Financial Institution o “**FFI**”) nel significato indicato dalle norme del FATCA e che potrebbe registrarsi e certificare la propria conformità al FATCA per ottenere un “Codice d’identificazione di intermediario globale” (“Global Intermediary Identification Number” o **GIIN**). Da quel momento in poi la Società tratterà esclusivamente con intermediari finanziari professionali debitamente registrati con un **GIIN**.

Gli investitori devono informarsi, e quando opportuno consultare i loro consulenti, riguardo alle eventuali conseguenze fiscali di sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione, rimborso o cessione di Azioni secondo le leggi del loro paese di cittadinanza, residenza, domicilio o sede legale.

Le disposizioni di cui sopra si basano sulle leggi e sulle prassi attualmente in vigore, e sono soggette a variazione. Si suggerisce ai potenziali investitori di richiedere informazioni nel relativo paese di origine, luogo di residenza o domicilio circa le potenziali conseguenze fiscali

legate all'investimento. Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori su talune disposizioni fiscali relative a paesi specifici in cui la Società commercializza al pubblico le relative azioni.

INFORMAZIONI GENERALI

1. Informazioni societarie

La Società è stata costituita a tempo indeterminato il 21 febbraio 2013 ed è disciplinata dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (e successive modifiche) e dalla Legge del 2010.

La Società ha sede legale all'indirizzo 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

La Società è registrata nel Registre de Commerce et des Sociétés presso il Tribunale Distrettuale di Lussemburgo con il numero B 175.534.

Lo Statuto è stato pubblicato nel *Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* (il *Mémorial*) del 6 marzo 2013, ed è stato depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* insieme alla *notice légale* sull'emissione e la vendita di Azioni.

Ai sensi dell'assemblea straordinaria del 18 marzo 2015, la denominazione della Società è stata modificata da MEDIOBANCA SICAV a YELLOW FUNDS SICAV. Lo Statuto è stato pubblicato nel *Mémorial* in data 1° aprile 2015.

A seguito di un'assemblea generale straordinaria, la Società ha modificato il proprio Statuto in data 14 ottobre 2015. Queste modifiche sono state pubblicate nel *Mémorial* in data 8 gennaio 2016. Le relative copie possono essere ottenute presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* in Lussemburgo dietro pagamento dei costi del Conservatore del registro.

Le relative copie, congiuntamente ai corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, sono disponibili su richiesta presso la sede legale della Società.

Il capitale minimo della Società, come previsto ai sensi di legge, è pari a EUR 1.250.000. Il capitale della Società è rappresentato da Azioni prive di valore nominale e interamente liberate.

La Società è di tipo aperto, il che significa che può in qualsiasi momento, su richiesta degli azionisti, rimborsare le sue Azioni a un prezzo basato sul Valore patrimoniale netto per Azione applicabile del Comparto interessato.

In conformità con lo Statuto, il Consiglio d'amministrazione può emettere Azioni in ciascun Comparto. Per ciascun Comparto, viene tenuto un portafoglio titoli distinto che è investito in conformità con gli obiettivi finanziari applicabili al Comparto interessato. Di conseguenza, la Società è un "fondo multicomparto" che permette agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi d'investimento, investendo in uno o più Comparti.

Il Consiglio d'amministrazione della Società può decidere periodicamente di creare ulteriori Comparti; in tal caso, il Prospetto sarà aggiornato e modificato in modo tale da includere informazioni dettagliate sui nuovi Comparti.

Il capitale sociale della Società sarà in ogni momento pari al valore totale del patrimonio netto di tutti i Comparti.

2. Assemblee degli azionisti e relazioni agli azionisti

L'avviso di convocazione relativo a ciascuna assemblea generale degli azionisti deve essere inoltrato a ciascun azionista registrato con un preavviso di almeno otto giorni e sarà pubblicato, secondo quanto previsto dalla Legge del 2010, nel *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* ("RESA") e in qualsiasi quotidiano pubblicato nel Granducato di Lussemburgo e che il Consiglio

d'amministrazione ritenga idoneo. Tali convocazioni conterranno la data e l'ora dell'assemblea, oltre all'ordine del giorno, ai requisiti di quorum e alle condizioni per l'ammissione.

Se tutte le Azioni sono emesse in forma nominativa, le convocazioni possono essere inviate per posta raccomandata a ciascun azionista senza ulteriore pubblicazione.

In caso di modifica dello Statuto, tali modifiche saranno depositate presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* e pubblicate nel *RESA*.

La Società pubblica annualmente una relazione certificata dettagliata sulle sue attività e sulla gestione dei suoi attivi; tale relazione conterrà, tra l'altro, il bilancio consolidato relativo a tutti i Comparti, una descrizione dettagliata degli attivi di ciascun Comparto e una relazione della Società di revisione.

La Società pubblicherà inoltre relazioni semestrali non certificate, che comprenderanno, tra l'altro, una descrizione degli investimenti del portafoglio di ciascun Comparto e il numero di Azioni emesse e rimborsate dall'ultima pubblicazione.

I suddetti documenti saranno disponibili entro quattro mesi per la relazione annuale ed entro due mesi per le relazioni semestrali dalla loro data di emissione e le relative copie possono essere ottenute gratuitamente presso la sede legale della Società.

L'esercizio finanziario della Società inizia il primo giorno di luglio e termina il 30 giugno.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si tiene nel Granducato di Lussemburgo in un luogo specificato nella convocazione dell'assemblea il terzo giovedì del mese di ottobre alle ore 14.30. Se tale giorno non è un giorno lavorativo in Lussemburgo, l'assemblea si terrà il giorno lavorativo successivo in Lussemburgo.

Gli azionisti di qualsiasi Classe di Azioni di ciascun Comparto possono tenere in qualsiasi momento assemblee generali per deliberare su questioni relative esclusivamente a quella Classe di Azioni del Comparto.

Il bilancio aggregato della Società sarà redatto nella valuta in cui è denominato il capitale sociale, ossia in EUR. Anche i bilanci relativi ai vari Comparti saranno espressi nella valuta di riferimento dei Comparti.

3. Scioglimento e liquidazione della Società

La Società può essere sciolta in qualsiasi momento attraverso una delibera dell'assemblea generale degli azionisti, subordinatamente ai requisiti di quorum e di maggioranza applicabili per le modifiche dello Statuto.

Qualora il capitale azionario scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo indicato all'Articolo 5 dello Statuto, la questione dello scioglimento della Società sarà riferita all'assemblea generale dal Consiglio d'amministrazione. L'assemblea, per la quale non vi sarà alcun requisito di quorum, deciderà a maggioranza semplice delle Azioni rappresentate all'assemblea stessa.

La decisione relativa allo scioglimento della Società sarà inoltre sottoposta all'assemblea generale degli azionisti ogni volta che il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo stabilito dall'Articolo 5 dello Statuto; in tal caso, l'assemblea generale sarà tenuta senza requisiti di quorum e lo scioglimento potrà essere deciso dagli azionisti che detengano un quarto delle Azioni rappresentate all'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in modo tale che si svolga entro un termine di quaranta giorni dall'accertamento che gli attivi netti della SICAV siano scesi rispettivamente al di sotto dei due terzi o di un quarto del minimo legale.

La liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche, debitamente approvati dall'Autorità di Vigilanza e nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che stabilirà i loro poteri e il loro compenso.

I proventi netti della liquidazione corrispondenti a ciascuna classe di Azioni in ciascun Comparto saranno distribuiti dai liquidatori ai detentori di Azioni della classe interessata in tale Comparto in proporzione alle Azioni detenute.

Qualora la Società venisse liquidata volontariamente o forzosamente, la sua liquidazione sarà effettuata in conformità con le disposizioni della Legge del 2010. La suddetta Legge del 2010 specifica le misure da adottare per consentire agli azionisti di partecipare alla distribuzione dei proventi della liquidazione e prevede la creazione di un deposito di garanzia presso la *Caisse des Consignations* al termine della liquidazione. Gli importi non rivendicati dal deposito entro il termine previsto cadranno in prescrizione in conformità con le disposizioni della Legge del 2010.

4. Scioglimento e fusione di Comparti

Fatto salvo quanto diversamente previsto nei dettagli di ciascun Comparto, le seguenti disposizioni si applicano allo scioglimento e alla fusione dei Comparti.

4.1. Scioglimento

Qualora per qualsiasi ragione il valore del patrimonio netto di un Comparto scenda a un livello considerato dal Consiglio d'amministrazione quale soglia minima al di sotto della quale il Comparto non possa essere gestito in maniera efficiente, o qualora un cambiamento della situazione politica o economica relativa a un Comparto possa avere conseguenze negative sugli investimenti di quel Comparto ovvero al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio d'amministrazione può decidere di rimborsare forzosamente tutte le Azioni emesse in tale Comparto al Valore patrimoniale netto per Azione (tenendo conto degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui entra in vigore tale decisione. Salvo decisione diversa da adottare nell'interesse degli azionisti o per un loro equo trattamento, gli azionisti del Comparto interessato possono continuare a richiedere gratuitamente il rimborso o la conversione delle loro Azioni (ma tenendo conto degli effettivi costi di realizzo degli investimenti e delle spese di rimborso) prima della data effettiva del rimborso forzoso.

Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio d'amministrazione dal comma precedente, l'assemblea generale degli azionisti di un Comparto può, su proposta del Consiglio d'amministrazione, rimborsare tutte le Azioni di tale Comparto e rimborsare agli azionisti il Valore patrimoniale netto delle loro Azioni (tenendo conto degli effettivi prezzi di realizzo degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui entra in vigore tale decisione. Non vi saranno requisiti di quorum per tale assemblea generale degli azionisti, che deciderà mediante delibera approvata a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate.

Le attività che non verranno distribuite ai loro beneficiari dopo l'implementazione del rimborso saranno depositate presso la *Caisse des Consignations* per conto delle persone aventi diritto.

Tutte le Azioni rimborsate saranno annullate.

4.2. Fusione

Il Consiglio d'amministrazione potrà decidere, negli interessi degli azionisti e in conformità alle disposizioni della Legge del 2010, di trasferire o assoggettare a fusione le attività di un Comparto, di una categoria o di una classe di Azioni con quelle di un altro Comparto, categoria o Classe di Azioni del suddetto altro Comparto della Società. Tali fusioni potranno essere eseguite per ragioni economiche di varia natura che giustifichino una fusione di Comparti, categorie o Classi di Azioni. La decisione di fusione di Comparti sarà pubblicata e trasmessa a tutti gli azionisti registrati del Comparto prima della data di entrata in vigore della fusione in conformità alle disposizioni del Regolamento CSSF 10-5. La pubblicazione in questione indicherà inoltre le caratteristiche del nuovo Comparto, della nuova categoria o della nuova Classe di Azioni. Ciascun azionista dei Comparti interessati avrà l'opportunità di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni a titolo gratuito (fatta eccezione per il costo del disinvestimento) per un periodo di almeno trenta (30) giorni di calendario dalla data di entrata in vigore della fusione, fermo restando che la data di entrata in vigore della fusione avviene cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la scadenza del suddetto periodo di preavviso.

Nelle stesse circostanze descritte nel paragrafo precedente e negli interessi degli Azionisti, il trasferimento o la fusione di attività e passività attribuibili a un Comparto, a una categoria o a una Classe di Azioni verso un altro OICVM o a un comparto, a una categoria o a una classe di azioni del suddetto altro OICVM (costituito in Lussemburgo o in un altro stato membro dell'Unione europea e sia che il suddetto OICVM sia costituito quale società che quale fondo di tipo contrattuale), possono essere stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, in conformità alle disposizioni della Legge del 2010. La Società invierà un avviso agli Azionisti del Comparto in questione conformemente alle disposizioni del Regolamento CSSF 10-5. Ciascun azionista del Comparto, categoria o Classe di Azioni interessati avrà l'opportunità di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie Azioni a titolo gratuito (fatta eccezione per il costo del disinvestimento) per un periodo di almeno trenta (30) giorni di calendario dalla data di entrata in vigore della fusione, fermo restando che la data di entrata in vigore della fusione avviene cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la scadenza del suddetto periodo di preavviso.

In caso di fusione di un Comparto, di una categoria o di una Classe di Azioni che comporti la cessazione della Società, la fusione dovrà essere deliberata da un'assemblea degli azionisti del Comparto, della categoria o della Classe di Azioni interessati, rispetto alla quale non è richiesto alcun quorum, e le decisioni sono prese dalla semplice maggioranza dei voti espressi.

PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE

I. Comparto YELLOW FUNDS SICAV – Difesa by BlackRock

1. Denominazione

La denominazione del Comparto è “YELLOW FUNDS SICAV – Difesa by Blackrock” (di seguito il “Comparto”).

2. Obiettivi d’investimento

Il Comparto intende investire secondo un profilo di rischio conservativo e offrire un rendimento totale, vale a dire una combinazione di crescita del capitale e di reddito, proporzionata al suddetto livello di rischio. La strategia di gestione del rischio può influire direttamente sui rendimenti del Comparto, che possono essere limitati da tale strategia. L’indicatore del rischio è la volatilità annualizzata ponderata neutralizzata dei rendimenti mensili del portafoglio su un periodo di tre anni consecutivi.

3. Politiche e limiti d’investimento specifici

Il Comparto tenterà di conseguire l’obiettivo d’investimento attraverso un approccio flessibile all’asset allocation. Ciò significa che il Gestore degli Investimenti del Comparto gestirà attivamente le esposizioni del Comparto a una serie di classi di attivi e settori secondo quanto descritto di seguito, e le adeguerà in modo tattico secondo quanto ritenuto adeguato al fine di mantenere un livello di rischio conservativo. La principale strategia che il Gestore degli Investimenti intende perseguire ai fini del conseguimento dell’obiettivo d’investimento consiste in una strategia di crescita fondamentale diversificata. Tali strategie si basano di norma sulla valutazione e l’analisi delle caratteristiche fondamentali del contesto economico, monetario e di rischio di un paese o di una regione, che consistono nel combinare un’analisi del relativo panorama societario (vale a dire utili, valutazioni dei prezzi, crescita economica ed efficienza operativa), con l’obiettivo di aumentare l’esposizione ad attività che presentano un’opportunità d’investimento e un’esposizione decrescente a quelle che presentano prospettive sfavorevoli. Inoltre, al fine di ridurre o contenere l’impatto del rischio di mercato (vale a dire il rischio associato all’andamento del mercato, al rialzo così come al ribasso) e pertanto ridurre la relativa sensibilità alle oscillazioni di mercato, il Comparto può investire fino al 100% del relativo valore patrimoniale netto in fondi del mercato monetario o utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD), come descritto in dettaglio in seguito alla sezione “Strumenti finanziari derivati”.

La gamma di classi di attivi in cui il Comparto investirà include, a titolo puramente indicativo, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie (investment grade e non investment grade), materie prime e titoli immobiliari. Essa include inoltre classi di attivi alternative, che spesso includono obbligazioni ad alto rendimento, titoli di Stato dei paesi emergenti, obbligazioni societarie dei paesi emergenti e materie prime. Il Comparto non è incentrato su aree geografiche, settori o capitalizzazioni di mercato specifiche, e può investire a livello globale nell’ampio spettro di investimenti consentiti. Nell’ambito di un profilo di rischio conservativo, il Comparto prevede di norma di investire tra il 10% e il 35% del relativo patrimonio totale in strumenti che offrono esposizione ad azioni, titoli correlati alle azioni, titoli immobiliari e materie prime, e la restante esposizione del comparto a titoli a reddito fisso, titoli correlati a titoli a reddito fisso, liquidità e titoli alternativi, come sopra indicato. I titoli azionari e correlati alle azioni includono di norma titoli societari, quote di organismi d’investimento collettivo o exchange traded fund che investano principalmente in titoli societari dei paesi sviluppati ed emergenti. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, gli organismi d’investimento collettivo o gli

exchange traded fund in cui il Comparto investe possono essere allocati e investiti in titoli garantiti da ipoteche (MBS), titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS), titoli garantiti da attività (ABS) e titoli equivalenti a tali titoli. Analogamente, i titoli a reddito fisso e i titoli correlati a titoli a reddito fisso includono obbligazioni (emesse da governi o società dei paesi sviluppati ed emergenti), quote di organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund che investano principalmente in obbligazioni. Le esposizioni a titoli immobiliari e materie prime saranno raggiunte indirettamente, attraverso l'acquisto di quote di organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund autorizzati quali OICVM, nonché SFD su indici su materie prime. Alcuni esempi di SFD su merci sono forniti alla sezione "Strumenti finanziari derivati". Gli indici su SFD non supereranno il 10% del patrimonio netto. Non può essere fornita alcuna garanzia circa il fatto che il Comparto raggiunga un livello di rischio conservativo in ogni momento, in particolare nel corso di periodi caratterizzati da livelli di volatilità di mercato insolitamente alti o bassi, né che il Comparto manterrà un'esposizione del 10-35% del relativo patrimonio netto a strumenti che offrono esposizione ad azioni, titoli correlati ad azioni, titoli immobiliari e materie prime.

Il Comparto otterrà tuttavia esposizioni principalmente attraverso l'investimento in quote di organismi d'investimento collettivo ed exchange traded fund, vale a dire che il Comparto non tenterà di ottenere esposizione diretta a valori mobiliari quali azioni societarie, obbligazioni emesse da governi o da entità societarie. Inoltre, una parte significativa, fino al 100%, potrà essere selezionata da fondi gestiti o suggeriti dal Gestore degli Investimenti e/o dalle relative affiliate.

Gestione efficiente del portafoglio:

Le transazioni di gestione efficiente del portafoglio relative alle attività del Comparto possono essere sottoscritte dal Gestore degli Investimenti a uno dei seguenti scopi: (a) riduzione del rischio (ivi compreso il rischio di esposizione valutaria); (b) riduzione dei costi (senza aumento o con minimo aumento del rischio); e (c) generazione di capitale o reddito aggiuntivi per il Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto. In relazione alle operazioni di gestione efficiente del portafoglio, il Gestore degli Investimenti tenterà di assicurare che le tecniche e gli strumenti utilizzati siano economicamente adeguati, vale a dire che siano realizzati in modo economicamente vantaggioso. Il Comparto non utilizzerà tecniche di gestione efficiente del portafoglio soggette a SFTR,

Strumenti finanziari derivati:

Come indicato all'interno della politica d'investimento, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati ("SFD") a fini di investimento e/o di copertura. Si prevede che il Comparto sarà in grado di presentare un'esposizione lunga o corta alle azioni attraverso l'utilizzo di SFD. Gli SFD utilizzati dal Comparto saranno esclusivamente SFD scambiati in borsa e possono includere: contratti a termine su valuta, future su indici azionari, future obbligazionari e future su materie prime. Il Comparto non utilizzerà SFD soggetti a SFTR.

Contratti a termine su valuta:

Il Gestore degli Investimenti potrà ricorrere a contratti a termine su valuta allo scopo di ottenere esposizione lunga o corta a una valuta specifica a fini di copertura del rischio di cambio delle attività di un Comparto al fine di limitare l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio applicabili. Tuttavia, un Comparto potrà presentare un'esposizione valutaria che rispecchi i mercati globali in cui esso investe.

Future su indici azionari:

Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su indici azionari al fine di ottenere esposizione lunga o corta a indici azionari al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Esso può inoltre sottoscrivere contratti future a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal Comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Future obbligazionari:

Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su titoli di Stato dei paesi sviluppati al fine di ottenere esposizione lunga o corta al debito dei paesi sviluppati al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere contratti future su obbligazioni a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Future su materie prime:

Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su materie prime al fine di ottenere esposizione lunga o corta a indici su materie prime al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Esso può inoltre sottoscrivere contratti future a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal Comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Indici azionari:

Gli indici a cui il Comparto può ottenere esposizione attraverso l'utilizzo di future su indici azionari possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli indici S&P500, FTSE 100, FTSE 250, TOPIX ed EuroStoxx.

L'indice S&P500 è considerato un indicatore delle azioni statunitensi di grande capitalizzazione e include 500 società, vale a dire l'80% delle capitalizzazioni di mercato disponibili. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.spindices.com/indices/equity/sp-500>. L'indice FTSE 100 include le 100 società blue-chip maggiormente capitalizzate quotate sulla Borsa valori di Londra. Esso viene utilizzato quale riferimento per i prodotti d'investimento, quali derivati ed exchange-traded fund. L'indice FTSE 250 include società di media capitalizzazione non coperte dal FTSE 100, e rappresenta indicativamente il 15% delle capitalizzazioni di mercato britanniche. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/index.jsp. Il TOPIX è l'indice Tokyo Stock Price. Si tratta di un importante indice azionario per la Borsa valori di Tokyo in Giappone, che monitora tutte le società nazionali della Prima sezione della borsa valori. Include oltre 1.500 società. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.tse.or.jp/english/market/topix>. L'EuroStoxx è l'indice blue-chip europeo relativo all'area euro, che offre una rappresentazione blue-chip dei leader di settore dell'Unione europea. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.stoxx.com>.

Indici su materie prime:

Gli indici a cui il Comparto può ottenere esposizione attraverso l'utilizzo di future su indici su materie prime possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli indici su materie prime West Texas Intermediate Price (WTI), London Gold Market e S&P-GSCI.

Il West Texas Intermediate (WTI), anche noto come Texas Light Sweet, è un tipo di greggio utilizzato quale benchmark per la determinazione dei prezzi del petrolio. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html>. Il London Gold Market, anche noto come London Bullion Market, è un indicatore riconosciuto a livello mondiale per i prezzi dell'oro. Include la maggior parte delle banche centrali che detengono oro, investitori del settore privato, società minerarie, produttori, raffinatori e produttori. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.lbma.org.uk>. Gli Indici su materie prime S&P-GSCI sono indici ampiamente tracciati e riconosciuti quali indicatori principali delle oscillazioni generali dei prezzi e dell'inflazione nell'economia mondiale. Gli indici, che rappresentano il beta di mercato, sono concepiti ai fini dell'investimento includendo i future su materie prime più liquidi, e offrono diversificazione con bassa correlazione rispetto ad altre classi di attivi. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://us.spindices.com/performance-overview/commodities/sp-gsci>.

Titoli garantiti da attività / Titoli garantiti da ipoteche:

Il Comparto può ottenere esposizione indiretta a titoli garantiti da attività/titoli garantiti da ipoteche, attraverso l'acquisto di quote di organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund autorizzati quali OICVM.

Titoli garantiti da attività (“ABS”)

Un titolo garantito da attività è un termine generico per un titolo di debito emesso da società o altre entità (ivi comprese autorità pubbliche o locali) garantito dal flusso di reddito derivante da un pool sottostante di attività. Le attività sottostanti includono di norma prestiti, locazioni o crediti (quali debito da carte di credito, finanziamenti auto e prestiti a studenti). Un titolo garantito da attività è di norma emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili sulla base della rischiosità delle attività sottostanti valutate in riferimento alla relativa qualità creditizia e alla relativa durata, e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Tanto più alto sarà il rischio insito nella classe, tanto più reddito verserà il titolo garantito da attività. Gli obblighi associati a tali titoli possono essere soggetti a maggiori rischi di credito, di liquidità e di tasso d’interesse rispetto ad altri titoli a reddito fisso quali le obbligazioni emesse da governi. ABS e MBS sono spesso esposti al rischio di proroga (laddove gli obblighi sulle attività sottostanti non siano pagati in tempo) e a rischi di rimborso anticipato (laddove gli obblighi sulle attività sottostanti siano pagati prima del previsto), e tali rischi possono influire in modo significativo sulle tempistiche e sulla portata dei flussi di cassa versati dai titoli e possono influire negativamente sui rendimenti dei titoli. La durata media di ciascun singolo titolo può risentire di numerosi fattori quali l’esistenza e la frequenza di eventuali rimborsi e pagamenti anticipati obbligatori, il livello vigente dei tassi d’interesse, l’effettivo tasso di inadempienza delle attività sottostanti, le tempistiche di recupero e il livello di rotazione delle attività sottostanti.

Titoli garantiti da ipoteche (“MBS”)

Un titolo garantito da ipoteca è un termine generico per un titolo di debito garantito dal flusso di reddito derivante da un pool sottostante di ipoteche commerciali e/o residenziali. Questo tipo di titoli viene di norma utilizzato per reindirizzare gli interessi e i pagamenti di capitale dal pool di ipoteche agli investitori. Un titolo garantito da ipoteca è di norma emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili sulla base della rischiosità delle ipoteche sottostanti valutate in riferimento alla relativa qualità creditizia e la relativa durata, e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Tanto più alto sarà il rischio insito nella classe, tanto più reddito verserà il titolo garantito da ipoteca.

4. Approccio di misurazione del rischio

L’esposizione globale del Comparto viene calcolata utilizzando l’approccio basato sugli impegni.

5. Classi di Azioni

Per il momento il Comparto emette esclusivamente le Classi di Azioni denominate “Classic” (di seguito “C”) e “Institutional” (di seguito “I”), secondo quanto descritto più specificamente nella Parte A “Descrizione delle Azioni e delle Classi di Azioni” del presente Prospetto.

Le Classi di Azioni saranno attivate all’atto della sottoscrizione secondo la relativa procedura descritta nella Parte A “Procedura di sottoscrizione, conversione e rimborso”.

Il Comparto emette Azioni di capitalizzazione (di seguito “B”) e di distribuzione (di seguito “A”), come descritto nella Parte A del presente Prospetto.

In riferimento alle Azioni di distribuzione, il Consiglio d’Amministrazione definirà il dividendo periodico per azione e il periodo di distribuzione. L’importo della distribuzione periodica non può superare il valore totale del reddito, degli utili, dei dividendi e delle plusvalenze ricevute dal Comparto nel periodo di riferimento e derivanti dalle partecipazioni di investimento.

Gli Investitori di questo Comparto hanno diritto di convertire le loro Azioni già emesse in Azioni di un’altra Classe, ove disponibile. Tuttavia, il diritto di convertire le Azioni è subordinato alla

sussistenza di tutte le altre condizioni (compreso l'importo minimo di sottoscrizione) applicabili alla Classe in cui viene effettuata la conversione.

6. Investimento minimo iniziale e successivo

Gli importi minimi dell'investimento iniziale e degli investimenti successivi sono riportati nella seguente tabella:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Investimento minimo iniziale</i>	<i>Investimento minimo successivo</i>
Classe C	A e B	Nessuno	Nessuno
Classe I	A e B	Nessuno	Nessuno

7. Gestione degli investimenti

La Società di Gestione ha nominato BlackRock Investment Management (UK) Limited, con sede legale in 12 Throgmorton Avenue, Londra EC2N 2DL, Regno Unito, come Gestore degli Investimenti per il Comparto, in conformità al Contratto di Gestione degli Investimenti stipulato in data 19 marzo 2015 tra la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti. Il Contratto di Gestione degli investimenti è stato stipulato a tempo indeterminato e le parti possono recedere dallo stesso con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi. Tuttavia, la Società di Gestione può risolvere tale contratto con effetto immediato laddove ciò fosse nell'interesse degli azionisti.

Il Gestore degli Investimenti viene retribuito dalla Società di Gestione a valere sulla commissione di gestione degli investimenti come descritto nella seguente sezione "Commissioni".

8. Commissioni

In aggiunta alla commissione di gestione indicata nella Parte A del Prospetto, una commissione di gestione degli investimenti è dovuta alla Società di Gestione come retribuzione per la prestazione della funzione di gestione degli investimenti. Tale commissione viene liquidata trimestralmente ed è calcolata sulla media del patrimonio netto del Comparto nel trimestre di riferimento.

Il/i distributore/i è/sono autorizzato/i a percepire una commissione di distribuzione calcolata sul Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto nel pertinente Giorno di Valutazione.

Le commissioni di gestione degli investimenti e di distribuzione applicate a ogni Classe di Azioni sono riportate nella tabella seguente:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Commissione di gestione degli investimenti</i>	<i>Commissione di distribuzione</i>
Classe C	A e B	1,675% annuo	Fino a un massimo del 3%
Classe I	A e B	0,70 % annuo	Fino a un massimo del 3%

Così come per gli investimenti in un OICVM o altri OIC correlati al Comparto come sopra descritto, le commissioni di gestione totali applicate al Comparto nonché a ciascun OICVM o altro OIC interessato non possono superare il 3% per le Azioni "C" e le Azioni "I" del Valore patrimoniale netto del Comparto. All'interno della relativa relazione annuale, la Società indicherà il livello massimo delle commissioni di gestione applicate al Comparto e agli OICVM e/o OIC in cui essa investe.

9. Sottoscrizioni

Il prezzo di sottoscrizione per Azione del Comparto dovrà essere uguale al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni del Comparto determinato nel Giorno di Valutazione interessato, aumentato della commissione di distribuzione.

L'elenco delle sottoscrizioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione pertinente.

La liquidazione dell'ammontare relativo alle sottoscrizioni deve essere effettuata entro i cinque Giorni Lavorativi successivi al calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

10. Rimborsi

Il prezzo di rimborso per Azione del Comparto è pari al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni nel Giorno di Valutazione interessato, ridotto della commissione di rimborso, se applicata, come descritto nella Parte A del Prospetto.

L'elenco dei rimborsi sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Il prezzo di rimborso dovrà essere regolato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

11. Conversioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di un altro Comparto secondo le modalità descritte nella Parte A del Prospetto. Non potranno essere applicate commissioni di conversione, eccetto per quanto stabilito nella parte A del Prospetto.

L'elenco delle conversioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

12. Valuta di riferimento

La valuta di riferimento del Comparto è l'Euro.

13. Frequenza di calcolo e Giorno di Valutazione

Il Valore patrimoniale netto del Comparto sarà determinato, per ogni Classe di Azioni, sotto la completa responsabilità del Consiglio d'amministrazione in ogni Giorno lavorativo in Lussemburgo.

14. Pubblicazione del Valore patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto sarà disponibile, per ogni Classe di Azioni, presso la sede della Società e sarà pubblicato da "Il Sole 24 Ore".

II. Comparto YELLOW FUNDS SICAV – Centrocampo by BlackRock

1. Denominazione

La denominazione del Comparto è “YELLOW FUNDS SICAV – Centrocampo by Blackrock” (di seguito il “Comparto”).

2. Obiettivi d’investimento

Il Comparto intende investire secondo un profilo di rischio moderato e offrire un rendimento totale, vale a dire una combinazione di crescita del capitale e di reddito, proporzionata al suddetto livello di rischio. La strategia di gestione del rischio può influire direttamente sui rendimenti del Comparto, che possono essere limitati da tale strategia. L’indicatore del rischio è la volatilità annualizzata ponderata neutralizzata dei rendimenti mensili del portafoglio su un periodo di tre anni consecutivi.

3. Politiche e limiti d’investimento specifici

Il Comparto tenterà di conseguire l’obiettivo d’investimento attraverso un approccio flessibile all’asset allocation. Ciò significa che il Gestore degli Investimenti del Comparto gestirà attivamente le esposizioni del Comparto a una serie di classi di attivi e settori secondo quanto descritto di seguito, che saranno adeguate in modo tattico secondo quanto ritenuto adeguato al fine di mantenere un livello di rischio moderato. La principale strategia che il Gestore degli Investimenti intende perseguire ai fini del conseguimento dell’obiettivo d’investimento consiste in una strategia di crescita fondamentale diversificata. Tali strategie si basano di norma sulla valutazione e l’analisi delle caratteristiche fondamentali del contesto economico, monetario e di rischio di un paese o di una regione, che consistono nel combinare un’analisi del relativo panorama societario (vale a dire utili, valutazioni dei prezzi, crescita economica ed efficienza operativa), con l’obiettivo di aumentare l’esposizione ad attività che presentano un’opportunità d’investimento e un’esposizione decrescente a quelle che presentano prospettive sfavorevoli. Inoltre, al fine di ridurre o contenere l’impatto del rischio di mercato (vale a dire il rischio associato all’andamento del mercato, al rialzo così come al ribasso) e pertanto ridurre la relativa sensibilità alle oscillazioni di mercato, il Comparto può investire fino al 100% del relativo valore patrimoniale netto in fondi del mercato monetario o utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD), come descritto in dettaglio in seguito alla sezione “Strumenti finanziari derivati”.

La gamma di classi di attivi in cui il Comparto investirà include, a titolo puramente indicativo, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie (investment grade e non investment grade), materie prime e titoli immobiliari. Essa include inoltre classi di attivi alternative, che spesso includono obbligazioni ad alto rendimento, titoli di Stato dei paesi emergenti, obbligazioni societarie dei paesi emergenti e materie prime. Il Comparto non è incentrato su aree geografiche, settori o capitalizzazioni di mercato specifiche, e può investire a livello globale nell’ampio spettro di investimenti consentiti. Nell’ambito di un profilo di rischio moderato, il Comparto prevede di norma di investire tra il 35% e il 65% del relativo patrimonio totale in strumenti che offrono esposizione ad azioni, titoli correlati alle azioni, titoli immobiliari e materie prime, e la restante esposizione del comparto a titoli a reddito fisso, titoli correlati a titoli a reddito fisso, liquidità e titoli alternativi, come sopra indicato. I titoli azionari e correlati alle azioni includono di norma titoli societari, quote di organismi d’investimento collettivo o exchange traded fund che investano principalmente in titoli societari dei paesi sviluppati ed emergenti. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, gli organismi d’investimento collettivo o gli exchange traded fund in cui il Comparto investe possono essere allocati e investiti in titoli garantiti da ipoteche (MBS), titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS), titoli garantiti da attività (ABS) e titoli equivalenti a tali titoli. Analogamente, i titoli a reddito fisso e i titoli correlati a titoli a reddito fisso includono obbligazioni (emesse da governi o società dei paesi sviluppati ed emergenti), quote di

organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund che investano principalmente in obbligazioni. Le esposizioni a titoli immobiliari e materie prime saranno raggiunte indirettamente, attraverso l'acquisto di quote di organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund autorizzati quali OICVM, nonché SFD su indici su materie prime. Alcuni esempi di SFD su merci sono forniti alla sezione "Strumenti finanziari derivati". Gli indici su SFD non supereranno il 10% del patrimonio netto. Non può essere fornita alcuna garanzia circa il fatto che il Comparto raggiunga un livello di rischio moderato in ogni momento, in particolare nel corso di periodi caratterizzati da livelli di volatilità di mercato insolitamente alti o bassi, né che il Comparto manterrà un'esposizione del 35-65% del relativo patrimonio netto a strumenti che offrono esposizione ad azioni, titoli correlati ad azioni, titoli immobiliari e materie prime.

Il Comparto otterrà tuttavia esposizioni principalmente attraverso l'investimento in quote di organismi d'investimento collettivo ed exchange traded fund, vale a dire che il Comparto non tenterà di ottenere esposizione diretta a valori mobiliari quali azioni societarie, obbligazioni emesse da governi o da entità societarie. Inoltre, una parte significativa, fino al 100%, potrà essere selezionata da fondi gestiti o suggeriti dal Gestore degli Investimenti e/o dalle relative affiliate.

Gestione efficiente del portafoglio:

Le transazioni di gestione efficiente del portafoglio relative alle attività del Comparto possono essere sottoscritte dal Gestore degli Investimenti a uno dei seguenti scopi: (a) riduzione del rischio (ivi compreso il rischio di esposizione valutaria); (b) riduzione dei costi (senza aumento o con minimo aumento del rischio); e (c) generazione di capitale o reddito aggiuntivi per il Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto. In relazione alle operazioni di gestione efficiente del portafoglio, il Gestore degli Investimenti tenterà di assicurare che le tecniche e gli strumenti utilizzati siano economicamente adeguati, vale a dire che siano realizzati in modo economicamente vantaggioso. Il Comparto non utilizzerà tecniche di gestione efficiente del portafoglio soggette a SFTR,

Strumenti finanziari derivati:

Come indicato all'interno della politica d'investimento, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati ("SFD") a fini di investimento e/o di copertura. Si prevede che il Comparto sarà in grado di presentare un'esposizione lunga o corta alle azioni attraverso l'utilizzo di SFD. Gli SFD utilizzati dal Comparto saranno esclusivamente SFD scambiati in borsa e possono includere: contratti a termine su valuta, future su indici azionari, future obbligazionari e future su materie prime. Il Comparto non utilizzerà SFD soggetti a SFTR.

Contratti a termine su valuta:

Il Gestore degli Investimenti potrà ricorrere a contratti a termine su valuta allo scopo di ottenere esposizione lunga o corta a una valuta specifica a fini di copertura del rischio di cambio delle attività di un Comparto al fine di limitare l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio applicabili. Tuttavia, un Comparto potrà presentare un'esposizione valutaria che rispecchi i mercati globali in cui esso investe.

Future su indici azionari:

Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su indici azionari al fine di ottenere esposizione lunga o corta a indici azionari al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Esso può inoltre sottoscrivere contratti future a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal Comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Future obbligazionari:

Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su titoli di Stato dei paesi sviluppati al fine di ottenere esposizione lunga o corta al debito dei paesi sviluppati al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere contratti future su obbligazioni a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Future su materie prime: Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su materie prime al fine di ottenere esposizione lunga o corta a indici su materie prime al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Esso può inoltre sottoscrivere contratti future a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal Comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Indici azionari:

Gli indici a cui il Comparto può ottenere esposizione attraverso l'utilizzo di future su indici azionari possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli indici S&P500, FTSE 100, FTSE 250, TOPIX ed EuroStoxx.

L'indice S&P500 è considerato un indicatore delle azioni statunitensi di grande capitalizzazione e include 500 società, vale a dire l'80% delle capitalizzazioni di mercato disponibili. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.spindices.com/indices/equity/sp-500>. L'indice FTSE 100 include le 100 società blue-chip maggiormente capitalizzate quotate sulla Borsa valori di Londra. Esso viene utilizzato quale riferimento per i prodotti d'investimento, quali derivati ed exchange-traded fund. L'indice FTSE 250 include società di media capitalizzazione non coperte dal FTSE 100, e rappresenta indicativamente il 15% delle capitalizzazioni di mercato britanniche. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/index.jsp. Il TOPIX è l'indice Tokyo Stock Price. Si tratta di un importante indice azionario per la Borsa valori di Tokyo in Giappone, che monitora tutte le società nazionali della Prima sezione della borsa valori. Include oltre 1.500 società. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.tse.or.jp/english/market/topix>. L'EuroStoxx è l'indice blue-chip europeo relativo all'area euro, che offre una rappresentazione blue-chip dei leader di settore dell'Unione europea. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.stoxx.com>.

Indici su materie prime:

Gli indici a cui il Comparto può ottenere esposizione attraverso l'utilizzo di future su indici su materie prime possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli indici su materie prime West Texas Intermediate Price (WTI), London Gold Market e S&P-GSCI.

Il West Texas Intermediate (WTI), anche noto come Texas Light Sweet, è un tipo di greggio utilizzato quale benchmark per la determinazione dei prezzi del petrolio. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html>. Il London Gold Market, anche noto come London Bullion Market, è un indicatore riconosciuto a livello mondiale per i prezzi dell'oro. Include la maggior parte delle banche centrali che detengono oro, investitori del settore privato, società minerarie, produttori, raffinatori e produttori. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.lbma.org.uk>. Gli Indici su materie prime S&P-GSCI sono indici ampiamente tracciati e riconosciuti quali indicatori principali delle oscillazioni generali dei prezzi e dell'inflazione nell'economia mondiale. Gli indici, che rappresentano il beta di mercato, sono concepiti ai fini dell'investimento includendo i future su materie prime più liquidi, e offrono diversificazione con bassa correlazione rispetto ad altre classi di attivi. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://us.spindices.com/performance-overview/commodities/sp-gsci>.

Titoli garantiti da attività / Titoli garantiti da ipoteche:

Il Comparto può ottenere esposizione indiretta a titoli garantiti da attività/titoli garantiti da ipoteche, attraverso l'acquisto di quote di organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund autorizzati quali OICVM.

Titoli garantiti da attività ("ABS")

Un titolo garantito da attività è un termine generico per un titolo di debito emesso da società o altre entità (ivi comprese autorità pubbliche o locali) garantito dal flusso di reddito derivante da un pool

sottostante di attività. Le attività sottostanti includono di norma prestiti, locazioni o crediti (quali debito da carte di credito, finanziamenti auto e prestiti a studenti). Un titolo garantito da attività è di norma emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili sulla base della rischiosità delle attività sottostanti valutate in riferimento alla relativa qualità creditizia e alla relativa durata, e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Tanto più alto sarà il rischio insito nella classe, tanto più reddito verserà il titolo garantito da attività. Gli obblighi associati a tali titoli possono essere soggetti a maggiori rischi di credito, di liquidità e di tasso d'interesse rispetto ad altri titoli a reddito fisso quali le obbligazioni emesse da governi. ABS e MBS sono spesso esposti al rischio di proroga (laddove gli obblighi sulle attività sottostanti non siano pagati in tempo) e a rischi di rimborso anticipato (laddove gli obblighi sulle attività sottostanti siano pagati prima del previsto), e tali rischi possono influire in modo significativo sulle tempistiche e sulla portata dei flussi di cassa versati dai titoli e possono influire negativamente sui rendimenti dei titoli. La durata media di ciascun singolo titolo può risentire di numerosi fattori quali l'esistenza e la frequenza di eventuali rimborsi e pagamenti anticipati obbligatori, il livello vigente dei tassi d'interesse, l'effettivo tasso di inadempienza delle attività sottostanti, le tempistiche di recupero e il livello di rotazione delle attività sottostanti.

Titoli garantiti da ipoteche ("MBS")

Un titolo garantito da ipoteca è un termine generico per un titolo di debito garantito dal flusso di reddito derivante da un pool sottostante di ipoteche commerciali e/o residenziali. Questo tipo di titoli viene di norma utilizzato per reindirizzare gli interessi e i pagamenti di capitale dal pool di ipoteche agli investitori. Un titolo garantito da ipoteca è di norma emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili sulla base della rischiosità delle ipoteche sottostanti valutate in riferimento alla relativa qualità creditizia e la relativa durata, e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Tanto più alto sarà il rischio insito nella classe, tanto più reddito verserà il titolo garantito da ipoteca.

4. Approccio di misurazione del rischio

L'esposizione globale del Comparto viene calcolata utilizzando l'approccio basato sugli impegni.

5. Classi di Azioni

Per il momento il Comparto emette esclusivamente le Classi di Azioni denominate "Classic" (di seguito "C") e "Institutional" (di seguito "I"), secondo quanto descritto più specificamente nella Parte A "Descrizione delle Azioni e delle Classi di Azioni" del presente Prospetto.

Le Classi di Azioni saranno attivate all'atto della sottoscrizione secondo la relativa procedura descritta nella Parte A "Procedura di sottoscrizione, conversione e rimborso".

Il Comparto emette Azioni di capitalizzazione (di seguito "B") e di distribuzione (di seguito "A"), come descritto nella Parte A del presente Prospetto.

In riferimento alle Azioni di distribuzione, il Consiglio d'Amministrazione definirà il dividendo periodico per azione e il periodo di distribuzione. L'importo della distribuzione periodica non può superare il valore totale del reddito, degli utili, dei dividendi e delle plusvalenze ricevute dal Comparto nel periodo di riferimento e derivanti dalle partecipazioni di investimento.

Gli Investitori di questo Comparto hanno diritto di convertire le loro Azioni già emesse in Azioni di un'altra Classe, ove disponibile. Tuttavia, il diritto di convertire le Azioni è subordinato alla sussistenza di tutte le altre condizioni (compreso l'importo minimo di sottoscrizione) applicabili alla Classe in cui viene effettuata la conversione.

6. Investimento minimo iniziale e successivo

Gli importi minimi dell'investimento iniziale e degli investimenti successivi sono riportati nella seguente tabella:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Investimento minimo iniziale</i>	<i>Investimento minimo successivo</i>
Classe C	A e B	Nessuno	Nessuno
Classe I	A e B	Nessuno	Nessuno

7. Gestione degli investimenti

La Società di Gestione ha nominato BlackRock Investment Management (UK) Limited, con sede legale in 12 Throgmorton Avenue, Londra EC2N 2DL, Regno Unito, come Gestore degli Investimenti per il Comparto, in conformità al Contratto di Gestione degli Investimenti stipulato in data 19 marzo 2015 tra la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti. Il Contratto di Gestione degli investimenti è stato stipulato a tempo indeterminato e le parti possono recedere dallo stesso con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi. Tuttavia, la Società di Gestione può risolvere tale contratto con effetto immediato laddove ciò fosse nell'interesse degli azionisti.

Il Gestore degli Investimenti viene retribuito dalla Società di Gestione a valere sulla commissione di gestione degli investimenti come descritto nella seguente sezione "Commissioni".

8. Commissioni

In aggiunta alla commissione di gestione indicata nella Parte A del Prospetto, una commissione di gestione degli investimenti è dovuta alla Società di Gestione come retribuzione per lo svolgimento della funzione di gestione degli investimenti. Tale commissione viene liquidata trimestralmente ed è calcolata sulla media del patrimonio netto del Comparto nel trimestre di riferimento.

Il/i distributore/i è/sono autorizzato/i a percepire una commissione di distribuzione calcolata sul Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto nel pertinente Giorno di Valutazione.

Le commissioni di gestione degli investimenti e di distribuzione applicate a ogni Classe di Azioni sono riportate nella tabella seguente:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Commissione di gestione degli investimenti</i>	<i>Commissione di distribuzione</i>
Classe C	A e B	1,675% annuo	Fino a un massimo del 3%
Classe I	A e B	0,70 % annuo	Fino a un massimo del 3%

Così come per gli investimenti in un OICVM o altri OIC correlati al Comparto come sopra descritto, le commissioni di gestione totali applicate al Comparto nonché a ciascun OICVM o altro OIC interessato non possono superare il 3% per le azioni "C" e le azioni "I" del Valore patrimoniale netto del Comparto. All'interno della relativa relazione annuale, la Società indicherà il livello massimo delle commissioni di gestione applicate al Comparto e agli OICVM e/o OIC in cui essa investe.

9. Sottoscrizioni

Il prezzo di sottoscrizione per Azione del Comparto dovrà essere uguale al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni del Comparto determinato nel Giorno di Valutazione interessato, aumentato della commissione di distribuzione.

L'elenco delle sottoscrizioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione pertinente.

La liquidazione dell'ammontare relativo alle sottoscrizioni deve essere effettuata entro i cinque Giorni Lavorativi successivi al calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

10. Rimborsi

Il prezzo di rimborso per Azione del Comparto è pari al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni nel Giorno di Valutazione interessato, ridotto della commissione di rimborso, se applicata, come descritto nella Parte A del Prospetto.

L'elenco dei rimborsi sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Il prezzo di rimborso dovrà essere regolato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

11. Conversioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di un altro Comparto secondo le modalità descritte nella Parte A del Prospetto. Non potranno essere applicate commissioni di conversione, eccetto per quanto stabilito nella parte A del Prospetto.

L'elenco delle conversioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

12. Valuta di riferimento

La valuta di riferimento del Comparto è l'Euro.

13. Frequenza di calcolo e Giorno di Valutazione

Il Valore patrimoniale netto del Comparto sarà determinato, per ogni Classe di Azioni, sotto la completa responsabilità del Consiglio d'amministrazione in ogni Giorno lavorativo in Lussemburgo.

14. Pubblicazione del Valore patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto sarà disponibile, per ogni Classe di Azioni, presso la sede della Società e sarà pubblicato da "Il Sole 24 Ore".

III. Comparto YELLOW FUNDS SICAV – Attacco by BlackRock

1. Denominazione

La denominazione del Comparto è “**YELLOW FUNDS SICAV – Attacco by Blackrock**” (di seguito il “**Comparto**”).

2. Obiettivi d’investimento

Il Comparto intende investire secondo un profilo di rischio elevato e offrire un rendimento totale, vale a dire una combinazione di crescita del capitale e di reddito, proporzionata al suddetto livello di rischio. La strategia di gestione del rischio può influire direttamente sui rendimenti del Comparto, che possono essere limitati da tale strategia. L’indicatore del rischio è la volatilità annualizzata ponderata neutralizzata dei rendimenti mensili del portafoglio su un periodo di tre anni consecutivi.

3. Politiche e limiti d’investimento specifici

Il Comparto tenterà di conseguire l’obiettivo d’investimento attraverso un approccio flessibile all’asset allocation. Ciò significa che il Gestore degli Investimenti del Comparto gestirà attivamente le esposizioni del Comparto a una serie di classi di attivi e settori secondo quanto descritto di seguito, che saranno adeguate in modo tattico secondo quanto ritenuto adeguato al fine di mantenere un livello di rischio elevato. La principale strategia che il Gestore degli Investimenti intende perseguire ai fini del conseguimento dell’obiettivo d’investimento consiste in una strategia di crescita fondamentale diversificata. Tali strategie si basano di norma sulla valutazione e l’analisi delle caratteristiche fondamentali del contesto economico, monetario e di rischio di un paese o di una regione, che consistono nel combinare un’analisi del relativo panorama societario (vale a dire utili, valutazioni dei prezzi, crescita economica ed efficienza operativa), con l’obiettivo di aumentare l’esposizione ad attività che presentano un’opportunità d’investimento e un’esposizione decrescente a quelle che presentano prospettive sfavorevoli. Inoltre, al fine di ridurre o contenere l’impatto del rischio di mercato (vale a dire il rischio associato all’andamento del mercato, al rialzo così come al ribasso) e pertanto ridurre la relativa sensibilità alle oscillazioni di mercato, il Comparto può investire fino al 100% del relativo valore patrimoniale netto in fondi del mercato monetario o utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD), come descritto in dettaglio in seguito alla sezione “Strumenti finanziari derivati”.

La gamma di classi di attivi in cui il Comparto investirà include, a titolo puramente indicativo, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie (investment grade e non investment grade), materie prime e titoli immobiliari. Essa include inoltre classi di attivi alternative, che spesso includono obbligazioni ad alto rendimento, titoli di Stato dei paesi emergenti, obbligazioni societarie dei paesi emergenti e materie prime. Il Comparto non è incentrato su aree geografiche, settori o capitalizzazioni di mercato specifiche, e può investire a livello globale nell’ampio spettro di investimenti consentiti. Nell’ambito di un profilo di rischio elevato, il Comparto prevede di norma di investire tra il 50% e il 80% del relativo patrimonio totale in strumenti che offrono esposizione ad azioni, titoli correlati alle azioni, titoli immobiliari e materie prime, e la restante esposizione del comparto a titoli a reddito fisso, titoli correlati a titoli a reddito fisso, liquidità e titoli alternativi, come sopra indicato. I titoli azionari e correlati alle azioni includono di norma titoli societari, quote di organismi d’investimento collettivo o exchange traded fund che investano principalmente in titoli societari dei paesi sviluppati ed emergenti. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, gli organismi d’investimento collettivo o gli exchange traded fund in cui il Comparto investe possono essere allocati e investiti in titoli garantiti da ipoteche (MBS), titoli garantiti da ipoteche commerciali (CMBS), titoli garantiti da attività (ABS) e titoli equivalenti a tali titoli. Analogamente, i titoli a reddito fisso e i titoli correlati a titoli a reddito fisso includono obbligazioni (emesse da governi o società dei paesi sviluppati ed emergenti), quote di

organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund che investano principalmente in obbligazioni. Le esposizioni a titoli immobiliari e materie prime saranno raggiunte indirettamente, attraverso l'acquisto di quote di organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund autorizzati quali OICVM, nonché SFD su indici su materie prime. Alcuni esempi di SFD su merci sono forniti alla sezione "Strumenti finanziari derivati". Gli indici su SFD non supereranno il 10% del patrimonio netto. Non può essere fornita alcuna garanzia circa il fatto che il Comparto raggiunga un livello di rischio elevato in ogni momento, in particolare nel corso di periodi caratterizzati da livelli di volatilità di mercato insolitamente alti o bassi, né che il Comparto manterrà un'esposizione del 50-80% del relativo patrimonio netto a strumenti che offrono esposizione ad azioni, titoli correlati ad azioni, titoli immobiliari e materie prime.

Il Comparto otterrà tuttavia esposizioni principalmente attraverso l'investimento in quote di organismi d'investimento collettivo ed exchange traded fund, vale a dire che il Comparto non tenterà di ottenere esposizione diretta a valori mobiliari quali azioni societarie, obbligazioni emesse da governi o da entità societarie. Inoltre, una parte significativa, fino al 100%, potrà essere selezionata da fondi gestiti o suggeriti dal Gestore degli Investimenti e/o dalle relative affiliate.

Gestione efficiente del portafoglio:

Le transazioni di gestione efficiente del portafoglio relative alle attività del Comparto possono essere sottoscritte dal Gestore degli Investimenti a uno dei seguenti scopi: (a) riduzione del rischio (ivi compreso il rischio di esposizione valutaria); (b) riduzione dei costi (senza aumento o con minimo aumento del rischio); e (c) generazione di capitale o reddito aggiuntivi per il Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto. In relazione alle operazioni di gestione efficiente del portafoglio, il Gestore degli Investimenti tenterà di assicurare che le tecniche e gli strumenti utilizzati siano economicamente adeguati, vale a dire che siano realizzati in modo economicamente vantaggioso. Il Comparto non utilizzerà tecniche di gestione efficiente del portafoglio soggette a SFTR,

Strumenti finanziari derivati:

Come indicato all'interno della politica d'investimento, il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati ("SFD") a fini di investimento e/o di copertura. Si prevede che il Comparto sarà in grado di presentare un'esposizione lunga o corta alle azioni attraverso l'utilizzo di SFD. Gli SFD utilizzati dal Comparto saranno esclusivamente SFD scambiati in borsa e possono includere: contratti a termine su valuta, future su indici azionari, future obbligazionari e future su materie prime. Il Comparto non utilizzerà SFD soggetti a SFTR.

Contratti a termine su valuta:

Il Gestore degli Investimenti potrà ricorrere a contratti a termine su valuta allo scopo di ottenere esposizione lunga o corta a una valuta specifica a fini di copertura del rischio di cambio delle attività di un Comparto al fine di limitare l'impatto delle oscillazioni dei tassi di cambio applicabili. Tuttavia, un Comparto potrà presentare un'esposizione valutaria che rispecchi i mercati globali in cui esso investe.

Future su indici azionari:

Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su indici azionari al fine di ottenere esposizione lunga o corta a indici azionari al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Esso può inoltre sottoscrivere contratti future a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal Comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Future obbligazionari:

Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su titoli di Stato dei paesi sviluppati al fine di ottenere esposizione lunga o corta al debito dei paesi sviluppati al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere contratti future su obbligazioni a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Future su materie prime:

Il Gestore degli Investimenti può sottoscrivere future su materie prime al fine di ottenere esposizione lunga o corta a indici su materie prime al fine di attuare la politica d'investimento del Comparto. Esso può inoltre sottoscrivere contratti future a fini di copertura rispetto a variazioni dei valori dei titoli detenuti dal Comparto o dei mercati a cui il Comparto è esposto.

Indici azionari:

Gli indici a cui il Comparto può ottenere esposizione attraverso l'utilizzo di future su indici azionari possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli indici S&P500, FTSE 100, FTSE 250, TOPIX ed EuroStoxx.

L'indice S&P500 è considerato un indicatore delle azioni statunitensi di grande capitalizzazione e include 500 società, vale a dire l'80% delle capitalizzazioni di mercato disponibili. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.spindices.com/indices/equity/sp-500>. L'indice FTSE 100 include le 100 società blue-chip maggiormente capitalizzate quotate sulla Borsa valori di Londra. Esso viene utilizzato quale riferimento per i prodotti d'investimento, quali derivati ed exchange-traded fund. L'indice FTSE 250 include società di media capitalizzazione non coperte dal FTSE 100, e rappresenta indicativamente il 15% delle capitalizzazioni di mercato britanniche. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/index.jsp. Il TOPIX è l'indice Tokyo Stock Price. Si tratta di un importante indice azionario per la Borsa valori di Tokyo in Giappone, che monitora tutte le società nazionali della Prima sezione della borsa valori. Include oltre 1.500 società. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.tse.or.jp/english/market/topix>. L'EuroStoxx è l'indice blue-chip europeo relativo all'area euro, che offre una rappresentazione blue-chip dei leader di settore dell'Unione europea. Ulteriori informazioni su questo indice sono disponibili all'indirizzo <http://www.stoxx.com>.

Indici su materie prime:

Gli indici a cui il Comparto può ottenere esposizione attraverso l'utilizzo di future su indici su materie prime possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli indici su materie prime West Texas Intermediate Price (WTI), London Gold Market e S&P-GSCI.

Il West Texas Intermediate (WTI), anche noto come Texas Light Sweet, è un tipo di greggio utilizzato quale benchmark per la determinazione dei prezzi del petrolio. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html>. Il London Gold Market, anche noto come London Bullion Market, è un indicatore riconosciuto a livello mondiale per i prezzi dell'oro. Include la maggior parte delle banche centrali che detengono oro, investitori del settore privato, società minerarie, produttori, raffinatori e produttori. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <http://www.lbma.org.uk>. Gli Indici su materie prime S&P-GSCI sono indici ampiamente tracciati e riconosciuti quali indicatori principali delle oscillazioni generali dei prezzi e dell'inflazione nell'economia mondiale. Gli indici, che rappresentano il beta di mercato, sono concepiti ai fini dell'investimento includendo i future su materie prime più liquidi, e offrono diversificazione con bassa correlazione rispetto ad altre classi di attivi. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://us.spindices.com/performance-overview/commodities/sp-gsci>.

Titoli garantiti da attività / Titoli garantiti da ipoteche:

Il Comparto può ottenere esposizione indiretta a titoli garantiti da attività/titoli garantiti da ipoteche, attraverso l'acquisto di quote di organismi d'investimento collettivo o exchange traded fund autorizzati quali OICVM.

Titoli garantiti da attività ("ABS")

Un titolo garantito da attività è un termine generico per un titolo di debito emesso da società o altre entità (ivi comprese autorità pubbliche o locali) garantito dal flusso di reddito derivante da un pool sottostante di attività. Le attività sottostanti includono di norma prestiti, locazioni o crediti (quali

debito da carte di credito, finanziamenti auto e prestiti a studenti). Un titolo garantito da attività è di norma emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili sulla base della rischiosità delle attività sottostanti valutate in riferimento alla relativa qualità creditizia e alla relativa durata, e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Tanto più alto sarà il rischio insito nella classe, tanto più reddito verserà il titolo garantito da attività. Gli obblighi associati a tali titoli possono essere soggetti a maggiori rischi di credito, di liquidità e di tasso d'interesse rispetto ad altri titoli a reddito fisso quali le obbligazioni emesse da governi. ABS e MBS sono spesso esposti al rischio di proroga (laddove gli obblighi sulle attività sottostanti non siano pagati in tempo) e a rischi di rimborso anticipato (laddove gli obblighi sulle attività sottostanti siano pagati prima del previsto), e tali rischi possono influire in modo significativo sulle tempistiche e sulla portata dei flussi di cassa versati dai titoli e possono influire negativamente sui rendimenti dei titoli. La durata media di ciascun singolo titolo può risentire di numerosi fattori quali l'esistenza e la frequenza di eventuali rimborsi e pagamenti anticipati obbligatori, il livello vigente dei tassi d'interesse, l'effettivo tasso di inadempienza delle attività sottostanti, le tempistiche di recupero e il livello di rotazione delle attività sottostanti.

Titoli garantiti da ipoteche ("MBS")

Un titolo garantito da ipoteca è un termine generico per un titolo di debito garantito dal flusso di reddito derivante da un pool sottostante di ipoteche commerciali e/o residenziali. Questo tipo di titoli viene di norma utilizzato per reindirizzare gli interessi e i pagamenti di capitale dal pool di ipoteche agli investitori. Un titolo garantito da ipoteca è di norma emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili sulla base della rischiosità delle ipoteche sottostanti valutate in riferimento alla relativa qualità creditizia e la relativa durata, e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Tanto più alto sarà il rischio insito nella classe, tanto più reddito verserà il titolo garantito da ipoteca.

4. Approccio di misurazione del rischio

L'esposizione globale del Comparto viene calcolata utilizzando l'approccio basato sugli impegni.

5. Classi di Azioni

Per il momento il Comparto emette esclusivamente le Classi di Azioni denominate "Classic" (di seguito "C") e "Institutional" (di seguito "I"), secondo quanto descritto più specificamente nella Parte A "Descrizione delle Azioni e delle Classi di Azioni" del presente Prospetto.

Le Classi di Azioni saranno attivate all'atto della sottoscrizione secondo la relativa procedura descritta nella Parte A "Procedura di sottoscrizione, conversione e rimborso".

Il Comparto emette Azioni di capitalizzazione (di seguito "B") e di distribuzione (di seguito "A"), come descritto nella Parte A del presente Prospetto.

In riferimento alle Azioni di distribuzione, il Consiglio d'Amministrazione definirà il dividendo periodico per azione e il periodo di distribuzione. L'importo della distribuzione periodica non può superare il valore totale del reddito, degli utili, dei dividendi e delle plusvalenze ricevute dal Comparto nel periodo di riferimento e derivanti dalle partecipazioni di investimento.

Gli Investitori di questo Comparto hanno diritto di convertire le loro Azioni già emesse in Azioni di un'altra Classe, ove disponibile. Tuttavia, il diritto di convertire le Azioni è subordinato alla sussistenza di tutte le altre condizioni (compreso l'importo minimo di sottoscrizione) applicabili alla Classe in cui viene effettuata la conversione.

6. Investimento minimo iniziale e successivo

Gli importi minimi dell'investimento iniziale e degli investimenti successivi sono riportati nella seguente tabella:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Investimento minimo iniziale</i>	<i>Investimento minimo successivo</i>
Classe C	A e B	Nessuno	Nessuno
Classe I	A e B	Nessuno	Nessuno

7. Gestione degli investimenti

La Società di Gestione ha nominato BlackRock Investment Management (UK) Limited, con sede legale in 12 Throgmorton Avenue, Londra EC2N 2DL, Regno Unito, come Gestore degli Investimenti per il Comparto, in conformità al Contratto di Gestione degli Investimenti stipulato in data 19 marzo 2015 tra la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti. Il Contratto di Gestione degli investimenti è stato stipulato a tempo indeterminato e le parti possono recedere dallo stesso con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi. Tuttavia, la Società di Gestione può risolvere tale contratto con effetto immediato laddove ciò fosse nell'interesse degli azionisti.

Il Gestore degli Investimenti viene retribuito dalla Società di Gestione a valere sulla commissione di gestione degli investimenti come descritto nella seguente sezione "Commissioni".

8. Commissioni

In aggiunta alla commissione di gestione indicata nella Parte A del Prospetto, una commissione di gestione degli investimenti è dovuta alla Società di Gestione come retribuzione per la prestazione della funzione di gestione degli investimenti. Tale commissione viene liquidata trimestralmente ed è calcolata sulla media del patrimonio netto del Comparto nel trimestre di riferimento.

Il/i distributore/i è/sono autorizzato/i a percepire una commissione di distribuzione calcolata sul Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto nel pertinente Giorno di Valutazione.

Le commissioni di gestione degli investimenti e di distribuzione applicate a ogni Classe di Azioni sono riportate nella tabella seguente:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Commissione di gestione degli investimenti</i>	<i>Commissione di distribuzione</i>
Classe C	A e B	1,675% annuo	Fino a un massimo del 3%
Classe I	A e B	0,70 % annuo	Fino a un massimo del 3%

Così come per gli investimenti in un OICVM o altri OIC correlati al Comparto come sopra descritto, le commissioni di gestione totali applicate al Comparto nonché a ciascun OICVM o altro OIC interessato non possono superare il 3% per le Azioni "C" e le Azioni "I" del Valore patrimoniale netto del Comparto. All'interno della relativa relazione annuale, la Società indicherà il livello massimo delle commissioni di gestione applicate al Comparto e agli OICVM e/o OIC in cui essa investe.

9. Sottoscrizioni

Il prezzo di sottoscrizione per Azione del Comparto dovrà essere uguale al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni del Comparto determinato nel Giorno di Valutazione interessato, aumentato della commissione di distribuzione.

L'elenco delle sottoscrizioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione pertinente.

La liquidazione dell'ammontare relativo alle sottoscrizioni deve essere effettuata entro i cinque Giorni Lavorativi successivi al calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

10. Rimborsi

Il prezzo di rimborso per Azione del Comparto è pari al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni nel Giorno di Valutazione interessato, ridotto della commissione di rimborso, se applicata, come descritto nella Parte A del Prospetto.

L'elenco dei rimborsi sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Il prezzo di rimborso dovrà essere regolato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

11. Conversioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di un altro Comparto secondo le modalità descritte nella Parte A del Prospetto. Non potranno essere applicate commissioni di conversione, eccetto per quanto stabilito nella parte A del Prospetto.

L'elenco delle conversioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

12. Valuta di riferimento

La valuta di riferimento del Comparto è l'Euro.

13. Frequenza di calcolo e Giorno di Valutazione

Il Valore patrimoniale netto del Comparto sarà determinato, per ogni Classe di Azioni, sotto la completa responsabilità del Consiglio d'amministrazione in ogni Giorno lavorativo in Lussemburgo.

14. Pubblicazione del Valore patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto sarà disponibile, per ogni Classe di Azioni, presso la sede della Società e sarà pubblicato da "Il Sole 24 Ore".

IV. Comparto YELLOW FUNDS SICAV – Cedola by Duemme

1. Denominazione

La denominazione del Comparto è “YELLOW FUNDS SICAV – Cedola by Duemme” (di seguito il “Comparto”).

2. Obiettivi d’investimento

L’obiettivo d’investimento del Comparto è di offrire agli investitori un’esposizione adeguata ai mercati obbligazionari globali.

3. Politiche e limiti d’investimento

Il Comparto investe prevalentemente in strumenti a tasso fisso e variabile, secondo il principio di diversificazione del rischio. Tali strumenti sono emessi da enti sovranazionali, governativi o quasi-governativi o emittenti privati situati in Paesi OCSE e non-OCSE (di seguito, ai fini della presente sezione, gli “**Strumenti approvati**”) che abbiano ricevuto un rating minimo pari a BBB- (meno) da Standard & Poor’s o equivalente.

Gli investimenti del Comparto possono essere denominati in qualsiasi valuta.

Conformemente ai termini del presente Prospetto informativo e in via accessoria, il Comparto può altresì investire in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati, compresi ma non solo, opzioni, warrant, future, swap, altri derivati azionari negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato ristretto (OTC) e operazioni a termine, depositi e quote di organismi di investimento collettivo. Il Comparto può altresì detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto non utilizzerà operazioni di finanziamento tramite titoli o total return swap soggetti a SFTR.

4. Approccio di misurazione del rischio

L’esposizione globale del Comparto viene calcolata utilizzando l’approccio basato sugli impegni.

5. Classi di Azioni

Il Comparto emetterà una sola Classe di Azioni (di seguito “C”), secondo quanto descritto più specificamente nella Parte A “Descrizione delle Azioni e delle Classi di Azioni” del presente Prospetto.

Le Classi di Azioni saranno attivate all’atto della sottoscrizione secondo la relativa procedura descritta nella Parte A “Procedura di sottoscrizione, conversione e rimborso”.

Il Comparto emette Azioni di distribuzione (di seguito “A”) come descritto nella Parte A del presente Prospetto. Il Consiglio d’amministrazione intende distribuire un dividendo annuale che rifletterà l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo (tabacco escluso) sul periodo di riferimento più lo 0,5%. Dividendi annuali potranno essere dichiarati separatamente nel corso dell’assemblea generale annuale degli azionisti. Il livello di distribuzione potrà superare il reddito netto previsto. Pertanto, gli investitori sono pregati di notare che le distribuzioni agli azionisti potranno includere un certo

elemento di capitale che, nella misura in cui tale elemento sia superiore all'apprezzamento del capitale della Società, ridurrà il valore patrimoniale netto della Classe di Azioni interessata.

6. Investimento minimo iniziale e successivo

Gli importi minimi dell'investimento iniziale e degli investimenti successivi sono riportati nella seguente tabella:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Investimento minimo iniziale</i>	<i>Investimento minimo successivo</i>
Classe C	A	Nessuno	Nessuno

7. Gestione degli investimenti

La Società di Gestione ha nominato Duemme SGR S.p.A., con sede legale in Via Dante 16, I-20121 Milano, come Gestore degli Investimenti per il Comparto, in conformità al Contratto di Gestione degli investimenti stipulato in data 19 marzo 2015 tra la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti. Il Contratto di Gestione degli investimenti è stato stipulato a tempo indeterminato e le parti possono recedere dallo stesso con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi. Tuttavia, la Società di Gestione può risolvere tale contratto con effetto immediato laddove ciò fosse nell'interesse degli azionisti.

Il Gestore degli Investimenti è una società costituita il 27 giugno 1996 e la sua attività principale consiste nella gestione di portafoglio e nella consulenza sulla gestione di portafoglio per clienti privati di elevata consistenza patrimoniale, clienti istituzionali e fondi pensione. Al 31 dicembre 2009 il suo capitale sociale, interamente versato, ammontava a EUR 10.330.000.

Il Gestore degli Investimenti viene retribuito dalla Società di Gestione a valere sulla commissione di gestione degli investimenti come descritto nella seguente sezione "Commissioni".

8. Commissioni

In aggiunta alla commissione di gestione indicata nella Parte A del Prospetto, una commissione di gestione degli investimenti è dovuta alla Società di Gestione come retribuzione per la prestazione della funzione di gestione degli investimenti. Tale commissione viene liquidata trimestralmente ed è calcolata sulla media del patrimonio netto del Comparto nel trimestre di riferimento.

Il/i distributore/i è/sono autorizzato/i a percepire una commissione di distribuzione calcolata sul Valore patrimoniale netto per azione del Comparto nel pertinente Giorno di Valutazione.

Le commissioni di gestione degli investimenti e di distribuzione applicate a ogni Classe di Azioni sono riportate nella tabella seguente:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Commissione di gestione degli investimenti</i>	<i>Commissione di distribuzione</i>
Classe C	A	0,9 % annuo	Fino a un massimo del 3%

9. Prezzo di sottoscrizione

Il prezzo di sottoscrizione per Azione del Comparto dovrà essere uguale al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni del Comparto determinato nel Giorno di Valutazione interessato, aumentato della commissione di distribuzione.

L'elenco delle sottoscrizioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione pertinente.

La liquidazione dell'ammontare relativo alle sottoscrizioni deve essere effettuata entro i cinque Giorni Lavorativi successivi al calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

10. Rimborsi

Il prezzo di rimborso per Azione del Comparto è pari al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni nel Giorno di Valutazione interessato, ridotto della commissione di rimborso, se applicata, come descritto nella Parte A del Prospetto.

L'elenco dei rimborsi sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Il prezzo di rimborso dovrà essere regolato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

11. Conversioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di un altro Comparto secondo le modalità descritte nella Parte A del Prospetto. Non potranno essere applicate commissioni di conversione, eccetto per quanto stabilito nella parte A del Prospetto.

L'elenco delle conversioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

12. Valuta di riferimento

La valuta di riferimento del Comparto è l'Euro.

13. Frequenza di calcolo e Giorno di Valutazione

Il Valore patrimoniale netto del Comparto sarà determinato, per ogni Classe di Azioni, sotto la completa responsabilità del Consiglio d'amministrazione in ogni Giorno lavorativo in Lussemburgo.

14. Pubblicazione del Valore patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto sarà disponibile, per ogni Classe di Azioni, presso la sede della Società e sarà pubblicato da "Il Sole 24 Ore".

V. Comparto YELLOW FUNDS SICAV – Dividendo by Duemme

1. Denominazione

La denominazione del Comparto è “YELLOW FUNDS SICAV – Dividendo by Duemme” (di seguito il “Comparto”).

2. Obiettivi d’investimento

L’obiettivo di investimento del Comparto è conseguire un apprezzamento del capitale nel medio/lungo termine.

3. Politiche e limiti d’investimento

Il Comparto investe principalmente in azioni e altri titoli azionari che si prevede distribuiscano regolarmente dividendi, ma presenta un approccio flessibile all’asset allocation con l’obiettivo di limitare la volatilità dei rendimenti e rispondere con flessibilità alle tendenze e alle opportunità di mercato. Al fine di conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà inoltre in strumenti del mercato monetario (principalmente investment grade), titoli di Stato e obbligazioni societarie e convertibili.

Al fine di gestire l’asset allocation e limitare la volatilità dei rendimenti, il Comparto può altresì investire, in conformità ai termini del presente Prospetto, in altri valori mobiliari e a titolo accessorio in strumenti finanziari derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, opzioni, warrant, future, altri derivati azionari negoziati in mercati regolamentati o fuori borsa e operazioni a termine e depositi. Il Comparto può investire fino al 10% del relativo patrimonio netto in OICVM e/o organismi d’investimento collettivo non OICVM che possono presentare obiettivi e politiche significativamente analoghi a quelli del Comparto, laddove il gestore degli investimenti ritenga che tale investimento sia coerente con l’obiettivo complessivo e il profilo di rischio del Comparto.

Il Comparto può altresì detenere, in via accessoria, disponibilità liquide.

Il Comparto manterrà una politica di investimento flessibile e, in conformità ai termini e alle condizioni del presente Prospetto, non è soggetto ad alcun limite specifico in relazione alla sua allocazione di attivi nelle varie tipologie di attivi.

Il Comparto non utilizzerà operazioni di finanziamento tramite titoli o total return swap soggetti a SFTR.

4. Approccio di misurazione del rischio

L’esposizione globale del Comparto viene calcolata utilizzando l’approccio basato sugli impegni.

5. Classi di Azioni

Il Comparto emetterà unicamente una Classe di azioni denominata “Classic”, di seguito “C”, descritta in maggiore dettaglio nella Parte A “Descrizione delle Azioni e delle Classi di Azioni” del presente Prospetto.

Le Classi di Azioni saranno attivate all’atto della sottoscrizione secondo la relativa procedura descritta nella Parte A “Procedura di sottoscrizione, conversione e rimborso”.

Il Comparto emette Azioni di distribuzione (di seguito “A”) come descritto nella Parte A del presente Prospetto. Le Azioni di distribuzione danno diritto agli azionisti di ricevere dividendi.

Il Consiglio d’Amministrazione determinerà in anticipo il dividendo annuo per azione relativo all’anno successivo. Il dividendo sarà pagato per metà alla fine di giugno e per metà alla fine di dicembre.

Gli Investitori di questo Comparto hanno diritto alla conversione gratuita delle loro Azioni già emesse in Azioni di un’altra Classe, ove disponibile. Tuttavia, il diritto di convertire le Azioni è subordinato alla sussistenza di tutte le altre condizioni (compreso l’ammontare minimo di sottoscrizione) applicabili alla Classe in cui viene effettuata la conversione.

6. Investimento minimo iniziale e successivo

Gli importi minimi dell’investimento iniziale e degli investimenti successivi sono riportati nella seguente tabella:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Investimento minimo iniziale</i>	<i>Investimento minimo successivo</i>
Classe C	A	Nessuno	Nessuno

7. Gestione degli investimenti

La Società di Gestione ha nominato Duemme SGR S.p.A., con sede legale in Via Dante 16, I-20121 Milano, come Gestore degli Investimenti per il Comparto, in conformità al Contratto di Gestione degli investimenti stipulato in data 19 marzo 2015 tra la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti. Il Contratto di Gestione degli investimenti è stato stipulato a tempo indeterminato e le parti possono recedere dallo stesso con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi. Tuttavia, la Società di Gestione può risolvere tale contratto con effetto immediato laddove ciò fosse nell’interesse degli azionisti.

Il Gestore degli Investimenti è una società costituita il 27 giugno 1996 e la sua attività principale consiste nella gestione di portafoglio e nella consulenza sulla gestione di portafoglio per clienti privati di elevata consistenza patrimoniale, clienti istituzionali e fondi pensione. Al 31 dicembre 2009 il suo capitale sociale, interamente versato, ammontava a EUR 10.330.000.

Il Gestore degli Investimenti viene retribuito dalla Società di Gestione a valere sulla commissione di gestione degli investimenti come descritto nella seguente sezione “Commissioni”.

8. Commissioni

In aggiunta alla commissione di gestione indicata nella Parte A del Prospetto, una commissione di gestione degli investimenti è dovuta alla Società di Gestione come retribuzione per la prestazione della funzione di gestione degli investimenti. Tale commissione viene liquidata trimestralmente ed è calcolata sulla media del patrimonio netto del Comparto nel trimestre di riferimento.

Il/i distributore/i è/sono autorizzato/i a percepire una commissione di distribuzione calcolata sul Valore patrimoniale netto per Azione del Comparto nel pertinente Giorno di Valutazione.

Le commissioni di gestione degli investimenti e di distribuzione applicate a ogni Classe di Azioni sono riportate nella tabella seguente:

<i>Classe di Azioni</i>	<i>Categoria di Azioni</i>	<i>Commissione di gestione degli investimenti</i>	<i>Commissione di distribuzione</i>
Classe C	A	1,7 % annuo	Fino a un massimo del 3%

9. Prezzo di sottoscrizione

Il prezzo di sottoscrizione per Azione del Comparto dovrà essere uguale al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni del Comparto determinato nel Giorno di Valutazione interessato, aumentato della commissione di distribuzione.

L'elenco delle sottoscrizioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione pertinente.

La liquidazione dell'ammontare relativo alle sottoscrizioni deve essere effettuata entro i cinque Giorni Lavorativi successivi al calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

10. Rimborsi

Il prezzo di rimborso per Azione del Comparto è pari al Valore patrimoniale netto per ogni Classe di Azioni nel Giorno di Valutazione interessato, ridotto della commissione di rimborso, se applicata, come descritto nella Parte A del Prospetto.

L'elenco dei rimborsi sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

Il prezzo di rimborso dovrà essere regolato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del relativo Valore patrimoniale netto.

11. Conversioni

Le Azioni del Comparto possono essere convertite in Azioni di un altro Comparto secondo le modalità descritte nella Parte A del Prospetto. Non potranno essere applicate commissioni di conversione, eccetto per quanto stabilito nella parte A del Prospetto.

L'elenco delle conversioni sarà chiuso alle ore 16:00 del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione interessato.

12. Valuta di riferimento

La valuta di riferimento del Comparto è l'Euro.

13. Frequenza di calcolo e Giorno di Valutazione

Il Valore patrimoniale netto del Comparto sarà determinato, per ogni Classe di Azioni, sotto la completa responsabilità del Consiglio d'amministrazione in ogni Giorno lavorativo in Lussemburgo.

14. Pubblicazione del Valore patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto sarà disponibile, per ogni Classe di Azioni, presso la sede della Società e sarà pubblicato da “Il Sole 24 Ore”.